

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

<b>INDICE</b>		<b>PAG.</b>
	PAG.	
ABELLI: Servizio postale in Torino. (2994).	1313	
ABENANTE: Inadempienze contrattuali della S. C. A. C. di Torre Annunziata (Napoli). (3255)	1314	
ABENANTE: Congedo al personale non di ruolo del catasto. (3670)	1314	
ALBONI: Centri per il recupero di bambini discinetici. (3988)	1314	
ALESI: Offerta di prodotti alimentari agli spacci comunali. (3154)	1315	
ALMIRANTE: Situazione giuridico-economica del personale civile del C.A.M.E.N. (3897)	1315	
ALPINO: Gestioni ammasso grano. (548)	1316	
ANGELINI: Assistenza tributaria da parte delle organizzazioni sindacali. (3553)	1316	
ARENELLA: Computo festività per i dipendenti dell'I. N. P. S. (2547)	1316	
ARENELLA: Contratti d'impiego quinquennali all'I. N. P. S. (3366)	1317	
ARENELLA: Concorso interno presso l'I.N.P.S. (3367)	1317	
ARENELLA: Indennità per mansioni particolari a dipendenti I.N.P.S. (3369)	1317	
BASSI: Accordi italo-tunisini per la pesca. (2624)	1318	
BERNETIC MARIA: Procedimento di espropriazione da parte dell'Ente porto industriale di Trieste. (3580)	1319	
BIAGGI FRANCAANTONIO: Concessioni per utenza di ponti-radio telefonici. (1935)	1320	
BIGNARDI: Inquinamento acque del Lamone. (2426)	1320	
BIGNARDI: Agevolazioni creditizie e fiscali alle imprese artigiane. (4148)	1321	
BOTTA: Palazzo degli uffici finanziari in Varese. (3684)	1321	
BUFFONE: Avanzamento ufficiali piloti. (3890)	1321	
CAPUA: Indennità di disoccupazione per i lavoratori agricoli. (3119)	1322	
CASSANDRO: Determinazione degli sfarinati nelle paste alimentari. (3493)	1322	
CIANCA: Iscrizione nell'albo dei fornitori ed appaltatori dell'amministrazione militare della cooperativa autotrasportatori fiorentini. (3876)	1323	
CROCCO: Controversia sindacale nella ditta Annunziata di Ceccano (Frosinone). (37, già orale)	1323	
CROCCO: Trattamento previdenziale dei lavoratori italiani in Libia. (3956)	1323	
CUTTITTA: Trattamento economico ufficiali e sottufficiali delle forze armate in caso di malattia. (4236)	1324	
D'ALESSIO: Trattamento dei civili incaricati presso le stazioni meteorologiche dell'aeronautica militare. (2978)	1324	
D'AMATO: Sullo sciopero dei bancari. (452, già orale)	1325	
DE CAPUA: Insufficienza di portalettere nel comune di Troia (Foggia). (3323)	1325	
DE CAPUA: Sulla soppressione della caserma dei carabinieri di Alberona (Foggia). (3446)	1326	
DE CAPUA: Locali degli uffici finanziari di Putignano (Bari). (3731)	1326	
DI LORENZO: Gestione del centro addestramento professionale di Priolo (Siracusa). (2556)	1327	
D'IPPOLITO: Indennizzo per cessazione rapporto d'impiego ai dipendenti del Ministero difesa. (3993)	1327	
DURAND DE LA PENNE: Trattamento quiescenza ufficiali di marina pensionati della previdenza marinara. (3261)	1327	
FABBRI FRANCESCO: Provvidenze in provincia di Treviso per danni da maltempo. (2204).	1328	
FABBRI RICCARDO: Area demaniale Selva Vetere di Fondi (Latina). (1610)	1328	
FAILLA: Piano di risanamento dell'industria solifera italiana. (3383)	1329	
FASOLI: Caduta di massi nella stazione ferroviaria di Manarola (La Spezia). (3773).	1330	
FERRARIS: Ufficio postale in Agnona di Borgosesia (Vercelli). (3865)	1330	
FINOCCHIARO: Pubblicazione delle relazioni alla Camera sulla Federconsorzi. (2650).	1330	

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

PAG.	PAG.		
FINOCCHIARO: Contributi a parrocchie di Bari e provincia. (3882) . . . . .	1330	MARTINO GAETANO: Trattamento ufficiali marittimi fuori ruolo in servizio sulle navi-traghetto per la Sicilia e la Sardegna. (3519) . . . . .	1343
FODERARO: Ampliamento rete telefonica di Cosenza. (2879) . . . . .	1330	MATARRESE: Assegnazione alloggi I. N. A.-Casa di Altamura (Bari). (1627) . . . . .	1343
FODERARO: Stazione carabinieri in San Pietro Apostolo (Catanzaro). (3400) . . . . .	1331	MATARRESE: Attività della polizia stradale. (3598) . . . . .	1344
FORNALE: Mercato del pollame. (2769) . . . . .	1331	MICELI: Finanziamento e disciplina ammasso dell'olio d'oliva. (2724 e 2892) . . . . .	1344, 1345
FRANZO: Crisi del settore zootecnico e lattiero-caseario. (1582). . . . .	1332	MICELI: Licenziamenti al lanificio Faini di Cetraro (Cosenza). (3017) . . . . .	1346
GAGLIARDI: Per la protezione di pescherecci italiani nell'Adriatico. (3447) . . . . .	1334	MILIA: Proroga termini per la revisione della denuncia dei redditi. (3554) . . . . .	1347
GALLI: Sul trasferimento di degenti al sanatorio I.N.P.S. di Sondalo (Sondrio). (3384) . . . . .	1334	MONASTERIO: Commissione per l'equo canone in Brindisi. (1031) . . . . .	1347
GIOMO: Pericolosità della statale Emilia nei pressi di San Rocco al Porto (Milano). (2988) . . . . .	1334	MONASTERIO: Servizio contributi agricoli di Brindisi. (2066) . . . . .	1348
GIUGNI LATTARI JOLE: Sulla soppressione della stazione carabinieri di Motta Santa Lucia (Catanzaro). (3568) . . . . .	1335	MONASTERIO: Garanzie richieste dalla sezione di riforma apulo-lucana. (2779) . . . . .	1348
GOLINELLI: Autoservizio stazione di Faè-Calalzo (Belluno) (417, già orale) . . . . .	1335	MONTANTI: Attività grossisti concessionari dell'Azienda banane. (3276) . . . . .	1349
GREGGI: Pubblico riconoscimento ai militari per opera di soccorso nel Vajont. (2974) . . . . .	1336	NALDINI: Esclusione dalla nazionalizzazione elettrica delle società De Angeli-Frua, I. R. F. e Italcementi. (3640) . . . . .	1350
GUARRA: Provvedimenti per gli ex proprietari di piccole aziende elettriche. (470, già orale) . . . . .	1336	NICOLETTO: Trattamento dipendenti appalti comunali a Brescia. (3345) . . . . .	1350
GUERRINI GIORGIO: Rivendicazioni dei geometri del genio civile. (2055) . . . . .	1336	OGNIBENE: Indennità infortunistiche ai conducenti macchine agricole. (2413) . . . . .	1351
ILLUMINATI: Rilascio libretti « Inam » alle lavoratrici dell'uva « pergolone » in provincia di Chieti. (3024) . . . . .	1337	PELLEGRINO: Sul trasferimento di impiegate della mutua coltivatori diretti di Trapani. (2172) . . . . .	1351
ISGRÒ: Licenziamenti nell'ente Flumendosa. (2829) . . . . .	1337	PELLEGRINO: Premio ad agenti di Marsala (Trapani) per un'operazione antisofisticazione. (3822) . . . . .	1351
LAFORGIA: Aggiò sulla vendita dei generi di monopolio. (3992) . . . . .	1337	PELLICANI: Crisi vinicola in Puglia. (238) . . . . .	1352
LAURICELLA: Amministrazione ospedale di Palermo. (4185) . . . . .	1338	PELLICANI: Situazione giuridico-economica di impiegati delle esattorie gestite da privati. (3090) . . . . .	1354
LENOCI: Situazione miniera Montecatini in San Giovanni Rotondo (Foggia). (182, già orale) . . . . .	1339	PICCIOTTO: Comportamento del sindaco di Mendicino (Cosenza). (2905) . . . . .	1354
LENOCI: Albo professionale dei consulenti del lavoro. (1915) . . . . .	1339	PREARO: Vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli. (2636) . . . . .	1355
LUCCHESI: Sede del distretto elettrico per la Toscana. (3561) . . . . .	1339	QUARANTA: Stazioni di monta taurina nel Vallo di Diano (Salerno). (3141) . . . . .	1356
MACCHIAVELLI: Miglioramenti economici per tubercolotici degenti in Santa Tecla (Genova). (1869) . . . . .	1340	RAFFAELLI: Aumento del prezzo dell'estratto tannico a danno dell'industria conciaria. (3016) . . . . .	1356
MAGNO: Manifesto del consorzio agrario di Foggia sui prezzi dell'uva (252, già orale). . . . .	1341	RAFFAELLI: Assegnazione di terreni da parte dell'ente Maremma. (3066) . . . . .	1357
MAGNO: Agenzia postale a Giardinetto di Orsara di Puglia (Foggia). (3652) . . . . .	1341	RIGHETTI: Situazione mercato viticolo (193) . . . . .	1357
MAGNO: Assegno temporaneo a dipendenti di imprese appaltatrici di servizi ferroviari. . . . .	1342	RIGHETTI: Valorizzazione comune San Gregorio Da Sassola (Roma). (2166) . . . . .	1359
MANENTI: Contributi previdenziali dei coltivatori diretti. (2485) . . . . .	1342	ROSATI: Impianto di pastificazione Barilla in provincia di Caserta. (3785) . . . . .	1360
		SCALIA: Frana a Santa Maria la Scala (Catanania). (2973) . . . . .	1361
		SERVADEI: Strada Ranchio-Spinella (Forlì). (1175) . . . . .	1361

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

	PAG.
SERVADEI: Criteri d'assegnazione fondi agli E. C. A. (1508) . . . . .	1362
SERVADEI: Regolamento personale « Inam » assorbito dalle disciolte mutue aziendali. (2866) . . . . .	1362
SERVELLO: Circa lo scandalo dell'Azienda monopolio banane. (541) . . . . .	1362
SINESIO: Agitazione pescatori di Mazara del Vallo (Trapani). (2669) . . . . .	1363
SORGI: Provvedimenti in provincia di Teramo per danni da maltempo. (2311) . . . . .	1364
SULOTTO: Aggio sulla vendita dei generi di monopolio. (4032) . . . . .	1365
TAGLIAFERRI: Sulla devoluzione a fini assistenziali del reddito dell'istituto Felice Gazzola di Piacenza. (3698) . . . . .	1365
TOGNONI: Ricerche della Montecatini in provincia di Grosseto. (3983) . . . . .	1365
TRIPODI: Finanziamenti per miglioramenti fondiari. (3288) . . . . .	1366
VENTUROLI: Situazione sindacale alla banca nazionale del lavoro di Bologna. (2839). . . . .	1366
ZINCONI: Inquinamento dell'aria per impianto di riscaldamento. (3526) . . . . .	1367

ABELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per i quali non venga affrontato il problema della assoluta inadeguatezza degli impianti, delle attrezzature e dell'organizzazione del servizio postale in una città importante come Torino, facendo presente che si tratta di una questione che si trascina da moltissimi anni nell'assoluta indifferenza dei vari governi e dei molti ministri che si sono succeduti.

L'interrogante fa presente che la gravissima situazione determinatasi in questi ultimi giorni, a causa degli scioperi e dell'ostruzionismo dei postini, giustamente scontenti dell'incomprensione del Governo nei loro confronti, a causa della quale un giornale locale invita persino la popolazione a non inviare gli auguri natalizi, altro non è che la manifestazione clamorosa di una disorganizzazione di fondo alla quale bisogna porre rimedio finalmente con provvedimenti adeguati e non con i soliti palliativi che lasciano poi le cose come prima, peggio di prima. (2994)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha finora trascurato il problema di adeguare il servizio postale alle esigenze di Torino; anzi la questione è stata ed è attentamente seguita nell'intento di fronteggiare i bisogni sempre crescenti dei servizi, determinati dal conti-

nuo sviluppo industriale della città, nonché dalla sua espansione edilizia.

Sono stati infatti istituiti uffici periferici in corso Tassoni, via Lodi, via Madonna delle Rose e corso Racconigi per il decentramento del servizio di recapito delle corrispondenze. Inoltre, dato il continuo sviluppo dei quartieri periferici, si stanno effettuando ricerche per reperire locali necessari per estendere il decentramento anche ai settori urbani di Borgo Vittoria e Santa Rita. Sono in corso, inoltre, le pratiche per l'ampliamento dell'edificio in cui è alloggiato l'ufficio pacchi dogana, nonché per la fornitura all'ufficio stesso di materiale ed arredamento tecnico moderno.

Allo scopo poi di dare al servizio pacchi l'indispensabile disponibilità di spazio, tenuto conto, oltre che delle attuali esigenze, anche della necessità di fronteggiare il continuo sviluppo di tale settore, è stata avanzata all'amministrazione delle ferrovie dello Stato una richiesta per ottenere un'area di 4 mila metri quadrati allo scalo ferroviario di Torino Vanchiglia, su cui costruire un apposito edificio.

Si è anche proceduto all'ampliamento, al restauro ed alla sistemazione di numerosi locali e nel contempo è stato anche provveduto alla sostituzione dei vecchi arredi con moderni e razionali mobili metallici, nonché alla fornitura delle macchine da scrivere e da calcolo occorrenti, destinando alla predetta sede — specialmente in occasione delle celebrazioni del centenario dell'unità d'Italia — una considerevole parte degli stanziamenti ordinari e straordinari di bilancio, senza trascurare — s'intende — analoghe esigenze di altre sedi. Infatti, per mobili e macchine, nell'ultimo quinquennio, è stata spesa, per le sedi di Torino, la considerevole cifra di quasi 207 milioni.

Inoltre è stata adottata una serie di provvedimenti intesi da un lato ad aumentare l'assegno degli agenti e dei fattorini e dall'altro a coprire le vacanze esistenti.

Per quanto concerne il personale portalettere, questa amministrazione non ha mancato di valutare con comprensione il lavoro da essi compiuto, erogando adeguati compensi per il maggior traffico natalizio ed emanando opportune disposizioni per retribuire le prestazioni straordinarie nei giorni postfestivi. Si informa inoltre che a Torino è stato attuato il recapito motorizzato delle stampe separatamente dalle corrispondenze ordinarie. A ciò si è provveduto con 34 autofurgoni speciali e 40 unità adibite esclusivamente a detto recapito.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

Tale innovazione ha apportato due vantaggi: da una parte ha consentito l'acceleramento della consegna della corrispondenza ordinaria con alleggerimento del carico dei portalettere non più gravati nel « giro » dal peso delle numerose stampe, dall'altra ha permesso il normale e regolare recapito delle stampe stesse.

*Il Ministro: Russo.*

ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti della società S.C.A.C. di Torre Annunziata (Napoli) che non rispetta le leggi sociali a tutela dei lavoratori e che, pur di non applicare il contratto di lavoro, ha, per rappresaglia, licenziato decine di lavoratori.

(3255)

RISPOSTA. — Dalle informazioni assunte è risultato che i licenziamenti operati dalla Società cementi armati centrifugati (S.C.A.C.) nello stabilimento di Torre Annunziata furono determinati dalla impossibilità, da parte dell'azienda, di trattenere in servizio personale esuberante rispetto alle esigenze produttive dell'azienda stessa. Per tali licenziamenti la ditta ha esperito la procedura prevista dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1950 sui licenziamenti per riduzione di personale.

È risultato altresì che, a seguito del suddetto provvedimento, le maestranze, già in agitazione per il mancato accoglimento di una richiesta di aumento dei minimi salariali, procedettero, per protesta, all'occupazione dello stabilimento e che la vertenza fu risolta mediante un accordo fra le parti interessate, che prevedeva la concessione di lire 35 mila *pro capite* agli operai licenziati e di lire 4 mila a ciascuno dei lavoratori rimasti in servizio, ad integrazione della mensa aziendale.

Non sono risultate a carico dell'azienda inadempienze in materia di trattamento economico e normativo del personale. Sono state invece accertate inadempienze in materia di orario di lavoro e di riposo settimanale, per le quali l'ispettorato del lavoro di Napoli ha rilasciato regolare prescrizione.

*Il Ministro: Bosco.*

ABENANTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per richiamare al rispetto della circolare del 22 luglio 1963, n. 57, protocollo 3151, la direzione generale del catasto e dei

servizi tecnici erariali, la quale, in dispregio di quanto in essa disposto, nega al personale non di ruolo dipendente la quota proporzionale di congedo spettante dal 14 agosto 1962 al 31 dicembre 1962, richiamandosi al decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 aprile 1947, n. 207, che la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva inteso in parte abrogare, con la predetta circolare, per attuare quanto stabilito dalla Corte costituzionale.

(3670)

RISPOSTA. — La direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali si attiene alle disposizioni contenute nella circolare del 22 luglio 1963, n. 56 (non 57) diramata dalla direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze a seguito della sentenza in data 10 maggio 1963, n. 66, della Corte costituzionale, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 18 maggio 1963, n. 132.

In base a dette disposizioni al personale cottimista in attesa di inquadramento fra il personale non di ruolo (articolo 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959) viene concesso, anche prima dell'inquadramento, il congedo ordinario nella misura di giorni 30 per anno.

Per quanto riguarda la specifica richiesta della quota proporzionale di congedo ordinario spettante per il periodo dal 14 agosto al 31 dicembre 1962, di cui è cenno nella interrogazione, va considerato che tale periodo è antecedente alla emanazione delle disposizioni anzidette e che comunque, allo stato attuale, non è consentita la concessione auspicata in quanto il congedo deve essere usufruito anno per anno e può essere rinviato solo per eccezionali esigenze di servizio al primo semestre dell'anno successivo.

*Il Sottosegretario di Stato: VETRONE.*

ALBONI, BALCONI MARCELLA, BIAGINI, DI MAURO ADO GUIDO, GIORGI, MESSINETTI, MONASTERIO, SCARPA, ZANTI TONDI CARMEN e PASQUALICCHIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se, di fronte al grave problema delle affezioni spastiche nell'infanzia, che tante ansie e preoccupazioni e persino gesti disperati suscitano nelle famiglie, ritenga sia necessario migliorare e integrare la rete per la cura e il recupero precoce dei bambini affetti da paralisi spastiche, con l'istituzione in ogni provincia di centri residenziali con annessi ambulatori e scuole e di centri « speciali » regionali dove possano essere accolti i bambini affetti da duplice infermità fisica e mentale. (3988)

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

**RISPOSTA.** — Si conviene con gli interroganti sulla necessità di migliorare e integrare la rete di centri per la cura ed il recupero dei bambini affetti da paralisi cerebrali infantili (discinetici).

Nell'ultimo biennio sono entrati in funzione diversi nuovi istituti, in prevalenza nell'Italia centro-meridionale: uno a finalità diagnostiche presso la clinica neurologica di Sassari; un altro parimenti a finalità diagnostiche sta per sorgere presso la clinica neurologica di Cagliari; due istituti di ricovero per adolescenti sono stati creati rispettivamente a Vibo Valentia e a Porto Potenza Picena. Inoltre sono stati istituiti centri di rieducazione motoria a degenza diurna ad Altamura, Andria, Arezzo, Cosenza, Monopoli, Napoli, Pesaro, Pisa, Pistoia, Prato e Torino, mentre è in via di allestimento un centro a Foggia ed un altro a Cutrofiano (Lecce). Nei centri a degenza diurna i piccoli minorati vengono accolti dalle ore 8 e mezzo alle 17; ricevono i vari trattamenti rieducativi (fisioterapia, terapia occupazionale, logoterapia, ecc.) e frequentano le annesse scuole speciali.

Il trasporto dal domicilio al centro e viceversa viene fatto a cura del centro stesso e con automezzi appositamente attrezzati a tale scopo. È stata data la preferenza ai centri a degenza diurna perché l'assistenza senza pernottamento, ove attuabile, oltre a richiedere un minore impegno di spesa offre alcuni vantaggi di ordine psicologico e sociale, in quanto, mentre allevia le famiglie dal peso di una onerosa assistenza, non allontana completamente i bambini dagli affetti più significativi.

Si ravvisa per altro necessario cercare altri centri, sia a carattere residenziale e sia a seminternato, ma purtroppo due fattori ne rallentano la realizzazione: la scarsità di personale specializzato e la deficienza dei fondi a disposizione.

Un moderno e razionale trattamento della paralisi cerebrale infantile richiede un lavoro di *équipes* formate da personale altamente specializzato: neuropsichiatri infantili, ortopedici, psicologi, fisiokinesiterapisti, logoterapiste, insegnanti specializzati, assistenti sociali, ecc. Poiché tali elementi in Italia scarseggiano, questo Ministero ha erogato borse di studio a personale medico e paramedico nonché contributi ad enti per la istituzione di corsi per la preparazione del personale stesso.

Lo sviluppo di questo settore dell'assistenza è inoltre condizionato anche alle disponibilità finanziarie. Le somme attualmente stanziare in bilancio non consentono neppure di

far fronte agli impegni di spesa assunti per i bambini attualmente ricoverati nei 1.200 posti letto degli istituti a carattere residenziale o assistiti nei centri di recupero a seminternato.

Infatti, pur non accedendo alle continue richieste di aumento delle rette, che pervengono da tutti gli istituti, e mantenendo queste nei limiti di lire 2.200 per i ricoveri a tempo pieno e lire 1.400 per il seminternato, per la fine dell'esercizio in corso si prevede un *deficit* di oltre 300.000.000 di lire al quale vanno aggiunti 250 milioni di lire dell'esercizio precedente.

Per potere addivenire a questa vasta rete di centri di cura e recupero per discinetici da tutti richiesti e che questo Ministero intenderebbe attuare, è pertanto auspicabile che siano messi a disposizione maggiori mezzi finanziari.

*Il Ministro:* MANCINI.

**ALESI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se risponda a verità l'offerta fatta dal Ministero agli spacci aziendali, alle cooperative popolari ed agli enti comunali di assistenza di quantitativi di uova, olio, burro e carne congelata a prezzi inferiori a quelli praticati dagli operatori commerciali.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere in base a quali criteri verranno fissati i prezzi al consumo e se si terrà conto, nella distribuzione, della convenienza economica oppure di criteri di natura politica. (3154)

**RISPOSTA.** — Questo Ministero non ha fatto alcuna offerta a spacci aziendali, cooperative ed enti comunali di assistenza dei prodotti indicati dall'interrogante.

*Il Ministro:* FERRARI AGGRADI.

**ALMIRANTE.** — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare al fine di sanare la anacronistica situazione giuridico-economica del personale civile del Centro applicazioni militari di energia nucleare, al fine di evitare che un settore di così delicata e vitale importanza venga sconvolto da giustificate agitazioni sindacali. (3897)

**RISPOSTA.** — Salvi i provvedimenti applicativi in corso, la posizione delle varie categorie di personale civile addetto al Centro applicazioni militari energia nucleare (C.A. M.E.N.) è già esattamente definita dalle leggi

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

in vigore. Quella dei ricercatori (laureati) e periti (diplomati) è regolata infatti dall'apposita legge 29 settembre 1962, n. 1483.

Gli elementi in un primo tempo assunti come operai giornalieri, per mansioni di ufficio, sono passati a domanda, in base a norme transitorie della legge 5 marzo 1961, n. 90, nei contingenti degli impiegati non di ruolo, con la prospettiva del successivo inquadramento nei ruoli aggiunti. Il personale operaio ha lo statuto comune agli operai dello Stato.

*Il Ministro della difesa:* ANDREOTTI.

ALPINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere a quale importo ammontino, fino all'ultima campagna, le spese e le perdite inerenti all'ammasso del grano, facenti carico allo Stato e non ancora sistemate e passate a bilancio.

Chiede inoltre di conoscere a quale importo annuo ammontino gli interessi sulle cambiali inerenti alle partite ancora da sistemare. (548)

RISPOSTA. — Come è certamente noto all'interrogante, il Governo, in adempimento dell'impegno assunto in sede di discussione dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1963-64, ha presentato al Parlamento, in data 19 ottobre 1963, la situazione economica e finanziaria delle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli e di quelle del grano di importazione, affidate dallo Stato all'organizzazione federconsortile.

Pertanto, le notizie chieste potranno essere attinte dai documenti allegati alla predetta situazione ed ora depositati presso la segreteria della Camera dei deputati.

Si aggiunge che il Governo ha presentato al Parlamento il disegno di legge (atto n. 303 del Senato) concernente l'assunzione a carico dello Stato degli oneri derivanti dalle gestioni di ammasso del grano per contingente attuato nel corso delle campagne dal 1954-55 al 1961-62, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* FERRARI AGGRADI.

ANGELINI E MANENTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga opportuna l'integrazione dell'articolo 12 del testo unico della legge sulle imposte dirette (decreto del Presidente della Repubblica 29 gen-

naio 1958, n. 645, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* del 7 luglio 1958, n. 162) con l'inclusione tra coloro che sono autorizzati alla trattazione delle questioni inerenti al rapporto tributario anche dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali imprenditoriali, perché essi possano assistere e rappresentare i propri associati in ogni istanza. (3553)

RISPOSTA. — L'articolo 12 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, contiene precise norme intese a delimitare l'ambito di coloro cui è data facoltà di assistere e rappresentare il contribuente nelle vertenze di carattere tributario. Questa facoltà è concessa in primo luogo agli interessati ed ai loro congiunti e in secondo luogo agli esercenti determinate attività professionali.

Ne consegue che i rappresentanti delle organizzazioni sindacali possono esplicare funzioni di assistenza e di rappresentanza in materia tributaria, qualora si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 12 del citato testo unico.

In ogni altra ipotesi, invece, non si ritiene che esistano motivi validi per derogare alle norme attualmente vigenti nei riguardi dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, e pertanto si deve concludere con l'affermare l'inopportunità della proposta integrazione dell'articolo 12 del testo unico del 1958, n. 645, nel senso suggerito dall'interrogante.

*Il Sottosegretario di Stato:* VALSECCHI.

ARENELLA, ABENANTE E BRONZUTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi in base ai quali agli impiegati dell'I.N.P.S. vengono computate, come giornate di congedo, tutte le festività, riconosciute dalla legge, comprese nei turni di ferie stabiliti; se si ritenga opportuno, dato che con il sistema in vigore viene ad essere danneggiata la totalità del personale, a volte anche con abusi e sperequazioni, dare disposizioni affinché vengano concesse 30 giornate di congedo (effettivo), come previsto dall'articolo 70 del regolamento in vigore.

Si chiede, infine, di conoscere perché presso la medesima amministrazione dell'I.N.P.S., ai dipendenti colpiti da infermità, nel corso della licenza, non venga riconosciuto il trattamento di malattia, per quanto riguarda l'assenza dal servizio, ma li si continui a

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

considerare in licenza, privandoli in tal modo del riposo annuale. (2547)

RISPOSTA. — L'articolo 70 del vigente regolamento per il personale dell'I.N.P.S., approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 18 febbraio 1938, stabilisce che gli impiegati, esclusi quelli in prova, fruiscono di un permesso annuale senza privazione dello stipendio, della durata di 30 giorni.

Tale disposizione è stata sempre interpretata, fin dalla sua prima applicazione, nel senso che i 30 giorni di ferie da concedere al personale debbano intendersi come un periodo continuativo di riposo di un mese nel quale quindi rimangono comprese le giornate festive e semifestive previste dalle vigenti disposizioni legislative, fatta eccezione per le festività iniziali o terminali rispetto al periodo stesso.

L'interpretazione della citata norma regolamentare è suffragata dalle norme in vigore presso le amministrazioni dello Stato ed altri enti pubblici previdenziali.

Per quanto concerne il trattamento di malattia a quei dipendenti che si ammalano durante il periodo di ferie, l'I.N.P.S. ha sempre ritenuto che il periodo di godimento delle ferie configura un particolare stato di quiescenza del rapporto di impiego, per il quale, anche se il beneficiario sia stato degente, si considera decorso, come ferie effettivamente godute, il tempo ad esse destinato, e, solo se l'impiegato non sarà in grado di riassumere servizio, gli potrà essere attribuito il previsto trattamento di malattia.

Si possono assicurare comunque gli interroganti che, in sede di formulazione del nuovo regolamento del personale, sulla base di criteri uniformi per i tre massimi enti previdenziali (I.N.P.S., « Inam » ed « Inail »), il problema sopraccennato sarà nuovamente esaminato per una eventuale diversa soluzione.

*Il Ministro: Bosco.*

ARENELLA E ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga opportuno impartire disposizioni all'amministrazione dell'I.N.P.S. affinché provveda ad abrogare l'articolo 5 del regolamento per il personale, in quanto, a parte il fatto che si tratta di una norma in contrasto con il principio della stabilità dell'impiego, per illegittimi provvedimenti adottati, a volte, dall'amministrazione in questione, ne sono derivati, prima ingenti danni mo-

rali e materiali ai lavoratori interessati, e poi, a seguito di sentenze riparatrici da parte della magistratura competente, notevoli oneri finanziari alla medesima amministrazione. (3366)

RISPOSTA. — La norma regolamentare, della quale gli interroganti chiedono l'abrogazione, prevede che il rapporto di impiego del personale dell'I.N.P.S. è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni. Soltanto in casi eccezionali l'I.N.P.S. non ha rinnovato alla scadenza il contratto di impiego senza che per altro in tali casi siano derivate conseguenze rimarchevoli.

Si informa tuttavia che la materia dovrà formare oggetto di esame in sede di rielaborazione del regolamento del personale dell'istituto in parola.

*Il Ministro: Bosco.*

ARENELLA E ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga superata la deliberazione del comitato esecutivo dell'I.N.P.S. del 12 giugno 1963, relativa al concorso interno, per esame orale e per titoli, a 1.425 posti di applicato, a seguito di quanto previsto nel punto 18° della deliberazione del 20 ottobre 1963, del consiglio di amministrazione dello stesso istituto, relativo all'accesso nelle qualifiche iniziali delle categorie esecutiva ed ausiliaria del personale fuori ruolo. (3367)

RISPOSTA. — Il concorso interno, cui si riferiscono gli interroganti, risulta ormai già espletato con il conseguimento da parte di tutti i partecipanti della prevista idoneità.

*Il Ministro: Bosco.*

ARENELLA E ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere in base a quali criteri presso l'amministrazione dell'I.N.P.S. con la circolare del 13 novembre 1962, n. 63165/P164, si sia voluta dare una interpretazione restrittiva alla concessione di una indennità per mansioni particolari, prevista a favore dei dipendenti che svolgono operazioni contabili, secondo il punto 2° della tabella F della deliberazione del consiglio di amministrazione, dello stesso istituto, del 27 luglio 1962, n. 60, nel testo modificato nella seduta del 25 ottobre 1962. (3369)

RISPOSTA. — Le norme che disciplinano, a decorrere dal 1° luglio 1962, l'attribuzione di indennità a dipendenti dell'Istituto nazio-

nale della previdenza sociale che svolgono mansioni particolari sono state fissate con delibera 30 luglio 1963, n. 90, del consiglio di amministrazione del predetto istituto, in occasione del riordinamento delle carriere e del trattamento economico del personale dei tre massimi enti previdenziali (I.N.P.S., « Inam » ed « Inail »).

Risulta che la predetta deliberazione è stata applicata nei suoi precisi termini senza che ad essa sia stata data, in alcun caso, interpretazione restrittiva.

*Il Ministro: Bosco.*

**BASSI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare il Governo per ottenere il sollecito rilascio dei motopesca mazaresi *Nuovo Lampo* e *Luigi Emilio*, arbitrariamente sequestrati dalle vedette tunisine la sera del 22 ottobre 1963 a 18 miglia da quella costa, con un fondale di 57 metri; per conoscere, altresì, se il Governo ritenga opportuno trarre spunto dal ripetersi di tali incresciosi episodi per denunciare i noti accordi di pesca italo-tunisini, recentemente conclusi in difformità al parere espresso dalle categorie interessate, e la cui progressiva applicazione non potrà che ulteriormente aggravare le condizioni della pesca italiana nel Mediterraneo centrale e compromettere l'auspicabile miglioramento dei rapporti di buon vicinato con la giovane repubblica tunisina. (2624)

**RISPOSTA.** — Come noto, l'accordo tra Italia e Tunisia del 1° febbraio 1963 consente ad un determinato numero di battelli italiani di esercitare la pesca in acque tunisine nell'ambito di zone delimitate e precisate nell'accordo stesso (articolo 2 e seguenti). Al di fuori di queste zone, l'accordo individua e definisce altre « zone riservate », dove invece l'esercizio della pesca non è consentito (articolo 1).

Ciò premesso, precisasi che i due motopescherecci di che trattasi furono catturati da una motovedetta tunisina al largo dell'isola di Gerba alle ore 18 circa del giorno 22 ottobre 1963, e dirottati a Sfax. Motivo del fermo fu che la pesca si stava svolgendo entro la zona vietata ai nostri battelli in base al vigente accordo italo-tunisino e delimitata dalla linea batimetrica dei 50 metri.

La violazione di tali limiti è stata sostenuta dalle autorità tunisine che procedettero al fermo; è stata confermata nei processi verbali d'interrogatorio degli equipaggi: inoltre, è

stata, purtroppo, aggravata dal comportamento del *Luigi Emilio* il quale, accortosi del fermo del *Nuovo Lampo* che operava a circa un miglio verso la costa, mise la prua verso il largo inducendo la motovedetta all'inseguimento.

In tali circostanze riuscirono vani i tentativi dell'ambasciata di ottenere il rilascio immediato dei natanti. A seguito degli ulteriori interventi effettuati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della marina mercantile e dalla rappresentanza diplomatica italiana a Tunisi, e grazie all'interessamento personale del Presidente della Repubblica tunisina, è stato possibile estinguere in via amministrativa il procedimento giudiziario iniziato presso il tribunale di Sfax, che avrebbe potuto altrimenti portare a gravi sanzioni, non escluse — per il natante che aveva tentato la fuga — la stessa confisca.

Per quanto concerne, in particolare, i dubbi sollevati dall'interrogante in merito alla convenienza dell'attuale accordo e di alcune sue clausole (che asseriscono condivisi dalla maggioranza del celo armatoriale e peschereccio siciliano) si deve fare osservare che circa l'estensione delle acque riservate di pesca, nella zona da Ras Kapoudia al confine libico, secondo la linea batimetrica dei 50 metri, ai motopescherecci italiani era stato interdetto di operare in quelle acque fin dal 1951. Non si può inoltre non tener conto dell'impegno del governo tunisino a destinare la suddetta zona a finalità di ripopolamento ittico, il che permetterà anche un maggior pescato ai motopescherecci italiani che operano nelle acque adiacenti, e che, comunque, resta consentito nella medesima zona il « passaggio inoffensivo », ossia senza pescare, dei battelli italiani.

Quanto al contenuto dell'accordo italo-tunisino e alla sua applicazione nei confronti delle nostre marinerie siciliane si osserva che nessuna reazione contraria risulta manifestata fra i pescatori di Palermo, Sciacca e Porto Empedocle, non meno interessati di quelli mazaresi; fra questi ultimi inoltre si annoverano 31 armatori che in un primo tempo si erano rifiutati di ritirare i permessi di pesca ottenuti che hanno poi provveduto al loro ritiro versando il relativo importo. Ed aggiungasi che per la compilazione degli elenchi relativi ai motopescherecci che intendono pescare nelle acque tunisine diverse sono le marinerie pescherecce della Sicilia che hanno risposto positivamente, dimostrando così pieno gradimento ad ottenere il rilascio dei permessi di pesca di che trattasi.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

Va ricordato, a conclusione di quanto precede, che la mutata situazione politico-economica e l'affermarsi di nuove sovranità nazionali nel bacino del Mediterraneo ha provocato, di necessità, un cambiamento anche nello specifico e delicato settore dell'attività peschereccia, del quale le precedenti possibilità della nostra flotta non potevano non risentire. Nella nuova situazione, la carenza di accordi specifici potevano essere (ed in qualche caso fu) fonte di incidenti; e lo scopo di questo come di altri analoghi accordi è stato di regolare la materia per evitare il verificarsi di simili episodi in avvenire e rinsaldare i vincoli di buon vicinato con le nuove repubbliche rivierasche del Mediterraneo, nel reciproco rispetto di esigenze essenziali.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.*

**BERNETIC MARIA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravi danni provocati e dell'indignazione suscitata dai procedimenti di espropriazione in corso da parte dell'Ente porto industriale di Trieste nei confronti di numerosi proprietari di terreni e coltivatori diretti in una zona dei comuni di San Dorligo della Valle e di Muggia, tra le più fertili esistenti nel territorio di Trieste nel quale scarso è il terreno coltivabile.

L'Ente porto industriale procede agli espropri in base all'ordine n. 66 del cessato governo militare alleato, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del territorio di Trieste del 1° maggio 1953 e mantenuto in vigore dal commissario generale del Governo per il territorio di Trieste dopo il subentro dell'amministrazione italiana. Il procedimento di espropriazione, così attuato, non tiene in alcun conto i diritti degli espropriandi, garantiti a norma dell'articolo 42 della Costituzione repubblicana, non offre garanzie procedurali, né assicura in alcun modo una giusta stima del valore reale degli immobili e quindi un equo indennizzo agli espropriati. Al contrario, l'Ente porto industriale pubblica l'elenco dei beni da espropriare, indicando il prezzo offerto, che non valuta per niente l'avvenuta edificazione di case di abitazione o di altre costruzioni sul fondo da espropriare. E ciò, con una interpretazione restrittiva ed assurda di un articolo dello stesso ordine 66 dell'ex governo militare alleato che pur si richiama alla legge n. 2359 del 1865 in materia di espro-

priazioni per pubblica utilità. L'espropriato viene a trovarsi, in tal modo, nelle condizioni di essere privato del terreno e della casa di abitazione e di non sapere nulla finché non gli viene notificato il decreto definitivo di esproprio con cui gli si comunica l'importo per l'indennizzo, stabilito, unilateralmente, senza una vera e propria perizia e senza interpellare il tribunale.

Di fronte a questa situazione, l'interrogante chiede al Presidente del Consiglio ed ai ministri interrogati quali provvedimenti intendano prendere per assicurare ai cittadini colpiti da un simile procedimento di espropriazione la possibilità di tutelare i propri legittimi interessi secondo i principi della Costituzione repubblicana e se ritengano di intervenire per rendere operante la citata legge fondamentale sulle espropriazioni del 1865, n. 2359, e per l'abrogazione, quindi, del surrichiamato ordine 66 dell'ex governo militare alleato.

L'interrogante fa presente la necessità di un urgente intervento in considerazione del grave danno subito da famiglie che si vedono privare di un patrimonio, spesso frutto dei sacrifici di tutta una vita o di più generazioni. (3580)

**RISPOSTA.** — L'Ente del porto industriale di Trieste è un ente di diritto pubblico istituito nel 1949 con il compito di promuovere la creazione, entro un'area appositamente delimitata, di stabilimenti industriali e con facoltà, tra l'altro, di espropriare gli immobili occorrenti all'attuazione dei propri fini istituzionali.

La procedura per le espropriazioni promosse dall'ente — disciplinata dall'ordine dell'ex G.M.A. n. 66 del 1953 e successive modifiche — si inizia con la pubblicazione nel foglio degli annunci legali della provincia e all'albo dei comuni interessati, dell'elenco dei beni da espropriare con l'indicazione del prezzo offerto per ciascuno di essi: trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione la prefettura — servizi amministrativi — di Trieste ordina il deposito alla Cassa depositi e prestiti delle somme offerte e, a seguito della presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito, pronuncia l'espropriazione dei beni.

Tale procedura è abbreviata rispetto a quella prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ma è per altro conforme a quella vigente per le zone industriali di Apuania (decreto-legge 31 marzo 1948, n. 242), di Verona

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

(decreto-legge 24 aprile 1948, n. 579) e di altre zone industriali della Repubblica.

Per quanto concerne l'indennità di espropriazione, si fa presente che le norme dell'ordine n. 66 del 1953, come modificato dal decreto commissariale n. 248 del 1955, sono sostanzialmente identiche a quelle della legge del 1865: infatti detta indennità viene ragguagliata al puro valore venale dell'immobile al tempo dell'espropriazione.

In pratica, le indennità offerte vengono determinate su indicazione dell'ufficio tecnico erariale e sono approvate da una speciale commissione tecnico-immobiliare istituita presso l'ente e di cui fa parte lo stesso capo dell'U.T.E. Nell'indennità viene conteggiato, oltre al valore del terreno, dei frutti pendenti, dei danni causati dall'occupazione, ecc., anche quello delle eventuali costruzioni esistenti sul terreno medesimo.

L'Ente del porto industriale, comunque, prima di procedere ad espropriazioni, cerca di addivenire all'acquisto dei terreni necessari attraverso una normale trattativa ed anche dopo l'inizio della procedura di espropriazione la parte interessata ha la possibilità di concordare in via bonaria il prezzo, purché prima della scadenza del termine di 30 giorni concesso alla parte stessa per presentare opposizione avverso la misura dell'indennità all'autorità giudiziaria.

In ogni caso, qualora l'espropriato non sia soddisfatto del prezzo offerto, può ricorrere, ai sensi dell'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, all'autorità giudiziaria che determina l'indennità definitiva, sentito un consulente tecnico d'ufficio. È da rilevare che tale procedura non comporta alcun onere per l'espropriato nel caso che l'autorità giudiziaria riscontri la fondatezza dell'opposizione.

Come risulta da quanto sopra esposto, i diritti degli espropriandi in argomento, sia per quanto attiene ai criteri di valutazione dei beni sia per quanto riguarda la possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria avverso l'indennità offerta, sono pienamente tutelati in assoluta conformità alle disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

L'Ente dal 1949 ad oggi ha acquistato od espropriato circa 6 milioni di metri quadri di terreno. Pochissime sono state le opposizioni all'autorità giudiziaria ed anche queste si sono concluse, in genere, con la fissazione di indennità lievemente superiori a quelle offerte dall'ente.

*Il Ministro dell'industria e del commercio: MEDICI.*

BIAGGI FRANCAANTONIO, CAPUA E CASSANDRO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dell'industria e commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per risolvere la preoccupante situazione di incertezza in cui attualmente si trovano i privati utenti delle concessioni per l'esercizio dei ponti radio, a seguito della delibera adottata dal consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi che sembra orientata a negare il rinnovo delle concessioni in atto.

Gli interroganti fanno presente che l'utenza dei ponti radio comprende aziende che rappresentano i più vitali settori della vita economica nazionale nei quali l'opportunità di valersi di questo moderno mezzo di comunicazione è sempre più sentita per esigenze tecniche ed amministrative, specie se si tiene presente l'insufficienza del servizio telefonico pubblico per le comunicazioni interurbane.

(1935)

RISPOSTA. — Il problema attinente al rilascio delle concessioni per l'impianto e l'esercizio di ponti radio telefonici ad uso privato sta formando oggetto di studio, in relazione al disposto dell'articolo 251 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, che subordina il rilascio stesso all'esistenza di ragioni di pubblico interesse.

Per intanto sono state rinnovate, limitatamente ad un breve periodo, le concessioni in corso.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: RUSSO.*

BIGNARDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano proporre — ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze — per eliminare, o quanto meno ridurre, gli inconvenienti derivati dal defluire di scoli industriali nelle acque del basso Lamone, dal territorio faentino alla foce: infiltrazioni di acque impure nei pozzi finitimi, aria maleolente lungo il corso del fiume, grave mortalità del pesce.

(2426)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento di taluni servizi di questo Ministero, la materia degli inquinamenti delle acque interne dagli scarichi dei residui delle lavorazioni industriali rientra nella competenza delle ammi-

nistrazioni provinciali e questo Ministero medesimo non ha mancato di richiamare, con apposite circolari, l'attenzione delle amministrazioni stesse sulla importanza del problema, invitandole a rivedere anche le autorizzazioni di scarico già in atto, allo scopo di controllare che le opere a suo tempo prescritte siano ancora rispondenti alle funzioni.

Per quanto concerne in particolare l'inquinamento segnalato s'informa che l'amministrazione provinciale di Ravenna, all'uopo interessata da questo Ministero e da quello della sanità, con ordinanza del 17 gennaio 1963, ha revocato tutte le autorizzazioni concesse anteriormente al 1961, invitando tutte le ditte, i cui stabilimenti versano i rifiuti delle proprie lavorazioni nelle acque del fiume Lamone, a presentare nuove domande corredate dai relativi progetti degli impianti di depurazione.

La quasi totalità delle ditte ha già ottemperato a quanto disposto dai competenti organi.

È stata altresì istituita una commissione di vigilanza, con il compito di effettuare sopralluoghi alle industrie operanti in quella provincia per controllare l'esistenza e l'efficienza degli impianti di depurazione.

L'ufficio del medico provinciale di Ravenna, che segue anch'esso con attenzione il problema con un funzionario medico che fa parte della accennata commissione di vigilanza, ha comunicato di non avere elementi che confermino la lamentata infiltrazione di acque impure nei pozzi finitimi ed i gravi danni al patrimonio ittico.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* FERRARI AGGRADI.

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per facilitare il credito agevolato a medio termine alle imprese artigiane, oggi in difficoltà per la stasi determinatasi nelle relative operazioni; in particolare chiede se intenda attuare la preannunciata assegnazione alla Artigiancassa di un ulteriore fondo di rotazione di 30 miliardi, nonché l'auspicato ripristino delle agevolazioni fiscali già previste per le operazioni effettuate tramite l'Artigiancassa precedentemente al luglio 1962. (4148)

RISPOSTA. — Il disegno di legge recante, tra l'altro, l'aumento di 30 miliardi di lire del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane è stato esaminato

ed approvato dalla VI Commissione permanente (finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 12 febbraio 1964, in sede legislativa.

Per quanto riguarda il ripristino delle agevolazioni fiscali vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1962, n. 1228, sul trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine, si fa presente che proposta di legge a tal fine è stata presentata dai deputati De Marzi Fernando ed altri (atto Camera n. 204). Detta proposta risulta assegnata alla VI Commissione permanente della Camera dei deputati in sede referente.

*Il Ministro:* MEDICI.

BOTTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga necessario accelerare l'attuazione del progetto di costruzione del palazzo degli uffici finanziari della città di Varese per dare idonea sistemazione agli uffici delle imposte dirette e indirette. (3681)

RISPOSTA. — L'attuazione del progetto di costruzione del palazzo degli uffici finanziari di Varese è particolarmente seguita dalle amministrazioni delle finanze e del tesoro, che ben conoscono la indilazionabile necessità di una sua urgente realizzazione.

Detta opera è compresa in un programma di costruzioni edilizie più vasto ed interessante più sedi, per il quale sono in corso di definizione con le altre amministrazioni interessate all'iniziativa e con gli organi consultivi e di controllo le modalità per procedere alla più accurata e sollecita attuazione dei progetti: la costruzione dell'edificio degli uffici finanziari di Varese risulta comunque inserita nel gruppo di progetti da realizzare nella prima fase di attuazione dell'anzidetto programma.

*Il Sottosegretario di Stato:* VALSECCHI.

BUFFONE. — *Ai Ministri della difesa e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se si ravvisi o meno l'opportunità di disporre perché si prescindano dai requisiti di cui alla tabella n. 7 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per la valutazione e l'avanzamento degli ufficiali piloti delle categorie in congedo, in servizio presso le società di navigazione aerea, in qualità di comandanti o di piloti. Ciò in considerazione del fatto che:

1) trattasi di personale con obbligo continuativo di volo (minimo 50 ore mensili);

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

2) detto personale è sottoposto semestralmente a controlli sanitari e di volo, nonché a controlli annuali di linea, per cui è altamente qualificato ed addestrato. (3890)

**RISPOSTA.** — La questione cui si riferisce l'interrogante è nota a questa amministrazione e sarà tenuta presente nell'occasione di altre eventuali modifiche alla vigente legislazione sull'avanzamento degli ufficiali.

*Il Ministro della difesa:* ANDREOTTI.

**CAPUA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se ritengono opportuno:

1) che venga nominata una commissione d'inchiesta che controlli — per tutta l'Italia meridionale — gli elenchi dei disoccupati involontari in agricoltura e le eventuali iscrizioni illegittime dei lavoratori agricoli nel settore industriale e siano accertate le erogazioni mensili fatte illegittimamente da tutte le province del Mezzogiorno che si presume ammontino alla considerevole cifra di quaranta miliardi mensili;

2) che sia annullato l'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, che blocca e proroga fino alla fine dell'annata agraria 1964-65 gli elenchi nominativi dei lavoratori dell'agricoltura, in vigore al 25 giugno 1962, in quanto già nel 1962 detti elenchi erano inflazionati e successivamente, giorno per giorno, sono diminuiti sensibilmente i lavoratori addetti all'agricoltura;

3) che a decorrere dal 25 giugno 1962 in poi siano accertati, a mezzo di commissione d'inchiesta, e per tutta l'Italia meridionale, detti elenchi nominativi dei lavoratori (già braccianti agricoli) sensibilmente inflazionati. (3119)

**RISPOSTA.** — Il titolo per l'insorgenza del diritto alla indennità di disoccupazione, per i lavoratori agricoli, deriva dall'iscrizione negli elenchi nominativi. Tali elenchi nominativi sono attualmente bloccati per legge fino all'annata agraria 1964-65.

L'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, stabilisce, infatti, che nelle province in cui era in vigore, alla data del 25 giugno 1962, il sistema di accertamento dei contributi agricoli unificati basato sull'impiego medio presunto di manodopera per ettaro-coltura, gli elenchi nominativi dei lavoratori, in vigore alla suddetta data del 25 giugno 1962,

costituiscono, fino all'annata agraria 1964-65 e — salva nuova diversa disciplina legislativa della materia — titolo valido per il conseguimento delle prestazioni da parte dei lavoratori.

Si ritiene opportuno fare altresì notare che il blocco degli elenchi fino al 1964-65 è stato voluto dal Parlamento, in sede di emendamento al progetto di legge governativo che prevedeva una diversa normativa.

Per quanto riguarda la concreta erogazione della indennità di disoccupazione, essa avviene su documentazione formalmente ineccepibile, raccolta dopo apposita istruttoria delle domande di disoccupazione.

Ovviamente, ciò non esclude l'espletamento della più assidua azione, come, d'altro canto, finora è stato fatto, per perseguire gli eventuali abusi, pur se non è facile procedere, in base ad indicazioni generiche, in un campo in cui questo Ministero non ha alcun potere o discrezionalità riguardo ai presupposti giuridici (iscrizione negli elenchi nominativi) che danno titolo alla indennità di disoccupazione a tutti i lavoratori iscritti che risultino in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1923.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* BOSCO.

**CASSANDRO.** — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se ritengono opportuno fare adottare, da parte degli organi competenti, il metodo spettrofotometrico elaborato dal professor Brogioni per la determinazione del tipo di sfarinato impiegato nella produzione di paste alimentari.

Detta tecnica di laboratorio, che anche l'associazione internazionale degli industriali semolieri di Bruxelles ha chiesto sia adottata, consente di determinare la percentuale di sfarinato di grano tenero immesso nelle semole e paste alimentari.

Si fa presente infine che l'adozione del metodo di accertamento avrebbe favorevole ripercussione sull'industria dei semolifici da tempo in crisi particolarmente nel meridione e nelle province di Bari e Foggia, e varrebbe altresì a garantire la genuinità del prodotto. (3493)

**RISPOSTA.** — Questo Ministero ha provveduto a far sperimentare dall'Istituto superiore di sanità il metodo del professor Manlio Brogioni, per il rinvenimento di sfarinati di grano tenero nei prodotti di grano duro, che, dai

controlli eseguiti, si è dimostrato perfettamente valido allo scopo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal canto suo, ha incoraggiato gli studi del professor Brogioni, che è stato anche chiamato a far parte della commissione per l'accertamento dei tipi e delle caratteristiche delle paste alimentari, di cui al decreto ministeriale 14 marzo 1960, ricevendone aiuti e stimolo a continuare nelle sue indagini nel particolare campo.

Poiché sono all'esame del Parlamento le proposte di legge del deputato Bartole e del deputato De Marzi (atti Camera nn. 594 e 718), che prevedono una nuova disciplina nel settore della lavorazione e del commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, mentre uno schema di disegno di legge è in corso di predisposizione presso i Ministeri interessati, si assicura che, in sede di regolamentazione delle nuove norme, sarà tenuta nel debito conto la metodologia Brogioni.

*Il Ministro della sanità: MANCINI.*

**CIANCA.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto l'amministrazione militare a respingere la domanda presentata dalla cooperativa auto-trasportatori fiorentini, tendente ad ottenere l'iscrizione nell'albo dei fornitori ed appaltatori dell'amministrazione stessa.

Poiché la cooperativa è in possesso di tutti i requisiti richiesti ed ha ottemperato a tutte le formalità richieste ed inoltre già da tempo svolge attività per conto della pubblica amministrazione, il mancato accoglimento della domanda fa nascere il sospetto che l'amministrazione abbia voluto compiere una inammissibile discriminazione politica. (3876)

**RISPOSTA.** — L'albo dei fornitori ed appaltatori è un elenco di ditte di fiducia che l'amministrazione militare tiene presenti, con preferenza ma non esclusivamente, negli inviti a gare di appalto o fornitura.

L'iscrizione nell'albo delle ditte aspiranti è quindi un atto della più ampia discrezionalità.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

**CROCCO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti immediati egli intenda adottare nei confronti della già tristemente nota ditta Annunziata di Ceccano (Frosinone), la quale, dopo essersi rifiutata di partecipare agli incontri richiesti dai sindacati, è venuta

nella grave determinazione di sospendere sino al 1° luglio 1963, 425 operai sui 480 che costituiscono il suo organico.

La tempestività dell'intervento è soprattutto sollecitata dalla necessità di evitare ogni ulteriore deterioramento degli operai verso eventi che occorre assolutamente prevenire, tanto più che in questi giorni, come non mai, è ancora palpitante fra le maestranze dell'Annunziata il ricordo del loro compagno di lavoro Luigi Mastrogiacomo, il quale proprio nel mese di giugno 1962, in una analoga situazione, degenerata a causa della miope intransigenza e della retriva e irriducibile mentalità dell'amministrazione dell'Annunziata, pagava con la vita la giusta richiesta di migliori condizioni salariali. (37, già orale)

**RISPOSTA.** — La controversia sindacale insorta in seno al saponificio Annunziata di Ceccano a seguito di rivendicazioni economiche e normative avanzate dai lavoratori dipendenti, dopo ripetuti interventi di conciliazione svolti dal Ministero del lavoro, trovò soluzione in sede locale il giorno 11 luglio 1963.

In tale occasione fu sottoscritto un accordo tra la ditta in questione e tutti i sindacati dei lavoratori, in virtù del quale l'impresa si è impegnata a corrispondere una indennità *una tantum* di lire 25 mila per il 1963 ed allo stesso titolo la somma di lire 10 mila per il 1964.

La fabbrica fu pertanto riaperta ed in seno ad essa è tornata la normalità.

*Il Ministro: BOSCO.*

**CROCCO.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quale sia la posizione previdenziale dei lavoratori italiani residenti in Libia e quale trattamento venga ad essi riservato dopo l'accordo del 1957 intercorso col governo di Tripoli, con il quale tutti i contributi versati dai lavoratori, senza alcun preavviso agli interessati, vennero ceduti al nuovo ente libico I.N.A.S.; e per conoscere se gli risultati, in particolare, che una commissione, in rappresentanza dei lavoratori italiani in territorio libico, ha consegnato all'ambasciatore d'Italia a Tripoli due memoriali: uno espone la critica posizione previdenziale in cui essi si trovano, l'altro contiene un invito al Governo italiano a concordare con la Libia la possibilità di evitare agli italiani pensionati che rimpatriano di perdere la pensione assicurativa acquisita. (3956)

RISPOSTA. — La questione del trasferimento dei contributi previdenziali versati da nostri connazionali dall'I.N.A.S. libico all'I.N.P.S. italiano e la questione del cumulo dei periodi assicurativi e della perequazione delle pensioni sono state oggetto di particolare interessamento di questo Ministero e di quello del lavoro e della previdenza sociale.

Il trasferimento delle posizioni assicurative dall'I.N.A.S. all'I.N.P.S. è stato attuato con l'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 643, per tutti i connazionali che hanno lasciato il territorio libico anteriormente al 1° luglio 1957. L'accordo del 1956 non affrontò tuttavia il problema dei rimpatri successivi a tale data, poiché si pensava che esso si sarebbe contenuto in limiti molto inferiori a quanto invece è poi avvenuto.

Da parte libica non si è contrari, comunque, al trasferimento all'I.N.P.S. dei contributi previdenziali dei connazionali rimpatriati successivamente al 1° luglio 1957. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sarebbe disposto a stabilire questa eventualità in un progetto di accordo bilaterale italo-libico di sicurezza sociale.

È infatti attualmente allo studio la possibilità di una sollecita conclusione di tale accordo. Date tuttavia le notevoli differenze riscontrabili fra le due legislazioni in materia esistono certamente molteplici difficoltà da superare dovendosi, fra l'altro, tener conto anche della diversità di importanza che la soluzione del problema riveste per i due paesi.

È stata interessata la nostra ambasciata a Tripoli perché sia richiesto alle autorità libiche il testo integrale di tutte le disposizioni vigenti in Libia in materia di assicurazioni sociali, per poter permettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di predisporre, sulla base di esso, un progetto di convenzione che costituisca la base delle trattative per la conclusione dell'accordo.

Per quanto concerne il cumulo dei periodi assicurativi e la perequazione delle pensioni, la questione è stata parzialmente risolta dall'articolo 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, in base al quale i cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono già state trasferite dall'I.N.P.S. all'I.N.A.S. in forza dell'articolo 12 del citato accordo italo-libico del 2 ottobre 1956 e che abbiano acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica, o che matureranno tale diritto entro il 31 dicembre 1965, riceveranno dall'I.N.P.S., a totale carico dello Stato italiano, una inte-

grazione della pensione libica fino al raggiungimento del trattamento minimo previsto dalla nostra legislazione.

La predetta legge, pertanto, assicura solo il minimo della pensione italiana. Per quanto riguarda la possibilità che il trattamento di pensione a favore dei connazionali che hanno versato per lunghissimo tempo (taluni, anche per 30 anni) i loro contributi assicurativi e che desidererebbero ora ottenere una pensione uguale a quella di coloro che in Italia hanno versato contributi di equivalente entità, è stato interessato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

È tuttavia da considerare che — come si è detto sopra — la definizione della questione dovrà essere ricercata in sede internazionale, con specifici accordi con il governo libico.

*Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.*

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga opportuno eliminare la sperequazione oggi esistente nel trattamento economico e nella posizione di stato fra i dipendenti civili dell'amministrazione militare e gli ufficiali e sottufficiali delle forze armate in caso di loro prolungata assenza dal servizio per malattia. (4236)

RISPOSTA. — La questione dell'adeguamento delle norme che regolano il trattamento economico e giuridico degli ufficiali e sottufficiali in caso di infermità ai nuovi principi introdotti nello statuto degli impiegati civili dello Stato sta formando oggetto di approfondito studio.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

D'ALESSIO E PAJETTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza che agli incaricati civili in servizio presso le stazioni meteorologiche dell'aeronautica militare è riservato un trattamento giuridico ed economico in base al quale: possono essere licenziati a giudizio insindacabile delle amministrazioni e senza alcun indennizzo; non competono loro gli assegni familiari, la tredicesima mensilità, miglioramenti o adeguamenti in rapporto al costo della vita; non godono di forma alcuna di pensione; percepiscono stipendi estremamente bassi anche dopo molti anni di servizio; per sapere, inoltre, se si intendano prendere provvedimenti al fine di normalizzare la situazione di questi lavoratori. (2978)

RISPOSTA. — Per il rilevamento di dati meteorologici locali, l'aeronautica si avvale di persone del posto (generalmente sottuffi-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

ciali a riposo, ricevitori postali, impiegati comunali e soprattutto casalinghe) che liberamente si assumono l'incarico dietro un compenso mensile, maggiorato di eventuali premi bimestrali e annuali in relazione al numero dei bollettini compilati e trasmessi. La posizione di detti incaricati è quella di privati assuntori di un servizio, il quale consiste in semplici rilevamenti, effettuati generalmente di giorno, e nella trasmissione di dati al più vicino centro di raccolta. Trattasi cioè di un servizio né faticoso né continuo che, in genere, non distoglie dalle occupazioni abituali, tanto più che gli incaricati possono farsi sostituire, con il gradimento dell'amministrazione, da altra persona.

La sopraindicata configurazione giuridica dell'incarico esclude la possibilità di instaurare con gli interessati un regolare rapporto di impiego con conseguente estensione di istituti previdenziali e assistenziali.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

D'AMATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere le effettive ragioni che determinano l'agitazione sindacale a carattere nazionale degli impiegati bancari e per sapere, di fronte al nuovo sciopero indetto per il 2 e 3 dicembre 1963, se e quali interventi il Governo intenda adottare per risparmiare all'economia nazionale nuovi danni e per agevolare la ricerca di un equo accordo che assicuri agli impiegati di banca un idoneo trattamento economico e normativo. (452, già orale)

RISPOSTA. — L'agitazione dei lavoratori del settore del credito è stata composta a seguito dell'accordo raggiunto presso il Ministero del lavoro il 19 dicembre 1963. L'accordo predetto prevede che le trattative per la stipula del nuovo contratto collettivo di lavoro abbiano inizio entro il mese di febbraio 1964 — previa presentazione delle richieste da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori — e che la decorrenza del nuovo contratto collettivo sia comunque fissata al 1° luglio 1964 agli effetti normativi e al 1° giugno dello stesso anno ai fini del trattamento economico tabellare. L'accordo prevede, infine, la corresponsione ai dipendenti bancari della somma di lire 120 mila da erogarsi in tre rate, la prima entro il 20 gennaio, la seconda entro il 20 aprile e la terza entro il 20 giugno del 1964.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* BOSCO.

DE CAPUA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza della insufficienza del numero dei portalettere in servizio nel comune di Troia (Foggia). L'interrogante fa presente che i due dipendenti attuali risultano impegnati in un doppio turno e tuttavia non riescono a far fronte alle necessità di quella popolazione, il cui abitato si è notevolmente prolungato sia dal lato nord sia da quello sud-est.

In conseguenza, l'interrogante chiede di conoscere se ritenga possibile:

1) disporre l'aumento di un terzo portalettere in modo da consentire la divisione dell'abitato in tre zone;

2) dotare il servizio del recapito dei pacchi a domicilio di un furgoncino a motore;

3) dotare il fattorino telegrafico di una bicicletta che valga a rendere più celere il servizio di recapito. (3323)

RISPOSTA. — Attualmente l'organizzazione del servizio di recapito delle corrispondenze a Troia è articolata su due portalettere i quali, oltre all'effettuazione di due giri giornalieri, eseguono anche il recapito dei pacchi e la vuotatura delle due cassette d'impostazione installate in quella località. Il limitato numero dei pacchi da recapitare a domicilio non consente l'istituzione di un servizio di recapito motorizzato, né giustifica la nomina di un apposito portapacchi. Tuttavia questa amministrazione è venuta della determinazione di aumentare di una unità il numero dei portalettere, in modo da ottenere la divisione dell'abitato in tre zone di recapito, come auspicato dall'interrogante. Dall'attuazione di detto provvedimento trarrà giovamento anche il recapito dei pacchi, che potrà essere effettuato con maggiore celerità.

Per quanto concerne, infine, il punto 3) dell'interrogazione, si fa presente che a Troia provvede alla consegna dei telegrammi e degli espressi non un fattorino legato da rapporto d'impiego all'amministrazione, bensì un prestatore d'opera autonomo, il quale per l'espletamento dell'incarico è libero di servirsi di qualsiasi mezzo di locomozione di cui eventualmente disponga e che creda di impiegare, senza però che l'amministrazione stessa, data la natura del rapporto, sia tenuta a corrispondergli un compenso aggiuntivo per l'uso del veicolo.

Si aggiunge che non è consentito istituire a Troia un posto di ruolo di fattorino telegrafico, in quanto i telegrammi e gli espressi

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

da recapitare colà non raggiungono la media mensile (800 pezzi) richiesta dall'articolo 7 della legge 2 marzo 1963, n. 307.

*Il Ministro: Russo.*

DE CAPUA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponda al vero la notizia della soppressione della caserma dei carabinieri nel comune di Alberona (Foggia).

Trattasi di un comune che conta oltre tremila abitanti, nella maggior parte dediti ai lavori dei campi: sicché ciascuno vive in campagna e ritorna nel proprio paese solo in occasione delle grandi festività. Pertanto le abitazioni restano, per la più gran parte dell'anno, incustodite, anche perché non esiste un corpo di vigilanza notturna e se di rado si verificano furti e fatti di cronaca nera, bisogna darne atto e merito proprio al costante servizio svolto dai benemeriti tutori dell'ordine pubblico. Inoltre, per la sua posizione geografica, il comune di Alberona, come pure gli altri comuni del circondario, è afflitto per vari mesi dell'anno dalla neve, per cui resta a volte bloccato, per vari giorni dell'anno. Infine, il comune di Alberona, per la salubrità del suo clima e per la purezza delle sue acque locali, richiama non pochi villeggianti durante la stagione estiva.

Per quanto suesposto l'interrogante chiede se il ministro ritenga indispensabile che la caserma dei carabinieri non venga soppressa, anche tenuta presente la recente comunicazione della concessione straordinaria di un mutuo di venti milioni per la costruzione di una nuova e più efficiente sede del comando dei carabinieri. (3446)

RISPOSTA. — È stato rilevato da qualche tempo un certo squilibrio nel rapporto tra mezzi e compiti assegnati ai reparti minori dell'arma dei carabinieri. Infatti, mentre talune stazioni hanno visto aumentare continuamente il loro impegno operativo per sopravvenute esigenze ambientali e per la mutata situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, altre, invece, hanno subito col tempo una notevole riduzione di attività. Il comando generale dell'arma ha, pertanto, ritenuto di procedere alla revisione dell'ordinamento territoriale dell'arma, al fine di adeguarlo alle reali necessità dei servizi. Nel quadro di tale riordinamento e tenuto conto delle mutate esigenze ambientali, è stata disposta la soppressione in diverse zone di numerose stazioni dei carabinieri, tra le quali quella di Alberona, che nell'anno testè trascorso ha effettuato soltanto 15 interventi in materia di

polizia giudiziaria (lesioni accidentali e ingiurie, una truffa e due pascoli abusivi).

Con l'attuazione di detto provvedimento il territorio della stazione sarà affidato a quella limitrofa di Roseto Valfortore che, dotata di sufficienti mezzi di collegamento e di locomozione e adeguatamente rinforzata nell'organico, è in grado di provvedere con efficacia alla necessaria vigilanza.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:*  
CECCHERINI.

DE CAPUA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia informato dello stato più che precario degli uffici finanziari (delle imposte dirette e del registro) siti nel comune di Putignano (Bari). Ai predetti uffici — in vecchi locali quello del registro ed in nuovi quello delle imposte dirette, ma tutti insufficienti ed inadatti agli odierni criteri di funzionalità dei pubblici servizi — fanno capo le popolazioni dei comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Noci, Turi, oltre a Putignano, cioè ben 81.984 cittadini.

L'interrogante chiede di conoscere se l'amministrazione centrale finanziaria ritenga di poter risolvere la situazione installando gli uffici stessi in locali più idonei e dotandoli di scaffali e suppellettili idonei alla importanza dei servizi stessi. (3731)

RISPOSTA. — In ordine a quanto rappresentato, si dà assicurazione all'interrogante che il Ministero delle finanze non mancherà di prospettare al provveditorato generale dello Stato tutte le esigenze dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Putignano, ai fini di una migliore attrezzatura e funzionalità dei loro servizi.

In merito all'eventuale scelta di altri locali per una diversa e più idonea sistemazione nella sede di Putignano degli uffici finanziari anzidetti, va considerato che un cambio di locali non è attualmente possibile in quanto:

a) i locali assegnati in uso all'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Putignano, per complessivi 11 vani utili, sono di proprietà privata e sono stati assunti in locazione per la durata di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1962, sulla base dei pareri favorevoli espressi a suo tempo dagli uffici competenti dell'amministrazione finanziaria;

b) l'ufficio del registro di Putignano è allocato in un edificio di proprietà del comune, nel quale sono sistemati anche altri uffici comunali e statali. L'affittanza dei detti locali.

per complessivi sette vani, non è stata più regolarizzata dopo il 31 ottobre 1963, data di cessazione del regime vincolistico, in quanto l'autorità giudiziaria dovrà decidere sull'azione promossa dal demanio dello Stato, con citazione in data 2 novembre 1961, per rivendicare la proprietà dell'intero fabbricato.

Nel concordare, pertanto, con l'interrogante circa il fatto che i locali di che trattasi non risultano adeguati alle necessità dell'ufficio del registro di Putignano, si assicura che è già stato deciso di prendere in esame una più idonea sistemazione dell'ufficio non appena concluso il giudizio in corso.

*Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.*

DI LORENZO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali iniziative concrete intendano adottare per sottrarre ad una direzione privatistica — a solo beneficio dei gruppi monopolistici — il centro interaziendale di addestramento professionale, costituito in Priolo (Siracusa), e per la cui messa in opera la Cassa per il mezzogiorno ha stanziato un miliardo e 400 milioni di pubblico denaro, al fine di assicurarne una democratica gestione pubblica, che per gli orientamenti didattici e l'imparzialità nella selezione e qualificazione degli allievi sia capace di imprimergli un indirizzo conforme agli interessi generali della provincia di Siracusa, nel quadro di uno sviluppo democratico e antimonopolistico della nostra economia. (2556)

RISPOSTA. — Il centro interaziendale di addestramento professionale di Priolo, costruito con finanziamenti della Cassa per il mezzogiorno, è gestito per il tramite di una associazione appositamente costituita, dotata di personalità giuridica di diritto privato. Il consiglio di amministrazione del centro — a norma di statuto — è composto da tre rappresentanti della Cassa per il mezzogiorno, da un rappresentante del Ministero del lavoro e da tre rappresentanti delle aziende industriali locali. Il carattere prevalentemente pubblico di gestione del centro, come sopra precisato, offre, di conseguenza, ogni garanzia circa la necessaria imparzialità nella selezione e qualificazione degli allievi.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.*

D'IPPOLITO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere per quali motivi, mentre un ramo del Ministero (aeronautica) ha accettato l'estensione a tutti gli ex dipendenti del trattamento al supplemento di indennità di cessazione del rapporto, in corrispondenza della tredicesima mensilità, assegno perequativo, indennità perequativa speciale, ecc., gli altri due rami dello stesso Ministero (esercito e marina) non osservano lo stesso comportamento, ma resistono ai ricorsi con eccezioni infondate. (3993)

RISPOSTA. — L'aeronautica militare ha provveduto alla riliquidazione dell'indennizzo per cessazione dal rapporto d'impiego secondo i criteri affermati dal Consiglio di Stato con decisione del 12 dicembre 1962, n. 800, soltanto nei riguardi degli ex dipendenti compresi nella decisione medesima. È in corso di esame, d'intesa col Ministero del tesoro, la questione dell'estensione dei cennati criteri agli altri interessati non ricorrenti.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

DURAND DE LA PENNE. — *Ai Ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se siano al corrente che agli ufficiali di complemento della marina, per i quali è in corso di trattazione la pratica di liquidazione del trattamento ordinario di quiescenza per il servizio militare prestato, viene ridotta da parte della previdenza marinara la pensione di cui sono in godimento per il servizio reso nella marina mercantile.

L'interrogante chiede pertanto ai ministri competenti se ritengano doveroso disporre che la riduzione della pensione corrisposta dalla previdenza marinara avvenga all'atto della consegna del libretto della pensione militare, nella considerazione che dall'inizio della pratica di quest'ultima pensione fino alla relativa definizione trascorre in genere un notevole periodo di tempo. (3261)

RISPOSTA. — La legge 27 giugno 1961, n. 550, ha concesso una pensione, a carico dello Stato, agli ex militari aventi determinati requisiti di servizio. Poiché alcuni degli aventi diritto sono già pensionati della Cassa nazionale per la previdenza marinara, nei loro confronti è diventato operante il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 31 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, il quale esclude la computazione ai fini delle pensioni che fanno carico ai fondi amministrati dalla cassa medesima, dei periodi di servizio mili-

tare ritenuti valevoli per la liquidazione di trattamenti pensionistici a carico dello Stato.

Pertanto la cassa, con effetto 1° luglio 1961, data da cui decorre l'efficacia della legge n. 550, sta procedendo al recupero delle maggiori somme corrisposte. Il recupero viene operato a mezzo di trattenute mensili pari ad un quinto della pensione marittima. Esso ha inizio, per ciascun interessato, allorché la cassa riceve la copia del decreto del Ministero difesa-marina di concessione del trattamento pensionistico statale.

Non è sembrato opportuno, come propone l'interrogante, di dare inizio alle trattenute dal momento in cui — provvedutosi agli altri adempimenti prescritti e definita anche formalmente la pratica — viene rilasciato il certificato di pensione, per evitare, nell'interesse degli stessi pensionati, l'accumularsi a loro carico di ulteriori maggiori somme da recuperare e, quindi, una riduzione della pensione più a lungo protratta nel tempo.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.*

**FABRI FRANCESCO.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti, nelle rispettive competenze, intendano con urgenza adottare in soccorso degli agricoltori dei comuni di Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, San Fior, San Vendemiano (Treviso), colpiti il 7 ottobre da una grandinata di eccezionale inusitata violenza, che ha distrutto completamente i raccolti autunnali e gravemente danneggiato le piante arboree, compromettendo le produzioni degli anni futuri.

L'interrogante chiede, in particolare, al ministro delle finanze se, in considerazione del danno valutato in oltre 200 milioni, rilevantisimo in relazione al territorio colpito dall'evento meteorico, ritenga di disporre particolari riduzioni od esenzioni tributarie, che tengano conto del mancato reddito, quanto meno, dell'anno in corso. (2204)

**RISPOSTA.** — Il competente ispettorato agrario di Treviso ha informato che i temporali accompagnati da vento e grandine susseguiti negli scorsi mesi di giugno, luglio, agosto, nonché il 6 settembre e il 5 ottobre del 1963 nel territorio di quella provincia, hanno causato danni di intensità variabile alle colture della vite, del frumento, del mais, del foraggio e a fruttiferi vari. Per altro, soltanto nell'agro di taluni comuni, come quelli di Cornuda, di Cordignano e di

Sarmede, l'incidenza di tali danni ha raggiunto, mediamente, il 40 per cento della produzione prevedibile aziendale. Comunque, funzionari del predetto ispettorato, subito dopo ogni evento, si sono recati nelle zone colpite, sia per accertare l'entità dei danni, sia per suggerire le norme tecniche da adottare per contenere le conseguenze delle manifestazioni meteoriche avverse, come la prevenzione contro l'insorgenza di attacchi di crittogame. Lo stesso ufficio, in ottemperanza alle disposizioni impartite da questo Ministero, ha accordato ai coltivatori che per effetto delle avversità di che trattasi hanno subito la perdita di prodotti, la priorità nella concessione delle provvidenze previste dalla nota legge 10 dicembre 1958, n. 1094, sulle sementi elette, come pure darà la precedenza assoluta alle domande che dovessero essere presentate dagli agricoltori delle zone danneggiate, e specialmente dai piccoli proprietari, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, per ottenere la concessione dei vari benefici previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Si assicura, inoltre, che in sede di attuazione della recente legge, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, non si mancherà di esaminare se per le zone dei comuni segnalati dall'interrogante ricorrano le condizioni richieste per l'applicazione delle provvidenze stabilite.

Il Ministero delle finanze, da parte sua, ha anche recentemente informato di avere tuttora in corso, a cura dei dipendenti uffici periferici, l'accertamento dei danni causati dal maltempo ai possessori di fondi rustici dei suddetti comuni, al fine di esaminare se si rendano applicabili, in favore di detti contribuenti, le disposizioni agevolative recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.*

**FABRI RICCARDO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga opportuno agire con la massima sollecitudine per stroncare sul nascere il tentativo di speculazione che si sta tramando sull'area demaniale Selva Vetere del comune di Fondi (Latina).

Si fa presente che esiste una deliberazione del consiglio comunale di Fondi, che chiede la reintegrazione di una parte della zona (90 ettari circa) occupata arbitrariamente da privati e sulla quale dovrebbe sorgere un mo-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

derno centro turistico-balneare. L'accogliamento di questa richiesta del comune rappresenta l'unico modo per risolvere la questione a vantaggio di tutta la cittadinanza, come del resto è ben chiaramente indicato nella dettagliata relazione che in merito è stata fatta in data 19 gennaio 1961, per conto del commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici, dal perito demaniale geometra Paolo Notarianni. (1610)

**RISPOSTA.** — Il commissariato per la liquidazione degli usi civici di Roma, interpellato sulla situazione del demanio Selva Vetere, ha comunicato che è in corso di pubblicazione un progetto di reintegra delle terre di quel comprensorio occupate da privati. Attualmente, perciò, è prematuro stabilire quale possa essere la migliore utilizzazione del predetto demanio, dovendosi ancora provvedere alla compilazione di un piano di massima e all'assegnazione delle terre alle due categorie previste dall'articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. È appena il caso di aggiungere che, nelle possibili forme di destinazione di quelle terre, sarà cura di evitare ogni tentativo di speculazione ai danni della popolazione di Fondi.

*Il Ministro:* FERRARI AGGRADI.

**FAILLA E DI MAURO LUIGI.** — *Al Governo.* — Per conoscere il testo integrale del « piano di risanamento dell'industria zolfifera italiana » recentemente approntato dall'apposito comitato della C.E.E. e la linea che il Governo intende seguire al riguardo. (3383).

**RISPOSTA.** — L'apposito comitato di collegamento e di azione, in base al mandato ricevuto dal consiglio della C.E.E., ha predisposto di recente, al termine dei lavori compiuti, una relazione generale sui vari problemi connessi alla riorganizzazione dell'industria zolfifera in Italia. Detta relazione, che per altro non esaurisce l'intera trattazione del problema, sarà sottoposta, per un primo esame, presumibilmente agli inizi del mese di marzo 1964, al Consiglio dei ministri della C.E.E., al fine anche di avere ulteriori direttive per il completamento del rapporto stesso, specie per quanto attiene alla verticalizzazione dell'industria zolfifera. Nell'attesa, quindi, che il predetto organo comunitario si pronunci sul rapporto, del quale ha promosso la redazione, si ritiene, per ragioni di correttezza, di non potere in questo momento divulgarne il testo.

Si può, tuttavia, affermare che il rapporto, nelle sue linee essenziali, accetta il principio

di fondo del programma di risanamento, predisposto dal Governo italiano, d'intesa con la regione siciliana, secondo il quale si deve provvedere: al ridimensionamento dell'attività mineraria, sulla base di accertate entità dei singoli giacimenti minerari e delle possibilità, per le diverse miniere, di raggiungere costi di produzione sufficientemente competitivi, mediante ammodernamenti delle attrezzature tecniche; alla verticalizzazione dell'industria, nel senso di impiegare il minerale estratto per produrre acido solforico in un nuovo stabilimento chimico, che dovrebbe sorgere nella zona più prossima alle miniere.

Gli aspetti economici che determinano ancora alcune perplessità e che non sono stati sufficientemente chiariti dal comitato nel proprio rapporto, sono quelli inerenti al collocamento dell'acido solforico prodotto nel nuovo stabilimento, nel senso, cioè, se detto acido possa essere acquistato ed utilizzato dalle aziende produttrici di fertilizzanti, già operanti nel territorio siciliano; ovvero essere trasformato in concimi chimici, in un altro impianto da installare *ex novo* in Sicilia. In questo ultimo caso, si aggiungerebbe all'attuale notevole produzione di fertilizzanti, esuberante per i fabbisogni locali, un'ulteriore aliquota produttiva, difficilmente collocabile a prezzi remunerativi.

Per quanto concerne i problemi sociali, conseguenti al ridimensionamento dell'attività mineraria, il rapporto del comitato a grandi linee prevede le seguenti misure:

a) un'indennità fissata in misura forfettaria per i minatori che si dimettono volontariamente;

b) un'indennità di attesa, pari all'intero salario di base precedentemente percepito, più assegni familiari, per gli operai di età superiore ai 45 anni, fino al loro collocamento in pensione; per gli altri, per i quali sono previsti corsi di riqualificazione professionale, per tutta la durata dei corsi stessi e fino al loro reimpiego;

c) possibilità di trasferimento, dopo il corso di riqualificazione, nelle miniere di potassio;

d) borse di studio per un periodo di tre anni, intese a coprire le spese scolastiche e di mantenimento, a favore dei figli degli operai di età superiore ai 45 anni, che non troveranno nuova occupazione.

La Comunità parteciperà ai predetti oneri finanziari nella misura del 50 per cento. Comunque, le provvidenze di carattere sociale,

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

come sopra delineate, dovranno essere ulteriormente approfondite soprattutto per quanto concerne gli impegni di adempimento, che dovranno essere assunti dalla Comunità, ed il reperimento dei mezzi finanziari occorrenti.

*Il Ministro dell'industria e del commercio:* MEDICI.

FASOLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per ovviare alla situazione di pericolo incombente sulla stazione ferroviaria di Manarola (La Spezia) e conseguentemente sul personale che vi lavora e i viaggiatori che vi sostano. (3773)

RISPOSTA. — Per proteggere dalla caduta di massi il fabbricato viaggiatori di Manarola e la zona adiacente è stato provveduto da tempo al prolungamento delle due gallerie Gubbiola e sono state recentemente eseguite anche opere paramassi. Inoltre viene periodicamente curata la ripulitura della falda dai frammenti rocciosi che potrebbero distaccarsi.

Infine l'azienda ferroviaria sta ora esaminando se e quali ulteriori provvedimenti sia il caso di adottare per meglio garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario e delle persone.

*Il Ministro:* JERVOLINO.

FERRARIS. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quando sarà provveduto alla istituzione di un ufficio postale nella frazione di Agnona del comune di Borgosesia: la proposta ha ottenuto il parere favorevole della direzione delle poste di Vercelli, parere a suo tempo inviato alla direzione generale e alla competente commissione centrale istituzione nuovi uffici. (3865)

RISPOSTA. — Presso i competenti organi di questo Ministero è già in corso di esame la possibilità di addivenire all'istituzione di una agenzia postale ad Agnona. Per un completo esame della pratica, sono stati richiesti alla direzione provinciale postale di Vercelli alcuni elementi di giudizio ad integrazione di quelli già forniti in seguito ad apposito sopralluogo ispettivo. Inoltre, si è in attesa di ricevere dal comune di Borgosesia la deliberazione consiliare relativa ai locali necessari in caso di istituzione dell'ufficio. Non appena in possesso di tutti i dati, questo Ministero procederà alle necessarie valutazioni per stabilire se sussistono le condizioni richieste per far luogo al richiesto provvedimento.

*Il Ministro:* RUSSO.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga opportuna la pubblicazione dei tre fascicoli (gestione ammassi, gestione importazione olio, gestione importazione grano), depositati presso le camere, relativi alla gestione della Federconsorzi. (2650)

RISPOSTA. — La situazione economico-finanziaria delle gestioni di ammasso, affidate dallo Stato all'organizzazione federconsortile nel periodo 1944-45 - 1961-62, è stata compilata e messa a disposizione del Parlamento in ottemperanza a quanto chiesto con l'ordine del giorno presentato al Senato della Repubblica, dal senatore Bonacina ed altri, il 18 settembre 1963, nel corso della discussione dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1963-64.

Non si ravvisa, pertanto, né l'opportunità né la necessità che la predetta situazione formi oggetto di pubblicazione da parte di questo Ministero.

*Il Ministro:* FERRARI AGGRADI.

FINOCCHIARO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per conoscere se risponda al vero la notizia che nei giorni scorsi, per iniziativa del presidente, siano stati erogati contributi straordinari a tutte le parrocchie della città e della provincia di Bari; in caso affermativo, quali siano state le ragioni e quali i criteri delle erogazioni disposte. (3882)

RISPOSTA. — Non corrisponde al vero la notizia concernente la distribuzione di contributi straordinari alle parrocchie della città e della provincia di Bari. Qualora quanto viene asserito nella interrogazione si riferisca, invece, alle recenti sovvenzioni assegnate alle scuole materne di Bari e provincia, si fa presente che tali sovvenzioni sono state erogate dal Ministero della pubblica istruzione in conformità ai criteri seguiti negli anni scorsi e per tutto il territorio nazionale.

*Il Sottosegretario di Stato:* SALIZZONI.

FODERARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intenda sollecitare la S.E.T. affinché completi con la massima urgenza i lavori necessari all'ampliamento della rete telefonica urbana della città di Cosenza, ove circa tremila richieste di nuovo impianto attendono di essere accolte.

L'interrogante si permette richiamare l'attenzione sui danni notevoli che il lamentato

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

ritardo arreca a molte attività produttive locali, nonché a studi professionali e tecnici.

È, infine, da rilevare che circa 1.800 aspiranti utenti sono stati da tempo invitati alla stipula del contratto e, conseguentemente, al versamento dell'importo cauzionale d'impianto, senza per altro avere alcun affidamento sulla data presumibile di allaccio. (2879)

**RISPOSTA.** — Al riguardo si comunica che al 14 gennaio 1964 risultavano già collegati 2.321 nuovi utenti telefonici dei 2.592 che avevano stipulato il contratto con la società S.E.T. I restanti saranno collegati entro breve tempo. Si fa presente inoltre che alla stessa data risultavano giacenti 520 domande, per 150 delle quali sono in corso, da parte della concessionaria, gli inviti agli interessati per la stipula dei contratti.

*Il Ministro: Russo.*

**FODERARO.** — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere se intendano, ciascuno per la propria competenza, esaminare la possibilità di ripristinare la stazione dell'arma dei carabinieri nel comune di San Pietro Apostolo (Catanzaro), recentemente soppressa nel quadro di un provvedimento di carattere generale.

L'interrogante si permette far presente che la particolare ubicazione del sunnominato comune giustificerebbe appieno il riesame del provvedimento chiesto, d'altra parte, insistentemente anche dall'opinione pubblica locale che non prevedeva affatto la chiusura della stazione dell'arma. (3400)

**RISPOSTA.** — È stato rilevato da qualche tempo un certo squilibrio nel rapporto tra i mezzi ed i compiti assegnati ai minori reparti territoriali dell'arma dei carabinieri. Infatti, mentre talune stazioni hanno visto aumentare continuamente il loro impegno operativo in dipendenza di fenomeni d'immigrazione, per sopravvenute esigenze ambientali e per mutata situazione dell'ordine della sicurezza pubblica, altre, invece, hanno subito col tempo una notevole riduzione di attività.

Il comando generale ha pertanto ritenuto di procedere alla revisione dell'ordinamento territoriale dell'arma, al fine di adeguarlo alle reali necessità dei servizi. Nel quadro di tale riordinamento e tenuto conto delle mutate situazioni ambientali, è stata prevista la soppressione di alcune stazioni carabinieri, fra cui le meno importanti delle 102 esistenti nella provincia di Catanzaro.

In particolare si fa presente che la stazione di San Pietro Apostolo, soppressa il 16 dicembre 1963, svolgeva una limitatissima attività: nella relativa circoscrizione territoriale, negli ultimi tre anni, si sono verificati soltanto 15 reati (otto furti, quattro maltrattamenti in famiglia, una minaccia, una violazione di domicilio, un oltraggio). Il territorio è stato affidato alla stazione di Tiriolo, che dista nove chilometri da San Pietro Apostolo e che, dotata di sufficienti mezzi di collegamenti e di locomozione, è in grado di provvedere con efficacia alla necessaria vigilanza.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:*  
CECCHERINI.

**FORNALE.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga necessario ed urgente di predisporre e mettere in atto i provvedimenti che si ritengono più opportuni ed efficaci per risolvere la pesantissima e critica situazione del mercato del pollame, che si potrae da mesi e che incide notevolmente sugli allevatori, in gran parte coltivatori diretti.

Da due mesi il prezzo di mercato del pollo oscilla dalle 230 alle 250 lire il chilogrammo, quando è noto che il costo di produzione non è inferiore alle 280-290 lire, anche per gli aumenti dei prodotti mangimistici.

D'altronde, nessun beneficio ne è derivato al consumatore, perché il prezzo al consumo si è sempre mantenuto sulle 550-600 lire il chilogrammo.

Agricoltori e coltivatori, che hanno incontrato forti spese di impianti si trovano in una situazione economica oltremodo grave ed insostenibile, specie in montagna, dove l'allevamento dei polli è uno dei pochi cespiti di guadagno di coloro che ancora resistono a vivere nel settore agricolo.

Tenuto presente che l'allevamento del pollo è attività prevalentemente agricola e che il suo ampliamento su basi più vaste e razionali è una diretta conseguenza dello sviluppo dei consumi e della industrializzazione di tutte le attività agricole, si chiede l'intervento del Ministero dell'agricoltura per trovare un sistema rapido ed efficace atto a normalizzare il mercato. (2769)

**RISPOSTA.** — La situazione del mercato del pollame è attualmente molto mutata rispetto a quella descritta dall'interrogante.

Fin dal novembre 1963, i prezzi si sono gradatamente elevati ed oggi risultano rivalutati non soltanto rispetto al tempo cui si ri-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

ferisce l'interrogante, ma anche rispetto all'anno 1962. La sfavorevole congiuntura, oggi superata, è da ricollegare ad errate previsioni di mercato che hanno spinto il livello della produzione oltre il limite di assorbimento del mercato stesso. È un errore, questo, non nuovo per gli avicoltori, i quali dovrebbero, inoltre, inserirsi con le dovute forme nel circuito commerciale a difesa dei propri interessi.

Questo Ministero ha ripetutamente indicato la via della libera associazione per un migliore collocamento del prodotto e per un efficace intervento nella sua commercializzazione e non mancherà di dare il dovuto appoggio a tutte le iniziative degli avicoltori che si propongono questo fine.

*Il Ministro:* FERRARI AGGRADI.

FRANZO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio, della sanità, del commercio con l'estero e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave crisi che attraversa il settore zootecnico e lattiero-caseario, di cui il convegno di tecnici, studiosi, allevatori e dirigenti agricoli, tenuto a Vercelli il 10 settembre 1963, ha messo in evidenza, in una mozione, le cause principali; e per conoscere se i ministri interrogati intendano adottare i provvedimenti segnalati nella stessa mozione e cioè:

1) sostenere i prezzi delle produzioni zootecniche adeguandoli ai crescenti ed incompressibili costi aziendali;

2) realizzare la bonifica sanitaria del bestiame — presupposto indispensabile per il conseguimento di un ragionevole progresso zootecnico — stanziando, allo scopo, i mezzi finanziari occorrenti per la sua indilazionabile attuazione, in vista, anche, delle esigenze di carattere economico derivanti dall'inserimento del settore zootecnico nell'ambito competitivo del M.E.C.;

3) ridurre — disciplinandole con rigorosi, avveduti criteri economici — le importazioni di bestiame e dei prodotti lattiero-caseari;

4) incentivare l'istruzione professionale dei lavoratori nello specifico settore della manodopera zootecnica ed agricola, estendendo ai medesimi tutte le provvidenze in atto, riconosciute alle altre categorie, nell'intento anche di potere, con manodopera particolarmente qualificata, raggiungere il fine

di perequare le spese ed i costi ai ricavi aziendali;

5) contribuire, mediante sostanziali provvedimenti, in favore dei produttori, con il determinante concorso dello Stato, ad un deciso sviluppo della meccanizzazione agricola.

L'interrogante, presente al convegno, e che ha votato la mozione stessa, condivide integralmente le apprensioni dei produttori giustificate dal prezzo antieconomico del loro prodotto. (1582)

RISPOSTA. — Lo stato di disagio in cui si trovano, da qualche tempo, gli allevamenti bovini in genere, e quelli della pianura padana in particolare, è dovuto ad una serie di ragioni e principalmente alla carenza della manodopera specializzata, con i conseguenti aumenti della sua retribuzione, nonché all'eccezionale siccità dell'estate 1963 e all'altrettanto eccezionale andamento climatico rigido dell'inverno 1963, che hanno fortemente contratto il raccolto foraggero. Tutto ciò ha indotto gli allevatori a smobilitare almeno il bestiame da latte più scadente, indirizzando — laddove è stato possibile — gli sforzi verso la produzione della carne. Nel contempo, i prezzi del latte, di fatto percepiti dagli allevatori, sono aumentati, sia per l'aumento autorizzato alle centrali del latte dai comitati provinciali dei prezzi per il prodotto destinato all'alimentazione diretta, sia ancora per la richiesta dell'industria casearia che si contende accanitamente la materia prima. Tale andamento del mercato del latte, e anche della carne, continua a far registrare prezzi alla produzione in continua ascesa, per l'uno e per l'altro prodotto, in ciò favoriti, come è ovvio, dalla notevole dilatazione dei consumi.

Questo Ministero segue attentamente l'evoluzione della situazione nei suoi vari aspetti e, tenuto conto delle difficoltà economiche in cui si dibattono le produzioni zootecniche, ha promosso una serie di provvedimenti volti a consentire al settore d'iniziare l'auspicata fase di ripresa e di rinnovamento. Fra detti provvedimenti merita di essere menzionato il disegno di legge (atto Senato n. 230) recante provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, dell'olivicoltura e della bieticoltura, il quale prevede, tra l'altro, l'autorizzazione di spesa complessiva di 32 miliardi di lire per l'attuazione di interventi organici a favore del settore zootecnico, tra cui quelli consistenti:

a) nella concessione di contributi ad allevatori singoli o associati e ad enti per lo svolgimento di iniziative connesse al risana-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

mento del bestiame da latte in determinate zone e per determinate specie di animali;

b) nella concessione di contributi per la sostituzione, con soggetti selezionati, di animali abbattuti a scopo di miglioramento e risanamento zootecnico;

c) nello svolgimento di un'azione preventiva per assicurare la salubrità degli allevamenti del bestiame in selezione, con particolare riferimento alle razze bovine da latte.

Il Ministero della sanità, da parte sua, allo scopo di affrontare e risolvere radicalmente il problema del risanamento degli allevamenti, ha da tempo predisposto due schemi di disegno di legge: il primo, già approvato dal Consiglio dei ministri, prevede un'autorizzazione di spesa di 4 miliardi di lire all'anno per gli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1971-72 per l'eliminazione della brucellosi e della tubercolosi; il secondo, attualmente all'esame delle amministrazioni del tesoro e del bilancio per il reperimento della copertura della spesa, prevede l'attuazione di un programma d'interventi pluriennali per la lotta contro l'afta epizootica, le malattie infettive dei suini e del pollame, le malattie parassitarie e la sterilità degli animali domestici, nonché per favorire la diffusione dei servizi di vigilanza e di assistenza veterinaria nelle zone rurali. Contemporaneamente, questo Ministero, per favorire una maggiore diffusione della meccanizzazione agricola, ha predisposto il disegno di legge (atto Camera n. 615) che prevede una nuova autorizzazione di spesa di dieci miliardi di lire, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1965-66, a favore del fondo di rotazione di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949. Anche tale provvedimento è inteso in definitiva a ridurre i costi e ad aumentare i redditi provenienti dall'attività agricola, con conseguente miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne. A questo proposito, si fa presente che il menzionato disegno di legge n. 230 recante provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, dell'olivicoltura e della bieticoltura, prevede anche incentivi per l'introduzione di macchine per la raccolta delle olive e per favorire la meccanizzazione della bieticoltura.

Quanto all'istruzione professionale, si comunica che questo Ministero finanzia annualmente lo svolgimento, a cura dei dipendenti ispettorati agrari, di corsi di specializzazione riguardanti il caseificio, la mungitura, i lavori di stalla, nonché l'esecuzione di prove di alimentazione, di ingrasso di vitelli, di slattamento precoce, o la istituzione di campi

dimostrativi per colture foraggere. Va poi ricordata l'azione divulgativa, promossa sempre da questo Ministero per mezzo dei suoi uffici tecnici, sia nelle singole aziende sia per il tramite della stampa, della cinematografia, della radio, della televisione, nonché con consultazioni in ufficio e in occasione di riunioni, convegni e mostre. A queste attività vanno aggiunte quelle annualmente promosse da vari enti con contributo di questo Ministero, in conformità di quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1961, n. 454. A sua volta, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in applicazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, concede contributi ad enti ed istituzioni riconosciuti idonei per lo svolgimento di attività addestrativa.

Nel settore zootecnico l'addestramento professionale ha segnato un progressivo impulso già da alcuni anni e un maggiore interessamento da parte sia degli enti gestori sia dei lavoratori. Infatti, da un raffronto tra il programma dello scorso esercizio finanziario e quello proposto dagli enti gestori per il corrente esercizio si è potuto constatare che dai 411 corsi con 8.590 allievi dello scorso anno si è passati a 647 corsi con 13.310 allievi. Il predetto Ministero del lavoro, allo scopo di rendere più efficace tale attività di istruzione professionale nello specifico settore, si ripromette di rendere uniformi nel più breve tempo possibile i sistemi seguiti dai vari enti gestori.

Per quel che concerne, infine, la richiesta di ridurre le importazioni di bestiame e di prodotti lattiero-caseari, premesso che l'andamento dei prezzi all'ingrosso del bestiame bovino dall'inizio del corrente anno ad oggi ha segnato, come si è già sopra accennato, un continuo progressivo aumento, s'informa che le direttive del Governo di fronte a un mercato in continua tensione non hanno potuto che tendere a calmierare il mercato stesso. Per effetto di tali direttive, le importazioni di bestiame — che, fino al 14 giugno 1963, erano regolate mediante la programmazione periodica di contingenti d'importazione dalle varie provenienze, utilizzabili col sistema della « dogana controllata » — con circolare del 15 giugno 1963, n. 1/243990, del Ministero del commercio con l'estero, sono state liberalizzate, in via provvisoria ed eccezionale, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, da qualsiasi origine e provenienza.

In proposito, tuttavia, occorre rilevare che le misure disposte non sono riuscite a riequilibrare i prezzi di mercato secondo le aspet-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

tative, sicché il livello delle quotazioni permane, tuttora, elevato sia all'ingrosso sia al dettaglio.

Le stesse considerazioni sono valide, in via generale, anche per il settore del burro, al quale, con tutta probabilità, l'interrogante intende esclusivamente riferirsi. L'andamento dei prezzi di detta merce, infatti, dall'inizio del 1963 ad oggi, pur con qualche oscillazione in alcuni periodi, è stato sempre orientato al rialzo, cosicché, anche per questo settore, le direttive del Governo si sono basate sulla costante preoccupazione di calmierare, quanto più possibile, il livello dei prezzi.

La disciplina delle importazioni, a seguito dell'abolizione del regime dei prezzi minimi — dimostratosi inefficace a regolare soddisfacentemente l'andamento del mercato — è stata attuata col sistema della licenza ministeriale che ha consentito di ovviare agli inconvenienti cui il precedente sistema aveva dato luogo e che consistevano nell'afflusso di rilevanti quantità di merce in un ristretto giro di tempo tutte le volte che il meccanismo del prezzo minimo scattava.

Il regime della licenza ministeriale ha consentito la più larga partecipazione alle importazioni da parte degli operatori qualificati. Occorre, tuttavia, osservare che, anche per il burro, l'elevato livello attuale delle quotazioni consiglia di aumentare e non di ridurre le importazioni, e ciò specialmente in un momento, come il presente, in cui viene denunciata una sempre più scarsa reperibilità di merce all'estero e a prezzi sempre più alti.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* FERRARI AGGRADI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se intenda disporre, come per il passato, affinché un mezzo della marina militare abbia a percorrere il tratto del mare Adriatico nel quale operano i pescherecci italiani, al fine di evitare le lamentate aggressioni da parte jugoslava od anche eventuali abusi od errori da parte degli stessi pescatori italiani. (3447)

RISPOSTA. — Il servizio di vigilanza della pesca in Adriatico, disimpegnato sin dal 1948 dalla marina militare mediante crociere periodiche di unità navali al largo delle coste jugoslave, continuerà ad essere normalmente effettuate anche per il corrente anno.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

GALLI e ALESSANDRINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dei trasferimenti di degenti dell'istituto climatico C.R.I. di Cuasso al Monte e del padiglione Macchi di Varese al sanatorio I.N.P.S. di Sondalo (Sondrio). Tali trasferimenti avvengono con metodi puramente e freddamente amministrativi, senza neppure interpellare gli interessati, i quali si vedono spesso allontanati in modo considerevole dalle proprie famiglie e comunque da luoghi di cura nei quali si erano adattati sia fisicamente sia (cosa questa molto importante) psicologicamente.

Gli interroganti ritengono che le eventuali ragioni di gestione amministrativa debbano cedere alle esigenze di tutela e di cura sia fisica sia psicologica e spirituale dei degenti e soprattutto rispettare in loro i valori della persona umana. (3384)

RISPOSTA. — I trasferimenti dei degenti dell'istituto climatico C.R.I. di Cuasso al Monte e del padiglione Macchi di Varese al villaggio sanatoriale di Sondalo sono intesi ad offrire agli assicurati una assistenza antitubercolare più efficace attraverso il ricovero degli stessi nelle istituzioni sanitarie meglio dotate ed attrezzate, di cui il predetto villaggio di Sondalo costituisce una delle migliori realizzazioni. Per i degenti del padiglione Macchi, situato in pianura, i trasferimenti vengono disposti oltre che per i suddetti motivi, soprattutto per consentire agli stessi un soggiorno di montagna, più adeguato dal punto di vista clinico. Per altro, si assicura che prima di questi trasferimenti viene osservato ogni accorgimento e viene valutata ogni singola situazione economica e familiare allo scopo di evitare il più possibile ai degenti il disagio dell'allontanamento.

*Il Ministro:* BOSCO.

GIOMO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere e quali lavori ritenga di fare effettuare allo scopo di ridurre la tragica pericolosità della curva esistente sulla strada statale n. 9 Emilia nel tratto Piacenza-Lodi, all'altezza del comune di San Rocco al Porto. Tale curva, tristemente nota nella zona come « curva della morte », ha provocato e continua a provocare numerosissime vittime: due persone, le ultime di una lunga serie che se non si provvederà continuerà purtroppo nel tempo, hanno perduto la vita il 6 novembre 1963. (2988)

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

RISPOSTA. — Il problema della correzione della curva lungo la statale n. 9 Emilia, in corrispondenza dell'abitato di San Rocco al Porto, è tenuto presente dall'« Anas » e potrà essere risolto con la costruzione di una variante esterna al suddetto abitato, della lunghezza di chilometri 2,5 circa, che eliminerebbe anche alcune altre curve esistenti prima di tale abitato e dovute al fatto che la statale n. 9, in quella zona, segue l'andamento della sommità dell'argine del Po.

Il compartimento « Anas » della viabilità di Milano è stato già incaricato di iniziare la redazione del relativo progetto di variante che, in relazione alla spesa occorrente (450 milioni circa) sarà sottoposto all'esame del competente organo dell'« Anas » appena le disponibilità di bilancio lo consentiranno.

*Il Ministro: PIERACCINI.*

GIUGNI LATTARI JOLE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato la soppressione della caserma dei carabinieri di Motta Santa Lucia (Catanzaro), e, altresì, per conoscere se si ravvisi l'opportunità di sospendere l'esecuzione del provvedimento in attesa di riesaminare se sia il caso di revocarlo, considerando che:

a) il comune di Motta Santa Lucia ha un territorio di circa 30 chilometri quadrati con due frazioni, rispettivamente, distanti 3 e 12 chilometri dal centro abitato;

b) la più vicina stazione di carabinieri, e cioè quella di Conflenti, non ha alcuna possibilità di assicurare il servizio anche nel comune di Motta Santa Lucia; e ciò sia perché anche il comune di Conflenti ha un esteso territorio e ben 8 frazioni, sia perché le forze dell'arma attualmente di stanza a Conflenti sono rappresentate soltanto da un brigadiere, un appuntato e due carabinieri;

c) nel comune di Motta Santa Lucia, ove due sottufficiali dell'arma hanno immolato la vita, la quiete e l'ordine regnano solo da quando vi fu istituita la caserma dei carabinieri.

La popolazione di Motta Santa Lucia è, per quanto suesposto, in viva e preoccupata agitazione ed il consiglio comunale ha rassegnato all'unanimità le dimissioni nelle mani del prefetto di Catanzaro. (3568)

RISPOSTA. — È stato rilevato da qualche tempo un certo squilibrio nel rapporto tra i mezzi ed i compiti assegnati ai minori reparti territoriali dell'arma dei carabinieri. In-

fatti, mentre talune stazioni hanno visto aumentare continuamente il loro impegno operativo in dipendenza di fenomeni d'immigrazione, per sopravvenute esigenze ambientali e per mutata situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, altre, invece, hanno subito col tempo una notevole riduzione di attività. Il comando generale ha pertanto ritenuto di procedere alla revisione dell'ordinamento territoriale dell'arma, al fine di adeguarlo alle reali necessità dei servizi. Nel quadro di tale riordinamento e tenuto conto delle mutate situazioni ambientali, è stata prevista la soppressione di alcune stazioni carabinieri, fra cui le meno importanti delle 102 esistenti nella provincia di Catanzaro.

In particolare si fa presente che nella circoscrizione della stazione di Motta Santa Lucia di 29 chilometri quadrati, con una popolazione di circa 1.800 abitanti il flusso migratorio, in questi ultimi tempi, è stato notevole mentre l'attività criminosa è ristretta nell'ambito dei reati a querela di parte ed a qualche furto campestre (complessivamente 20 negli ultimi tre anni).

Attese pertanto le condizioni ambientali piuttosto tranquille e considerato che non ricorrono particolari motivi di ordine e di sicurezza pubblica che ne giustificano l'ulteriore mantenimento in vita, il reparto verrà soppresso nella seconda decade di gennaio 1964.

La vigilanza sul relativo territorio sarà affidata alla contigua stazione di Conflenti che, opportunamente rinforzata, è in grado di provvedere con efficacia alla nuova esigenza.

*Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.*

GOLINELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se ritenga di intervenire immediatamente per assicurare il trasporto con autocorriere delle persone dalla stazione ferroviaria di Faè a quella di Calalzo, e viceversa, in attesa del ripristino del tronco ferroviario divelto per il disastro del Vajont. Fino ad oggi tale servizio è disimpegnato da reparti dell'esercito con camion militari.

Risulta agli interroganti che gli organi del Ministero dei trasporti si oppongono all'assunzione del servizio richiesto, adducendo il non ancora avvenuto collaudo della strada in questi giorni costruita dall'« Anas ».

(417, già orale)

RISPOSTA. — Il trasporto dei viaggiatori fra Ponte nelle Alpi e Calalzo è stato assicurato dall'azienda ferroviaria, con propri auto-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

servizi, fin dal 18 ottobre 1963, e cioè dal giorno in cui le autorità competenti hanno accordato il permesso di transito di autobus sulla strada approntata dopo la nota interruzione. Tali autoservizi viaggiatori sostitutivi osservano attualmente un programma di esercizio in stretta coincidenza a Belluno con tutti i treni in circolazione sulla linea per Montebelluna ed oltre, e a Ponte nelle Alpi con i treni da e per Conegliano Veneto. Fin dai primi giorni sono state inoltre effettuate corse speciali per operai fino a Belluno. Anche il trasporto delle merci in piccole partite è assicurato dall'azienda ferroviaria mediante autoservizi tra Belluno e Calalzo.

*Il Ministro: JERVOLINO.*

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se il Governo ritenga doveroso prendere l'iniziativa di un ufficiale pubblico riconoscimento dell'opera prestata dai reggimenti dei vari corpi dell'esercito in occasione della sciagura del Vajont; riconoscimento che potrebbe assumere la forma di medaglie al valore civile e costituirebbe un doveroso atto nazionale per la capacità e per l'altissimo spirito di generosità e di dedizione dimostrato dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai militari dei vari corpi in questa tragica circostanza con una presenza ed una somma di prestazioni, generosissime ed umane, che hanno commosso e confortato le stesse popolazioni colpite. (2974)

RISPOSTA. — È in corso la concessione, su proposta delle competenti autorità civili, della medaglia al valor civile alle bandiere dei reggimenti che hanno prestato opera di soccorso alle popolazioni colpite dalla sciagura del Vajont. Per tutto il personale che ha partecipato a tale opera è stato disposto il rilascio di diplomi di benemerita.

*Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.*

GUARRA E DE MARZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se e quali provvedimenti intendano adottare per sanare la grave situazione in cui versano i proprietari delle piccole aziende elettriche, che svolgevano mansioni di dirigenti ed in alcuni casi anche di lavoro manuale, a seguito del passaggio all'« Enel » delle aziende stesse. Se ritengano di venire incontro a tali legittimi interessi promuovendo:

a) l'utilizzazione nei quadri dell'« Enel » dei proprietari di piccole aziende elettriche;

b) il pagamento di una somma a titolo di liquidazione per l'opera prestata nelle aziende stesse;

c) la valutazione ai fini della indennità di esproprio non soltanto dei beni materiali ma anche dell'avviamento commerciale alle grandi aziende riconosciuto attraverso il valore delle azioni;

d) il pagamento della indennità di esproprio in un'unica soluzione in modo da rendere possibile un reimpiego utile in altra attività; ovvero ridurre al minimo il numero delle rate;

e) dare in gestione agli stessi ex proprietari le aziende stesse.

Se ritengano che tali soluzioni - in via alternativa - siano dettate dalla constatazione che i redditi ricavati dalle piccole aziende rappresentano veri e propri redditi di lavoro. (470, già orale)

RISPOSTA. — La proposta relativa alla utilizzazione nei quadri dell'« Enel » dei proprietari di piccole aziende elettriche trasferite al predetto ente non può trovare accoglimento in quanto l'articolo 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (istitutiva dell'« Enel »), prevede il passaggio all'ente in parola soltanto del personale dipendente delle imprese trasferite e in servizio alla data del 1° gennaio 1963.

Per quanto riguarda le altre proposte contenute nella interrogazione è da precisare che, malgrado ogni buon volere, nessuna di esse può essere presa in considerazione per il fatto che la legislazione vigente non consente l'adozione dei provvedimenti auspicati.

*Il Ministro dell'industria e del commercio: MEDICI.*

GUERRINI GIORGIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere, in relazione allo sciopero a oltranza proclamato con decorrenza 1° ottobre 1963 dai geometri dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, quale sia l'orientamento del Ministero in ordine ai gravi e urgenti problemi sollevati dalla categoria e per sapere se il ministro intenda assumere l'iniziativa di un incontro con i rappresentanti della categoria stessa per avviare a soluzione le questioni pendenti. (2055)

RISPOSTA. — Il problema della soppressione dei ruoli aggiunti, posto a motivo fondamentale della richiesta dei geometri del ge-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

nio civile, non può essere risolto con iniziativa riguardante solamente questa amministrazione. Tuttavia, al fine di agevolare lo studio del problema in questione e di altri analoghi problemi riguardanti il personale, è stata insediata presso questo Ministero apposita commissione — della quale fanno parte anche i rappresentanti dei sindacati nazionali — la quale dovrà esaminare le istanze delle varie categorie e proporre soluzioni concrete.

*Il Ministro:* PIERACCINI.

**ILLUMINATI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza delle disposizioni impartite dall'« Inam » di Chieti con le quali si nega ad oltre 10 mila lavoratrici dell'uva « pergolone », dipendenti da imprese ortofrutticole inquadrato nel settore commercio, la convalida o il rilascio dei libretti « Inam » per 180 giorni dall'ultimo giorno di lavoro così come previsto dalla legge, chiedendo alle interessate la dimostrazione di aver svolto, nel corrente anno e precedentemente alla campagna ortofrutticola, attività lavorativa alle dipendenze di terzi soggetti all'assicurazione « Inam », senza richiamo a norme di legge o di contratto.

L'interrogante chiede inoltre quali provvedimenti urgenti il ministro intenda prendere per porre fine a tali illegittime disposizioni che ledono gli interessi di migliaia di donne e per punire i responsabili. (3024)

**RISPOSTA.** — L'« Inam », nell'ambito della provincia di Chieti, su un complesso di circa 9 mila lavoratrici ingaggiate durante la campagna dell'uva « pergolone » ha dovuto effettuare accertamenti per circa mille unità per stabilire il loro stato di disoccupazione — dopo la estinzione del rapporto di lavoro — al fine di conferire validità ai libretti di iscrizione.

Tuttavia, l'« Inam » ha dato assicurazione che già tutti i documenti assicurativi rilasciati alle lavoratrici in questione sono stati convalidati e, pertanto, le predette possono fruire delle prestazioni di malattia entro i limiti di tempo fissati dagli articoli 7 e 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 gennaio 1939.

*Il Ministro:* BOSCO.

**ISGRO'.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

1) quali motivi abbiano portato improvvisamente al licenziamento senza preavviso di

tutte le unità lavorative occupate nella sezione riforma dell'ente Flumendosa in Sardegna, ed in particolare nelle aziende « Soddu e Pane » di Villacidro, « Pimpisu » di Samassi e « Grogastiu » di Assemini;

2) se ritengano di precisare eventuali responsabilità in merito alla gestione e all'abbandono di interventi di trasformazione e del patrimonio zootecnico in una fase delicatissima come l'attuale, che doveva portare entro breve periodo alla formazione di alcuni livelli di reddito;

3) quali provvedimenti urgenti intendano adottare per la immediata riassunzione di tanti lavoratori (di cui circa 300 capi famiglia) che non hanno altra fonte di reddito, risolvendo definitivamente ed in forma organica i problemi aperti dell'ente Flumendosa e della sezione di riforma, in particolare, nelle prospettive degli enti di sviluppo. (2829)

**RISPOSTA.** — La sezione speciale per la riforma fondiaria dell'ente autonomo del Flumendosa, a causa dell'insufficienza delle dotazioni finanziarie, aveva stabilito, per il 30 ottobre 1963, la sospensione dei lavori di trasformazione fondiaria nelle zone dei comuni di Villacidro, Samassi ed Assamim.

Questo Ministero, per andare incontro alle esigenze delle maestranze addette all'esecuzione dei lavori di trasformazione, dispose un'assegnazione particolare di 15 milioni di lire a favore della sezione, ritenuta, per altro, dall'ente stesso insufficiente al mantenimento al lavoro di tutti gli operai addetti.

In data 30 novembre 1963, la sezione, alle cui dipendenze erano 154 operai, ha dovuto provvedere al licenziamento di 63 unità fra braccianti e marginali delle diverse aziende.

La ripresa dei lavori di trasformazione è subordinata ad eventuali, nuove autorizzazioni di spesa per la riforma fondiaria.

*Il Ministro:* FERRARI AGGRADI.

**LAFORGIA, DEL CASTILLO, URSO E SGARLATA.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se in considerazione delle difficoltà in cui si trovano le rivendite di generi di monopolio, a seguito degli aumentati oneri di gestione e del costo della vita, ritenga di dovere accedere alle richieste della Federazione italiana dei tabaccai per un congruo aumento dell'attuale aggio sulla vendita dei generi di monopolio, senza dover ricorrere, comunque, ad aumenti dei prezzi dei prodotti stessi.

La situazione delle rivendite è particolarmente precaria se si tiene conto altresì che

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

l'attuale aggio del 6 per cento, come riconosce d'altra parte la stessa amministrazione dei monopoli, è al lordo dei canoni e sovracanonici, per cui il compenso netto non supera il 3 per cento, in misura cioè incompatibile con la necessità di assicurare a queste gestioni a carattere familiare un compenso sufficiente al lavoro, ai rischi e alle spese che effettivamente sostengono. (3992)

**RISPOSTA.** — Le rivendite di generi di monopolio ammontavano, nell'esercizio finanziario 1938-39, a 46.811 e realizzavano un aggio complessivo, per i tabacchi, di lire 207 milioni, pari ad un reddito medio per rivendita di lire 4.422. Nell'esercizio finanziario 1962-63, il numero delle rivendite è salito a 54.290 mentre l'aggio complessivamente realizzato dalle medesime è stato di lire 38.287 milioni, pari ad un reddito medio per rivendita di lire 705.231.

Dal raffronto dei dati suesposti si desume che il reddito medio per rivendita è passato, in poco più di un ventennio, da lire 4.422 a lire 705.231, e cioè esso è aumentato di 159 volte, con un incremento che supera nettamente quello del costo della vita, salito di 80 volte.

È ancora da tenere presente che l'aggio, elevato nella misura dal 5,60 al 6 per cento nel 1956 ed esteso con tale livello nel 1959 anche alla vendita dei tabacchi esteri, viene corrisposto sul prezzo di tariffa per la vendita al pubblico dei tabacchi ed è noto che circa l'85 per cento di questo prezzo è costituito dalla imposta di consumo. Pertanto depurando il prezzo dall'imposta e ragguagliando l'aggio a quello che è il vero prezzo di cessione dei tabacchi (costo industriale per le spese di distribuzione) si ha che i rivenditori percepiscono ben il 39,54 per cento di tale prezzo, una misura questa che non è inferiore a quanto viene corrisposto dai grossisti ai dettaglianti degli articoli in libero commercio.

Inoltre anche se nella misura del 39,54 per cento deve ritenersi compresa un'aliquota quale corrispettivo per l'anticipo dell'ammontare dell'imposta e per la sua riscossione dal pubblico, tale aliquota non può essere che molto modesta tenuto conto della tenuità del rischio dell'invenduto e dell'assoluta assenza di formalità (ricevute, bollette, ecc.) per la riscossione di questa imposta, compresa nel prezzo di vendita. In ogni caso poi, atteso che, dal 1° ottobre 1963, ha trovato attuazione il sistema del pagamento differito dei generi, viene meno anche l'onere dell'anticipo del prezzo del tabacco da parte dei rivenditori.

In relazione a quanto esposto, spiace di non potere aderire alla richiesta di aumento dell'aggio per la vendita dei tabacchi.

Per la vendita di valori bollati, infine, il Ministero del tesoro ha ripetutamente espresso avviso sfavorevole ad un adeguamento dell'aggio spettante non soltanto per le difficoltà di riferire al bilancio dello Stato il conseguente maggior onere che ne deriverebbe, ma anche perché è da ritenere che il notevole incremento verificatosi, successivamente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1963, n. 492, sul prodotto delle vendite di detti valori — in relazione al quale la spesa a carico dell'erario per la distribuzione dei valori stessi si è elevata, nell'esercizio 1961-62, di oltre il cento per cento rispetto a quella dell'esercizio 1952-53 — possa adeguatamente compensare le accresciute spese dei rivenditori.

*Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.*

**LAURICELLA E DI PIAZZA.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se e quali provvedimenti si intendano adottare per ricondurre alla normalità amministrativa l'ospedale di Palermo da più tempo senza un regolare consiglio di amministrazione e per conoscere se sia informato delle ripetute critiche ed accuse rivolte all'attuale gestione. (4185)

**RISPOSTA.** — Il Ministero non ignora alcune critiche ed accuse rivolte all'attuale consiglio di amministrazione dell'ospedale di Palermo, rimaste confermate anche a seguito di un'inchiesta svolta da un funzionario del Ministero stesso.

È proprio in relazione a tutto ciò, il Ministero, che non ha poteri per intervenire direttamente, ha provveduto ad interessare il prefetto di Palermo per la normalizzazione dell'amministrazione dell'ospedale, dato che il consiglio di amministrazione risulta scaduto da tre anni. Al riguardo, il prefetto, a seguito delle premure rivoltegli, ha convocato il presidente dell'amministrazione provinciale confermandogli l'improcrastinabilità della designazione dei rappresentanti della provincia in seno al consiglio anzidetto, mancata designazione che finora ha impedito il ripristino dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Il prefetto ha già ricevuto assicurazioni che la designazione sarà fatta nella seduta consiliare dei primi giorni del prossimo mese di marzo.

*Il Ministro: MANCINI.*

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

LENOCI, GUADALUPI, ABATE, DI VAGNO e FINOCCHIARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza del grave stato di disagio e di malcontento provocato nella cittadinanza di San Giovanni Rotondo (Foggia) dove dal 1937, per la estrazione della miniera di bauxite, opera la società Montecatini, la quale, pur affermando di voler contribuire alla soluzione del problema sociale dell'Italia meridionale e alla valorizzazione delle zone depresse, non solo finora non ha provveduto a far sorgere *in loco*, per l'estrazione del metallo dal minerale, l'industria relativa — e ciò malgrado siano oggi favorevoli alcuni fattori geografici, come quello idroelettrico e demografico — ma per la meccanizzazione dei mezzi estrattivi, è andata sempre diminuendo il numero degli operai occupati da quello di 572 nel 1949 a quello attuale di 330, che, a causa del moderno sistema estrattivo, sta per essere ancora ridotto con i minacciati licenziamenti di 25 operai e più ancora col sistema della costruzione per cui gli operai, minacciati di essere trasferiti nella miniera di Trento, non hanno altra alternativa che l'abbandono della miniera.

Gli interroganti chiedono di sapere quali passi siano stati fatti perché questo stato di cose a San Giovanni Rotondo abbia a cessare, se si vuole che la redenzione del Mezzogiorno cessi anche di essere un fenomeno di fata morgana. (182, già orale)

RISPOSTA. — L'attività della miniera San Giovanni Rotondo, esercita dalla società Montecatini, si svolge da oltre un decennio con ritmo produttivo costante (230-240 mila tonnellate di minerale bauxitico).

Le riduzioni di personale operate dalla società Montecatini devono pertanto essere poste in relazione con l'accresciuto impiego di mezzi meccanici e con l'adozione di più moderne tecniche di coltivazione; il che corrisponde a quell'aggiornamento tecnico che è doveroso in ogni attività industriale ed è imposto, nella fattispecie, da pressanti ragioni economiche, data la forte concorrenza esercitata dalle bauxiti di produzione estera.

Secondo quanto risulta, le accennate riduzioni di personale sono state effettuate attraverso trasferimenti ad altre unità del gruppo Montecatini o dimissioni consensuali; nei restanti casi, si è trattato di operai che avevano già raggiunto il limite di età per il collocamento in pensione.

L'ufficio minerario competente per territorio, a seguito degli accertamenti eseguiti, ha confermato che il giacimento di San Giovanni Rotondo è ormai esattamente delimitato nella sua estensione e che le ricerche effettuate, in più modi ed in più tempi, nelle zone viciniori non hanno condotto al rinvenimento di altre masse mineralizzate.

A giudizio dello stesso ufficio le riserve di minerale ancora in posto non sono tali da giustificare la costruzione *in loco* di uno stabilimento metallurgico; e ciò anche perché non sembrano sussistere nella zona gli altri presupposti obiettivi (disponibilità di energia elettrica a basso costo, di adeguate riserve idriche, ecc.) per la realizzazione di una iniziativa industriale di tanto impegno.

Va tenuto presente, infine, che gli stabilimenti metallurgici già esistenti nel nostro paese sono in grado di assorbire largamente la produzione di San Giovanni Rotondo e delle altre miniere nazionali di bauxite.

*Il Ministro: MEDICI.*

LENOCI, GUADALUPI, E DI VAGNO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative intendano adottare per la sollecita formulazione di provvedimenti aventi per oggetto l'istituzione dell'albo professionale dei consulenti del lavoro e la definizione delle loro specifiche competenze e attribuzioni professionali. (1915)

RISPOSTA. — D'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, è stato predisposto uno schema di disegno di legge per la istituzione e la disciplina dell'albo dei consulenti del lavoro.

Con tale disegno di legge, già approvato dal Consiglio dei ministri, viene conferita alla categoria una organizzazione autonoma e viene definito in particolare l'oggetto dell'attività dei consulenti del lavoro nonché le attribuzioni dei consulenti stessi ai fini dell'applicazione delle leggi sul lavoro e di quelle previdenziali.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.*

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere: per quali motivi la primitiva decisione di stabilire a Livorno la sede di distretto elettrico per la Toscana litoranea del compartimento di Firenze successivamente sia stata modificata

destinando la predetta sede nella vicina città di Pisa; se ritenga che Livorno, centro economico di gran lunga superiore ad ogni altro, tra Genova e Roma, sulla costa tirrenica, abbia titoli validissimi per potere ospitare un così importante servizio dell'« Enel », titoli superiori certamente a quelli di Pisa, alla quale sono più congeniali altri interessi, soprattutto di carattere culturale; infine, se ritenga che il fatto che a Pisa si trovi attualmente la direzione aziendale della ex Larderello costituisca motivo determinante per una decisione come quella di che trattasi, anche perché l'ex Larderello, per la sua specifica natura, per le sue caratteristiche tecnico-industriali, per la straordinaria importanza che riveste in campo nazionale ed internazionale nel settore dello sfruttamento delle forze endogene, mal si colloca nell'organizzazione compartimentale e dovrebbe essere conservata, con la sua struttura tecnico-organizzativa, come centro produttore a sé stante, alle dirette dipendenze dell'« Enel ». (3561)

**RISPOSTA.** — Nell'articolazione del decentramento territoriale delle attività dell'« Enel » già approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente stesso, è previsto che il compartimento di Firenze avrà, per la Toscana, due esercizi distrettuali, uno dei quali comprendente le province di Grosseto, Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara. Ai fini della scelta della sede di questo esercizio distrettuale, le città di Pisa e di Livorno presentano praticamente le stesse caratteristiche di ubicazione in quanto entrambe si trovano in posizione baricentrica e sono ad una distanza molto modesta l'una dall'altra. La città di Pisa presenta, per altro, altri vantaggi di indubbio valore per il soddisfacimento delle esigenze connesse con la istituzione di detto organo; difatti in essa vi è una maggiore disponibilità di attrezzature e vi risiede una maggiore quantità di personale trasferito all'« Enel », poiché questa città ospita, oltre alla direzione di una delle aziende della impresa già della società Valdarno, anche la direzione dell'impresa già della società Larderello. La decisione di stabilire la sede dell'esercizio distrettuale a Pisa consente pertanto di utilizzare le attrezzature già esistenti e perfettamente adeguate alle esigenze, nonché di evitare il trasferimento di una parte notevole del personale necessario per tale organo.

Per quanto riguarda invece la città di Livorno non sarà necessario alcun trasferimento di personale, in quanto essa conserverà

la direzione di zona e conseguentemente non subirà alcuna menomazione rispetto al passato. La soluzione adottata garantisce anche a Livorno ed alla sua provincia che le relative esigenze nel settore elettrico saranno attentamente valutate e adeguatamente soddisfatte.

Per quanto riguarda poi l'affermazione secondo la quale Pisa ha soprattutto una importanza nel campo culturale, è da sottolineare che una non minore importanza questa città e la sua provincia presentano sotto l'aspetto economico come dimostrano, ad esempio, gli importanti complessi industriali di Pontedera e della stessa Pisa.

Per quanto infine si riferisce al complesso dell'impresa Larderello è da osservare che questo deve necessariamente essere inserito nel compartimento di Firenze in quanto le attività di produzione dell'energia elettrica sono di competenza degli organi che realizzano il decentramento delle attività operative dell'« Enel ».

*Il Ministro: MEDICI.*

**MACCHIAVELLI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quale azione abbia svolto o intenda svolgere nell'interesse dei degenti dell'ospedale sanatoriale di Santa Tecla (Genova) e di altri sanatori d'Italia, scesi in agitazione per ottenere per loro e per le loro famiglie una migliore e maggiore assistenza alla quale — date anche le loro particolari, precarie condizioni — si ritiene abbiano indilazionabile diritto. (1869)

**RISPOSTA.** — Per quanto concerne i tubercolotici assistiti dall'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, la questione posta dall'interrogante è stata già risolta a seguito della entrata in vigore della legge 14 novembre 1963, n. 1540, con la quale si è provveduto, con decorrenza dal 1° luglio 1963, alla concessione di un adeguato miglioramento delle prestazioni economiche.

Per quanto, invece, attiene alle manifestazioni di protesta dei degenti non assistiti dall'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi i quali, secondo informazioni pervenute a questo Ministero, aspirano alla equiparazione delle prestazioni antitubercolari loro erogate dai consorzi provinciali a quelle previste per i tubercolotici in regime assicurativo, si fa presente che nessun provvedimento può essere adottato da questo Ministero, non rientrando la materia nella propria competenza bensì in quella del Ministero della sanità.

*Il Ministro: BOSCO.*

MAGNO, DIVITTORIO BERTI BALDINA E PASQUALICCHIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga che il manifesto fatto affiggere nei giorni scorsi nei centri viticoli della Capitanata dal consorzio agrario provinciale di Foggia, con il quale tale ente offre appena lire 120 per grado zucchero (meno di lire 2 mila al quintale) ai produttori di uve da tavola che volessero conferire il prodotto ai suoi impianti di vinificazione, costituisca un atto molto favorevole agli speculatori, che già si apprestano ad imporre ai viticoltori prezzi inferiore ai costi. Infatti, all'indomani della comparsa del manifesto in questione, numerosi compratori di uve hanno ordinato ai loro rappresentanti e mediatori di rinviare qualsiasi contrattazione, ed un vivo allarme si è diffuso fra i viticoltori, specialmente a San Severo.

Gli interroganti, convinti che se i prezzi delle uve da vino in provincia di Foggia dovessero essere inferiori a lire 5.500 al quintale sarebbe la rovina per buona parte dei produttori, in quanto i costi di produzione superano quest'anno le lire 5 mila per quintale, chiedono quali misure il ministro intenda adottare allo scopo di ottenere che le cantine sociali, il consorzio agrario e gli altri organismi che provvederanno agli ammassi concedano ai contadini anticipazioni adeguate e affinché siano resi disponibili tutti gli stabilimenti vinicoli e vasi di deposito esistenti, anche con il ricorso a provvedimenti di requisizione ove ciò fosse necessario, in modo da consentire agli organismi sociali di recepire tutta la produzione che i contadini vorranno conferire.

In particolare, gli interroganti chiedono se il ministro ritenga assicurare sin da ora alle cantine sociali che i contributi a loro favore previsti dall'articolo 21 del « piano verde » saranno corrisposti nella misura massima e per tutte le quantità di uve che saranno raccolte e trasformate. (252, già orale)

RISPOSTA. — L'iniziativa, di cui è cenno nel manifesto affisso nelle località di Cerignola, San Severo e Foggia, è stata presa dal consorzio agrario provinciale di Foggia a seguito di vive premure delle organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti e degli agricoltori, allo scopo di dare la possibilità ai produttori di uva da tavola, che non fossero stati in grado di collocare il loro prodotto, di conferirlo all'organizzazione consortile che avrebbe provveduto, mediante una gestione collettiva, a destinarlo alla vinificazione. Al riguardo occorre precisare che l'importo indi-

cato nel manifesto, successivamente elevato a 140 lire per grado zucchero, rappresentava soltanto un acconto da corrispondere ai conferenti, calcolato nella misura del 70 per cento del prezzo di mercato del prodotto; acconto che, alla chiusura della gestione collettiva, sarebbe stato integrato dalla liquidazione definitiva effettuata in base ai ricavi della vendita del vino, detratte le spese.

L'iniziativa del consorzio agrario è stata sollecitata dagli stessi viticoltori nel timore che, prima della fine del raccolto del prodotto, il mercato, allora favorevole, potesse subire un tracollo in dipendenza della impossibilità dell'esportazione, come si era verificato l'anno precedente. Infatti, la destinazione dell'uva da tavola alla vinificazione non avviene normalmente, ma soltanto nei casi in cui il prodotto, per cause varie, rimanga invenduto.

Il cennato manifesto, che porta la data del 31 agosto 1963, è stato affisso in epoca antecedente di almeno un mese al periodo di raccolta dell'uva normalmente destinata alla vinificazione, il che conferma il carattere preventivo dell'iniziativa, che per altro non ha avuto attuazione, in quanto l'uva da tavola non ha trovato difficoltà ad essere venduta per il suo normale uso. Infatti, nella campagna di produzione 1963, l'andamento del mercato delle uve si è svolto in continuo aumento del prezzo, per cui i produttori hanno agevolmente avuto la possibilità di collocare sia le qualità da tavola sia quelle destinate alla vinificazione.

Per quanto riguarda la corresponsione alle cantine sociali del contributo previsto dall'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, nella misura massima, si osserva che un intervento in tal senso, dovendo essere disposto su scala nazionale, comporterebbe una spesa che deve essere considerata assolutamente sproporzionata in rapporto sia alle effettive esigenze del settore, poste a confronto con quelle delle altre branche produttive agricole, sia agli stanziamenti disponibili che, come si è più volte avuto occasione di ricordare, consentono una spesa complessiva annua di soli 7 miliardi di lire, con i quali si deve provvedere anche alla costruzione di impianti ed attrezzature di interesse nazionale.

*Il Ministro:* FERRARI AGGRADI.

MAGNO, DIVITTORIO BERTI BALDINA E PASQUALICCHIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — In merito alla necessità di trasformare in agenzia po-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

stale la ricevitoria della frazione Giardinetto, del comune di Orsara di Puglia (Foggia).

Si fa presente che a Giardinetto vivono 471 abitanti e che il comune capoluogo dista 28 chilometri. (3652)

**RISPOSTA.** — Al fine di esaminare la possibilità di addivenire alla istituzione di un'agenzia postale a Giardinetto, questo Ministero ha già disposto i necessari accertamenti statistici intesi a stabilire il volume del traffico postale, del movimento a denaro, ed in genere delle operazioni di servizio che interessano gli abitanti della zona. Compiuti tali accertamenti, saranno vagliati tutti gli elementi di giudizio per decidere se sussistano le condizioni per far luogo al richiesto provvedimento.

*Il Ministro:* RUSSO.

**MAGNO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quando sarà provveduto alla estensione al personale delle imprese appaltatrici di servizi per conto dell'amministrazione dei monopoli dello Stato dell'assegno temporaneo già attribuito al personale delle varie amministrazioni dello Stato ed esteso ai dipendenti da imprese appaltatrici di servizi delle ferrovie dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1963.

Fin dal 30 ottobre 1963, rispondendo ad una analoga interrogazione presentata dall'interrogante, il ministro delle finanze ebbe a dichiarare: « Per eliminare tale evidente sperequazione, si è già predisposto un apposito schema di disegno di legge in corso di diramazione, il cui articolo 1 riproduce sostanzialmente le disposizioni del citato articolo 3 della legge 6 febbraio 1963, n. 45, che ha attribuito l'assegno temporaneo al personale delle ferrovie ». Senonché, il disegno di legge non è stato ancora presentato al Parlamento. (3930)

**RISPOSTA.** — Al personale dipendente dalle imprese appaltatrici di servizi per conto dell'amministrazione dei monopoli di Stato, che operano nell'ambito del monopolio stesso presso alcuni stabilimenti dell'amministrazione, in esecuzione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, è sempre stata assicurata una paga non inferiore a quella corrisposte ai dipendenti dell'amministrazione dei monopoli di Stato.

Per la estensione al personale dipendente dalle predette imprese dell'assegno temporaneo attribuito ai dipendenti delle varie amministrazioni dello Stato con separati prov-

vedimenti a far luogo dal 1° gennaio 1963, è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 3 febbraio 1964, il relativo disegno di legge che sarà presentato quanto prima al Parlamento.

*Il Sottosegretario di Stato:* VALSECCHI.

**MANENTI, ANGELINI, BARCA, CALVARESI, BASTIANELLI E GAMBELLI FENILI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se ritenga necessario sospendere il pagamento dell'aumento dei contributi previdenziali per gli anni 1962-63, inclusi a ruolo per le rate di ottobre-dicembre 1963 per un importo di circa 20 miliardi;

2) se intenda intervenire al fine di ridurre di almeno il 50 per cento i contributi previdenziali e assistenziali a tutti i coltivatori diretti, come si era chiesto alla conferenza nazionale del mondo rurale.

Gli interroganti ritengono che il provvedimento adottato per la riscossione dei suddetti contributi non sia legale, in quanto tale riscossione è avvenuta prima che l'accertamento aziendale fosse divenuto definitivo, ed anche perché il servizio dei contributi unificati ha erroneamente omesso di accertare e notificare le giornate occorrenti ed effettivamente svolte per la coltivazione del fondo. Tali aumenti, che si aggiungono ad un carico fiscale divenuto insopportabile per i redditi molto bassi, ed anche in considerazione che molte zone delle Marche sono state colpite dal maltempo, ed in alcuni comuni il prodotto è stato più che dimezzato, senza che nessun provvedimento sia stato finora adottato, ha creato un grave malcontento in tutta la categoria, tanto che in molti comuni sono state restituite le cartelle delle imposte e in tutta la regione vengono inviati alle apposite commissioni provinciali i ricorsi, chiedendosi la sospensione dei pagamenti. (2485)

**RISPOSTA.** — In accoglimento di un ordine del giorno votato al Senato in sede di discussione del bilancio dell'esercizio 1963-64 di questo Ministero, sono state date disposizioni per la sospensione della riscossione del carico della rata di dicembre dei contributi di che trattasi, e sono stati, altresì, sospesi fino alla data del 31 dicembre 1963 gli eventuali atti esecutivi in ordine alla riscossione del carico delle rate di agosto ed ottobre abbinata in unica soluzione. Inoltre, ai fini del sollecito espletamento dei ricorsi presentati contro tale imposizione contributiva, sono state impar-

tite istruzioni per il più pronto e spedito funzionamento delle relative commissioni.

Per quanto concerne la richiesta di riduzione degli oneri contributivi a carico della categoria dei coltivatori diretti, si osserva che nel vigente sistema previdenziale le pensioni e le altre prestazioni sono correlative alle contribuzioni degli interessati cosicché la riduzione degli oneri contributivi dovrebbe essere compensata o da un'ulteriore integrazione a carico del bilancio dello Stato ovvero dal prelievo di altre gestioni attive degli istituti previdenziali. La prima ipotesi sembra attualmente da escludersi in relazione al contenimento del disavanzo di bilancio ai fini della stabilizzazione monetaria; la seconda possibilità incontra il disfavore delle altre categorie di lavoratori che dai propri versamenti si attendono l'incremento delle prestazioni a proprio favore. Comunque, gli obblighi contributivi cui sono sottoposti i coltivatori diretti per l'attuazione delle assicurazioni sociali istituite in loro favore sono già notevolmente ridotti rispetto al fabbisogno finanziario delle relative gestioni.

Circa l'omissione della notificazione agli interessati dei nuovi accertamenti effettuati ai fini della riscossione dei contributi, avendo l'ente impositore iscritto a ruolo le singole partite contributive sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, l'eccezione di illegittimità sollevata dagli interroganti, se può avere un significato puramente teorico, non lo ha, in ogni caso, sul piano sostanziale, in quanto un ricorso avverso l'accertamento effettuato in base ai dati dichiarati dagli stessi interessati non sarebbe ipotizzabile.

Comunque, questo Ministero ha fatto presente con proprio comunicato stampa che in caso di ricorso documentato in ordine ad eventuali errori dell'ente impositore, quest'ultimo avrebbe sospeso la riscossione delle relative partite.

*Il Ministro: BOSCO.*

MARTINO GAETANO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se intenda eliminare la disparità di trattamento esistente fra gli ufficiali marittimi fuori ruolo che prestano servizio sulle navi-traghetto con la Sicilia e quelli che prestano servizio sulle navi-traghetto con la Sardegna: infatti, i primi vengono iscritti in matricola come terzi ufficiali (qualifica non più esistente) e con contratti di 30 giorni, mentre gli altri vengono ingaggiati con contratti a tempo indeterminato e con qualifica di secondi ufficiali. (3519)

RISPOSTA. — È da precisare anzitutto che le tabelle di armamento delle navi-traghetto, sancite dal competente Ministero della marina mercantile, prevedono soltanto che debbano prestare servizio a bordo, in sottordine al comandante, ufficiali muniti di patente di capitano di lungo corso, senza specificare in base a quale qualifica del personale marittimo detti ufficiali debbano essere imbarcati.

Ciò premesso occorre anche precisare che, date le caratteristiche ben differenziate che presentano i due servizi di traghetto svolti dalle ferrovie dello Stato, in pratica per le navi-traghetto in servizio nello stretto di Messina, il coadiutore del comandante della nave, per la breve durata della traversata esplica, normalmente, mansioni di semplice ausilio al comandante, il quale è tenuto personalmente alla direzione della nave ai sensi dell'articolo 298 del codice della navigazione.

Diverso è il caso delle navi-traghetto in servizio sulla linea Civitavecchia-Golfo Aranci, giacché, in relazione alla maggior durata della traversata ed ai conseguenti turni di servizio, al coadiutore del comandante compete la responsabilità intera del servizio in comando di guardia, durante il periodo di assenza del comandante dalla plancia.

Risponde quindi ad obiettive ragioni di equità e di opportunità il criterio seguito dall'azienda ferroviaria di fissare la qualifica di imbarco del coadiutore del comandante in quella di terzo ufficiale (qualifica prevista dai vigenti contratti collettivi di lavoro del settore marittimo) per le navi-traghetto in servizio nello stretto di Messina, ed in quella di secondo ufficiale per le navi in servizio con la Sardegna.

Per quanto concerne, infine, il tipo di contratto di arruolamento, in base al quale prestano servizio sulle navi-traghetto gli ufficiali non di ruolo, occorre precisare che esso non è il contratto d'arruolamento « a tempo indeterminato » di cui all'articolo 325 del codice della navigazione; ma trattasi di contratto stipulato « per più viaggi » e per un periodo non superiore a 30 giorni, per gli ufficiali delle navi-traghetto per la Sardegna, mentre per quelli delle navi traghetto nello stretto di Messina è perfezionato « a 30 giorni ».

*Il Ministro: JERVOLINO.*

MATARRESE, SCIONTI E ASSENNATO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a loro conoscenza il fatto che ben 94 appartamenti costruiti da enti pubblici e già assegnati ad altrettante fa-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

miglie del comune di Altamura (Bari) da circa un anno sono tuttora vuoti perché chi di competenza non provvede ad allacciare gli alloggi alla rete dei servizi igienici e idrici.

In caso affermativo, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti intendano adottare i ministri interrogati per eliminare una situazione gravemente lesiva sia degli interessi urgenti di tante famiglie assegnatarie (e, indirettamente, di tutte le altre in cerca di alloggio nel popoloso comune di Altamura), sia dello stesso prestigio degli enti locali e dello Stato e, infine, delle stesse istituzioni democratiche. (1627)

**RISPOSTA.** — Effettivamente la costruzione di alloggi I.N.A.-Casa nel comune di Altamura e delle relative opere di completamento facenti carico alla gestione case per lavoratori è stata ultimata sin dal dicembre 1962.

Non è stato possibile, finora, procedere alla immissione degli aventi diritto negli alloggi, perché mancano gli allacciamenti alla rete dei servizi pubblici generali (fogne e acqua). A tali allacciamenti deve provvedere, come da impegni assunti con convenzione stipulata il 12 aprile 1961, la locale amministrazione comunale.

Risulta, per altro, che la predetta amministrazione, non potendo provvedere con i fondi di bilancio all'impegno di spesa di lire 34.890.000 occorrenti per la costruzione delle reti idrica e fognante, ha incluso i lavori relativi in un progetto generale dell'importo di lire 80 milioni, ammesso ai benefici del contributo statale.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.*

**MATARRESE E SCIONTI.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza di quanto riferito dalla stampa quotidiana di Bari in merito all'attività della polizia stradale in Italia.

Secondo tale stampa, mentre nel centro-settentrione la polizia-stradale svolgerebbe la sua attività interpretandola, soprattutto, come di collaborazione con gli utenti della strada nell'interesse del traffico (e alcuni episodi riportati lo dimostrano), nel sud invece essa accentuerebbe il fiscalismo della sua funzione. Infatti, recentemente presso Bari una pattuglia della polizia stradale avrebbe fermato un'autovettura marciante con la luce anabagliante destra spenta e avrebbe elevato contravvenzione al conducente, rifiutandosi di aiutarlo a sostituire i pezzi inefficienti con gli

altri di cui era in possesso e lasciandolo fermo sulla strada.

Gli interroganti chiedono di sapere se, in considerazione delle ripercussioni che episodi come quelli sopra riportati hanno sulla opinione pubblica, ritenga di emanare opportune disposizioni per cui, su tutto il territorio nazionale, la polizia stradale svolga la sua preziosa opera soprattutto in uno spirito di collaborazione con gli utenti della strada, così da sempre più meritare la stima di cui essa è circondata da parte loro e di tutti i cittadini. (3598)

**RISPOSTA.** — L'oggetto di detta interrogazione esula dalla competenza di questo Ministero in quanto la polizia della strada, quale specialità del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dipende dal Ministero dell'interno.

Dai contatti quotidiani che gli ispettorati della motorizzazione civile hanno, su tutto il territorio nazionale, con le sezioni della polizia della strada risulta per altro che l'attività di detta specialità non è limitata all'accertamento dei reati commessi dagli utenti della strada ma è anche indirizzata alla prevenzione dei reati medesimi, dando consigli laddove se ne presenti l'opportunità o prestando assistenza quando l'automobilista si trovi in difficoltà.

*Il Ministro: JERVOLINO.*

**MICELI, MAGNO, ANTONINI, BECCASTRINI, BO, GOLINELLI, GOMBI, MARRAS, POERIO, OGNIBENE, ROMAGNOLI, SERENI, VILLANI, MONASTERIO, NATTA, PEZZINO, CALASSO, SFORZA, SPALLONE, D'ALESSIO, GREZZI, D'IPPOLITO, MESSINETTI, PICCIOTTO E FIUMANO** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Sulla necessità di emanare provvedimenti per il finanziamento e la disciplina dell'ammasso volontario dell'olio di oliva nazionale di produzione 1963-64.

I forti costi di produzione e di utilizzazione, il predominio del monopolio speculativo nella commercializzazione e nel mercato degli oli pongono l'azienda coltivatrice e la piccola azienda olivicola, specie nel mezzogiorno d'Italia, in condizioni di vedere falciato il loro reddito, in gran parte dovuto al lavoro, anche nella rara congiuntura di particolare abbondanza del prodotto quale è l'attuale.

Per tutelare gli interessi delle predette categorie arrestando con ciò un ulteriore spopolamento delle nostre campagne, per impedire in molte zone agrarie l'abbandono della produzione olivicola con conseguente incre-

mento delle importazioni, aggravio della bilancia commerciale e disagio dei consumatori, occorre emanare provvedimenti tempestivi ed efficaci. Uno di questi provvedimenti è l'istituzione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva, purché tale ammasso, diversamente da quanto è avvenuto per il passato, sia regolato da modalità e norme efficienti per il raggiungimento delle finalità sopraesposte.

Gli interroganti chiedono pertanto se il Governo ritenga necessario che:

1) siano ammessi a conferire all'ammasso soltanto i coltivatori e piccoli olivicoltori. Un ammasso aperto a tutti, in considerazione dell'attuale forte produzione e dei prevedibili immediati conferimenti delle grandi aziende, vedrebbe esaurite subito le capacità ricettive ed i finanziamenti lasciando fuori di ogni difesa coloro che più ne hanno bisogno, i coltivatori ed i piccoli olivicoltori;

2) siano corrisposte ai coltivatori e piccoli olivicoltori conferenti anticipazioni superiori ai prezzi di mercato. E ciò per evitare che i predetti produttori, i quali hanno urgenza di immediati realizzi, disertino l'ammasso e, come è avvenuto per il passato, siano costretti ad alimentare la speculazione;

3) escludendo i consueti pedaggi ed intermediazioni della Federconsorzi, le operazioni di ammasso siano affidate a cooperative, a consorzi agrari, ad associazioni agricole opportunamente attrezzate, e che sia reso possibile anche l'ammasso fiduciario presso i piccoli produttori che abbiano riconosciute possibilità di conservazione;

4) in base all'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sia corrisposto agli enti ammassatori il contributo statale del 4 per cento sugli interessi per le somme anticipate ai conferenti ed il 90 per cento delle spese di gestione per l'ammasso;

5) ogni operazione di ammasso sia soggetta al controllo di un comitato provinciale di vigilanza, democraticamente eletto tra i conferenti ed assistito da un incaricato dell'intendenza di finanza e da un rappresentante dell'ispettorato agrario provinciale;

6) le norme predette di istituzione dell'ammasso siano emanate con carattere di estrema urgenza per impedire che il ritardo costringa i piccoli produttori a vendere il loro primo prodotto e, quel che è peggio, ad impegnarsi a cedere il successivo ai tradizionali agenti del monopolio. (2724)

MICELI, FIUMANO', GULLO, MESSINETTI, PICCIOTTO, POERIO E TERRANOVA RAFFAELE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Sull'ammasso volontario dell'olio di produzione nazionale dell'annata 1963-64 disposto, in base all'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 464, con decreto ministeriale del 31 ottobre 1963, modificato in data 7 novembre 1963.

Il predetto ammasso, contrariamente alle richieste degli interroganti ed alle esigenze delle grandi masse produttrici, non è stato disposto soltanto per i piccoli e medi olivicoltori ma anche per i grossi produttori.

In tal modo — essendo stato ammesso il finanziamento soltanto per 500 mila quintali sui 4.200.000 di produzione prevista, rimanendo, a causa del monopolio e della speculazione imperanti, i prezzi di mercato inferiori a quelli realizzabili quali anticipazioni di ammasso — inevitabilmente avverrà che, con i loro massicci conferimenti, i grossi produttori copriranno quasi per intero i 50 mila quintali ammassabili ed utilizzeranno così a loro esclusivo vantaggio anticipazioni e contributi statali, mentre i piccoli e medi olivicoltori, i quali più di tutti hanno bisogno di difesa e di aiuto, resteranno praticamente esclusi dai benefici dell'ammasso e saranno costretti a farsi strangolare dalla speculazione intermediatrice.

A maggior danno di questi produttori si aggiunge il fatto che, nonostante dichiarazioni, istruzioni e circolari, gran parte dei consorzi agrari provinciali non si decidono ad iniziare le operazioni di ammasso, lasciando via libera agli speculatori in un momento particolarmente delicato quale è quello dell'inizio della campagna.

Gravissima poi per i piccoli e medi olivicoltori si presenta la situazione della Calabria, regione alla quale, nonostante l'entità della produzione, la sua qualità, la carenza di industrie raffinatrici locali, si è assegnato il contingente ammassabile di appena 140 mila quintali.

Per i sopraesposti motivi e per fare sì che il provvedimento di ammasso finanziato dal pubblico denaro serva per lo meno ad una difesa efficiente e prioritaria dei piccoli e medi produttori specie nelle regioni più depresse, gli interroganti chiedono se il ministro intenda disporre:

1) che i consorzi agrari provinciali inizino immediatamente le operazioni di ritiro e di pagamento delle partite di olio di oliva nazionale di produzione 1963-64;

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

2) che in base a richieste globali di conferimento vistate dai sindaci e presentate ai consorzi agrari provinciali sia garantito ai piccoli e medi olivicoltori il diritto di ammassare tutto il quantitativo di olio di oliva dagli stessi prodotto nell'annata 1963-64;

3) che, specie per le regioni meridionali ed insulari, siano notevolmente aumentati i quantitativi di olio di oliva ammessi a conferimento. (2892)

**RISPOSTA.** — Come è noto, l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione di produzione 1963-64 è stato disposto con decreti ministeriali 31 ottobre e 7 novembre 1963, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del 16 dicembre 1963.

Questo Ministero, per altro, in attesa di tale pubblicazione aveva già provveduto a dare avvio alle operazioni di conferimento. Infatti, con circolare del 13 novembre 1963, questo Ministero medesimo aveva dato ai prefetti l'incarico di costituire le commissioni provinciali di ammasso e, con atti successivi, aveva sollecitato l'ente ammassatore a disporre che i consorzi agrari consentissero il conferimento dell'olio con la massima sollecitudine.

L'articolo 5 - lettera b) - del citato decreto 31 ottobre 1963 attribuisce alle predette commissioni provinciali il compito di ripartire fra i produttori il contingente assegnato alle province, preferendo i produttori che coltivano direttamente gli oliveti per l'intera loro produzione.

L'iniziativa è assistita dai contributi statali previsti dall'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e, precisamente, dal contributo fino al 4 per cento annuo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti e dal contributo fino al 90 per cento sulle spese complessive di gestione.

La quantità di prodotto ammassabile, stabilita inizialmente nel limite di 500 mila quintali, è stata recentemente portata a 550 mila quintali.

Conseguentemente, e in relazione alla facoltà, concessa a questo Ministero dall'articolo 2 del ripetuto decreto 31 ottobre 1963, di variare la ripartizione del prodotto ammassabile, secondo l'entità delle singole produzioni provinciali e l'andamento dei conferimenti, è stato già possibile disporre aumenti dei contingenti di ammasso per talune province dell'Italia meridionale e insulare. In particolare, il contingente complessiva-

mente assegnato alle province della Calabria è stato portato da 140 mila e 194 mila quintali, con un aumento, perciò, di 54 mila quintali.

Le misure delle anticipazioni sono state, quest'anno, sensibilmente aumentate, specie per gli oli commestibili, e vanno da un minimo di 45 mila lire al quintale, per il tipo C degli oli lampanti, ad un massimo di 68 mila lire al quintale per la prima categoria degli oli commestibili.

Per assicurare nel miglior modo la riuscita delle operazioni e l'unitarietà di manovra, si è stabilito di affidare l'acquisizione del prodotto ammassabile e il suo successivo collocamento ad un solo ente, e precisamente alla Federazione italiana dei consorzi agrari, che dispone di particolari attrezzature in tutte le province olivicole ed è assoggettata al controllo di questo Ministero.

La vigilanza sulle operazioni di ammasso è affidata alle commissioni provinciali di ammasso, presiedute dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e composte da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato, da due rappresentanti dei conferenti, da un rappresentante degli istituti di credito finanziatori e da un rappresentante dell'ente gestore.

*Il Ministro:* FERRARI AGGRADI.

MICELI, PICCIOTTO, GULLO, POERIO, TERRANOVA RAFFAELE, MESSINETTI E FIUMANO'. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Sul licenziamento che il lanificio Faini di Cetraro (Cosenza) intende adottare a danno di un centinaio di dipendenti.

Il predetto licenziamento viene giustificato dalla ditta con il pretesto di una drastica diminuzione di richieste dei manufatti.

Un tale pretesto è assolutamente inconsistente in quanto il settore maglie e calze segna una netta avanzata nei consumi, e ciò trova conferma nel fatto che la stessa ditta sta impiantando in altra località un altro similare stabilimento.

La vera ragione del licenziamento è quella di far rientrare attraverso il ricatto una giusta agitazione dei dipendenti contro l'inumano trattamento economico e previdenziale della ditta. Oltre alle categorie in atto il licenziamento mette in apprensione tutte le popolazioni della zona le quali vedono decurtata una delle pochissime fonti residue di lavoro e di reddito.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

Gli interroganti chiedono se i ministri interrogati intendano intervenire con decisione e tempestività perché venga abbandonato ogni proposito di riduzione produttiva e lavorativa da parte di una ditta insediata ed affermata in Calabria attraverso finanziamenti di favore della collettività nazionale e pesanti sacrifici della locale manodopera impiegata: il tutto, non al fine di aumentare superprofitti e sopraffazione padronale, ma per contribuire allo sviluppo economico e sociale della regione. (3017)

RISPOSTA. — Il provvedimento di licenziamento adottato dalla direzione del lanificio Faini di Cetraro nei confronti di 115 lavoratori — motivato da contrazione dell'attività commerciale dell'azienda — ha formato oggetto di interventi congiunti prima da parte dell'associazione degli industriali e delle organizzazioni sindacali provinciali per il tentativo di conciliazione previsto dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1950 sui licenziamenti per riduzione di personale e successivamente dell'ufficio provinciale del lavoro di Cosenza nonché di autorità della zona. A seguito dei suddetti interventi il numero dei licenziati è stato ridotto a 58 unità.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.*

MILIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga opportuno disporre perché siano spostate le scadenze dei termini per la revisione delle dichiarazioni uniche dei redditi dal 31 dicembre (come oggi è) al 31 gennaio.

Con detto spostamento di termine, infatti, si ovierebbe all'inconveniente, gravissimo, che gli uffici finanziari competenti debbano effettuare le revisioni dei redditi proprio all'approssimarsi delle feste natalizie e di capodanno; e ciò con evidenti negativi effetti, anche psicologici, sul contribuente che ritiene di essere « molestato » dal fisco anche durante le feste più care e familiari. (3554)

RISPOSTA. — La materia dei termini per la revisione della dichiarazione dei redditi e per l'accertamento d'ufficio dei redditi non dichiarati è regolata dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

La norma citata è collegata con altre disposizioni del testo unico; si può dire, in sintesi, che tutto il sistema dell'imposizione diretta, per le persone fisiche e per le ditte

collettive non tassabili in base al bilancio, è imperniato — secondo il testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 — sull'anno solare e a questo fanno riferimento tutte le norme che concernono termini di prescrizione o di decadenza.

Così inquadrata la situazione, in ordine a quanto rappresentato nella interrogazione cui si risponde, si deve concludere che l'eventuale spostamento dei termini per la revisione delle dichiarazioni, dal 31 dicembre al 31 gennaio dell'anno successivo, non appare di pratica attuazione.

*Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.*

MONASTERIO, CALASSO, D'IPPOLITO E TRENTIN. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e di grazia e giustizia.* — Per sapere se abbia fondamento la voce secondo la quale la commissione di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 827, istituita dal prefetto di Brindisi con la esclusione del rappresentante di una delle organizzazioni più rappresentative dei coloni miglioratari, avrebbe deliberato di non adempiere i compiti affidateli dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 327, perché, a suo giudizio, non sarebbero operanti in provincia di Brindisi i contratti contemplati dalla legge stessa.

Per conoscere, ove la predetta voce risulti avere fondamento, se ritengano di dovere considerare illegittima ed arbitraria la decisione della commissione in parola, anche nella considerazione che l'articolo 1 della legge concerne « i rapporti a migliororia..., comunque denominati e comunque costituiti, nei quali il coltivatore abbia il possesso del fondo da oltre 30 anni... » e non i contratti a migliororia instaurati da oltre 30 anni, e di dovere adottare i provvedimenti necessari ad indurre la commissione di che trattasi — da modificarsi in modo da comprendere i rappresentanti di entrambe le organizzazioni sindacali più rappresentative dei coloni miglioratari — ad assolvere ai compiti previsti dalla legge. (1031)

RISPOSTA. — Dal verbale della riunione in data 15 luglio 1963 della commissione tecnica provinciale per l'equo canone di Brindisi, integrata in conformità dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, risulta che la commissione medesima, all'unanimità, ha ritenuto che non esistano, nella provincia, rapporti a migliororia del tipo ipotizzato dalla legge stessa, la quale, perciò, è stata considerata localmente inapplicabile.

Per quanto riguarda la mancata partecipazione del rappresentante dell'Associazione

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

autonoma coltivatori diretti ai lavori della commissione, la prefettura di Brindisi ha reso noto che, all'atto della costituzione della commissione tecnica integrata, ignorava l'esistenza della predetta associazione, e ciò perché della sua costituzione non ha mai avuto comunicazione ufficiale. Tutto ciò senza considerare che, a quanto informa la stessa prefettura, la federazione provinciale coltivatori diretti rappresenta ancora oggi la grande maggioranza della categoria.

Comunque, per quanto concerne in particolare la decisione adottata dalla commissione in parola, si fa rilevare che la legge 12 giugno 1962, n. 567, alla quale viene fatto generale rinvio, per la disciplina di ogni rapporto, dall'articolo 7 della citata legge n. 327 del 1963, stabilisce all'articolo 5 - terzo comma, lettera b - che una commissione tecnica centrale, istituita presso questo Ministero, è competente a « riesaminare e modificare le deliberazioni delle commissioni provinciali in caso di ricorso che sia presentato da parte dell'ispettorato agrario compartimentale ». L'articolo 15 della predetta legge n. 567 del 1962 stabilisce anche che le controversie sorte a seguito dell'applicazione della legge stessa sono devolute al giudizio del tribunale, sezione specializzata per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.

Pertanto, stante il cennato rinvio fatto dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, la deliberazione adottata dalla commissione tecnica provinciale di Brindisi non potrà essere impugnata che nelle forme previste dalla ripetuta legge del 1962, n. 567.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.*

MONASTERIO, MICELI, CALASSO E D'IPPOLITO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sull'atteggiamento assunto dal servizio contributi agricoli unificati della provincia di Brindisi in merito all'applicazione della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante « norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura ».

Risulta agli interroganti che la direzione del suddetto servizio, con circolare del 2 agosto 1963, n. 5522, a quel che pare ispirata dal servizio centrale contributi agricoli unificati, in aperta violazione delle norme contenute nei decreti-legge 8 febbraio 1945, n. 75, e 7 novembre 1947, n. 1308, nonché in contrasto con il parere espresso dalla seconda sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 feb-

braio 1961, si è arrogato il diritto di considerare non vincolanti, ma di carattere consultivo, le « indicazioni » di modifiche degli elenchi dei lavoratori agricoli delle commissioni comunali, la cui funzione ha finora costituito l'unica garanzia democratica di tutela dei lavoratori stessi, assegnando, di fatto, in modo esclusivo ed arbitrario, al servizio cui essa è preposta, il compito decisivo dell'attribuzione delle qualifiche professionali in agricoltura.

Gli interroganti chiedono se il ministro interrogato ritenga che la grave iniziativa assunta dal servizio contributi unificati in agricoltura non si proponga, con l'instaurazione di situazioni di fatto, di introdurre nell'accertamento dei lavoratori agricoli un tipo di effettivo impiego, che auspicato dalla parte più retriva dell'agricoltura meridionale, ha suscitato più volte la sollevazione indignata delle masse contadine del Mezzogiorno e la responsabile perplessità del Parlamento; e se reputi di dovere prontamente ed energicamente intervenire per impedire una sì patente violazione della legge ed un sì grave attentato alla tutela democratica dei diritti dei lavoratori della terra. (2066)

RISPOSTA. — Con la legge 5 marzo 1963, n. 322, concernente norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura, è stata apportata una modifica sostanziale alla norma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1308.

Pertanto, mentre nella precedente disciplina legislativa l'ufficio accertatore aveva l'obbligo, non solo di sottoporre gli elenchi all'approvazione delle commissioni comunali, ma anche di modificarli secondo le indicazioni delle stesse, nell'attuale disciplina vige l'obbligo di sentire le commissioni comunali, di richiedere, cioè, in merito agli elenchi stessi, il « parere » delle Commissioni, parere che, ovviamente, l'organo accertatore deve tenere nella dovuta considerazione ai fini del perfezionamento degli elenchi, ma che, non vincolando l'organo stesso, può essere disatteso quando contrasti con chiari ed indubbi elementi di accertamento acquisiti d'ufficio.

*Il Ministro: Bosco.*

MONASTERIO, MICELI, MAGNO, CALASSO, D'IPPOLITO, MATARRESE, GREZZI, DE FLORIO, CRAPSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se abbia fondamento la voce secondo la quale

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

sarebbe stata emanata una disposizione per cui la sezione di riforma apulo-lucana sarebbe tenuta a fornire le richieste garanzie solo quando la corresponsione delle anticipazioni colturali ai contadini assegnatari sia effettuata dai consorzi agrari.

Ove la citata voce abbia fondamento, per conoscere:

a) se ritenga che l'iniziativa in parola, mentre lede gravemente gli interessi e l'autonomia di scelta, sul mercato, dei contadini, contribuisce a rafforzare le note depredate posizioni di monopolio della Federconsorzi ai danni delle autentiche organizzazioni cooperative e, anzitutto, del consorzio (Conse-malmo) espressamente promosso dalla citata sezione di riforma;

b) se reputi, pertanto, di dovere revocare, con la necessaria urgenza, la predetta disposizione. (2779)

**RISPOSTA.** — La voce, secondo la quale la sezione speciale di riforma fondiaria in Puglia e Lucania concederebbe garanzia per le anticipazioni colturali agli assegnatari soltanto quando queste siano effettuate dai consorzi agrari, non ha alcun fondamento.

È vero, invece, che tutti gli enti di riforma fondiaria — in conformità delle istruzioni impartite da questo Ministero — agevolano il ricorso al credito, da parte degli assegnatari, presso qualsiasi istituto abbia titolo per esercitare il credito agrario in danaro od eventualmente in natura.

In particolare, poi, la sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania concede le anticipazioni colturali quale intermediario della sezione di credito agrario del Banco di Napoli, in base a convenzione approvata da questo Ministero e senza interferenze di sorta di altre organizzazioni.

*Il Ministro:* FERRARI AGGRADI.

**MONTANTI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza dei seguenti fatti relativi all'attività dei grossisti concessionari dell'Azienda monopolio banane già denunciati dalle organizzazioni sindacali interessate:

1) le banane, contrariamente alle prescrizioni del capitolato del monopolio banane, vengono sempre distribuite dai grossisti ai dettaglianti acerbe o comunque non in stato di commestibilità, addossando al dettagliante stesso l'impegno e l'onere della maturazione;

2) il frutto viene distribuito in fardi chiusi, così come arrivano dall'origine, senza controllo da parte del concessionario della tara del fardo, della maturazione del frutto, dell'eventuale scarto di frutti guasti e del torso centrale che spesso, nelle banane delle Canarie, oltrepassa peso e lunghezza consentiti;

3) la possibilità del concessionario di vendere altri prodotti fa sì che provoca una coercizione, incontrando quelli di loro che si rivolgono ad un concessionario per l'acquisto di sole banane, ostacoli d'ogni sorta;

4) i fardi usati per l'imballo delle banane non sono atti al trasporto del frutto, perché provocano sensibili scarti che vengono a pesare sul già magro guadagno del dettagliante, in quanto il casco non viene scartato né ripulito delle banane eventualmente schiacciate o rotte;

5) la mancata classificazione del prodotto a prezzo pieno, qualunque sia lo stato della merce, anche se questa originariamente dovrebbe far parte dello scarto o comunque non è di prima qualità.

L'interrogante chiede inoltre se il ministro sia a conoscenza delle agitazioni di protesta contro questo stato di cose promosse dalle organizzazioni dei dettaglianti ortofrutticoli e se intenda, intanto, provvedere urgentemente a por fine alla speculazione in atto da parte dei grossisti, facendo rivendere direttamente ai dettaglianti le banane attraverso dei magazzini dell'A.M.B. con sede presso i mercati generali, soluzione questa che permetterebbe di offrire ai consumatori le banane ad un prezzo più equo di quello attuale, che non è, oltre tutto, giustificato dalla qualità del prodotto. (3276)

**RISPOSTA.** — La particolare situazione di mercato dalla quale trae origine, tra l'altro, il disagio lamentato dalle organizzazioni dei dettaglianti ortofrutticoli per i soprusi e le irregolarità di cui sarebbero oggetto i dettaglianti stessi da parte dei grossisti concessionari dell'A.M.B. nella distribuzione delle banane, può considerarsi risolta e superata dal disegno di legge, ormai noto, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 13 febbraio 1964.

Tale provvedimento, infatti, prevede l'abolizione dell'Azienda monopolio banane nonché del monopolio fiscale del trasporto, commercio e lavorazione delle banane, il che fra l'altro porterà al tempestivo raggiungimento di tutte

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

le condizioni idonee a garantire una effettiva efficienza del mercato per tale prodotto.

*Il Sottosegretario di Stato:* BENSI.

NALDINI e BRIGHENTI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere:

1) in base a quali elementi - con recente decreto - sia stato escluso il settore elettrico della società De Angeli-Frua dal provvedimento di nazionalizzazione quando risulta che nella fattispecie ricorrono gli estremi previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

2) per quali motivi non si sia ancora provveduto ad emettere decreti di nazionalizzazione nei confronti dei settori elettrici della società Industrie riunite filati - I.R.F. di Bergamo e della società Italcementi con sede a Bergamo.

È notorio, infatti, che:

a) ambedue le società non assorbono, per propri usi, il quantitativo di produzione previsto dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962;

b) la I.R.F. è ricorsa, in data 1° novembre 1962, all'espedito di costituire due società fiancheggiatrici (società Alta Valle Seriana e società Daste) per suddividere in tre parti la propria produzione elettrica e, in tal modo, cercare di sfuggire alla nazionalizzazione.

Gli interroganti chiedono al ministro dell'industria e del commercio quali provvedimenti intenda assumere per il pronto rispetto ed attuazione della legge di nazionalizzazione. (3640)

RISPOSTA. — L'impresa elettrica della società De Angeli-Frua è stata, con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1963, esonerata dal trasferimento all'« Enel » perché dagli accertamenti eseguiti è risultato che la stessa ha un fabbisogno annuo di energia di chilowattore 82.360.000, superiore al 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 (pari a chilowattore 113.674.370): essa, pertanto, rientra nella ipotesi di esonero di cui all'articolo 4, n. 6, lettera a), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Anche nei confronti della impresa elettrica della società Italcementi è stato emesso, in data 21 gennaio 1964, decreto di esonero dal trasferimento all'« Enel », ai sensi della stessa disposizione di legge sopra specificata: è risultato, infatti, nei confronti della società in argomento un fabbisogno annuo di energia pari a chilowattore 707.000.000, notevolmente supe-

riore al 70 per cento della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 (chilowattore 369.949.000).

Per quanto attiene all'I.R.F., si rileva che la stessa ha ceduto in locazione:

a) alla società Alta Valle Seriana, il complesso dei beni immobili, impianti, macchinari e attrezzature tecniche costituenti l'impianto di produzione, trasporto e distribuzione di Gromo in comune di Gromo e Gandellino (contratto registrato a Milano, ufficio affitti, al n. 95267, il 17 novembre 1962);

b) alla società Daste, il complesso dei beni immobili, impianti, macchinari attrezzature tecniche costituenti l'impianto di produzione, trasporto e distribuzione in comune di Bergamo e comuni limitrofi di Torre Boldone, Ranica, Nese, Alzano e Nembro (contratto registrato a Milano, ufficio affitti, al n. 95268, il 17 novembre 1962).

Per effetto dei suddetti contratti - stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e non in contrasto con la legge stessa - le due società elencate hanno dato inizio ad attività elettriche ed hanno regolarmente presentato la denuncia di censimento prescritta.

Dall'esame delle pratiche delle società anzidette è risultato che l'I.R.F. ha diritto all'esonero, ai sensi dell'articolo 4, n. 6, lettera a) della legge n. 1643, per avere un fabbisogno superiore al 70 per cento del quantitativo di energia mediamente prodotto nel triennio 1959-61; e che le società alta valle Seriana e Daste hanno diritto all'esonero, ai sensi dell'articolo 4, n. 8, della citata legge, per avere una produzione inferiore ai 15 milioni di chilowattore.

I relativi provvedimenti sono in corso.

*Il Ministro:* MEDICI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'azienda servizi municipalizzati di Brescia ha da anni appaltato il servizio di riscossione dei pagamenti gas, luce, ecc. con grave nocumento del numero personale addetto.

Per sapere se ritenga questo appalto in contrasto con la legge n. 1369 sugli appalti e per conoscere quali interventi intenda operare. (3345)

RISPOSTA. — La questione sollevata ha costituito oggetto di esame da parte dell'ispettorato provinciale del lavoro di Brescia fin dal

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

gennaio 1963 e risulta positivamente definita nel senso che la ditta appaltatrice si è impegnata a garantire ai propri dipendenti — ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 — lo stesso trattamento economico e normativo di cui godono i lavoratori dell'impresa principale.

Il caso concreto non è stato inquadrato nella previsione legislativa dell'articolo 1 che vieta l'intermediazione di manodopera, ma nella disciplina del citato articolo 3, in quanto il servizio appaltato inerisce il ciclo produttivo dell'azienda committente e risulta eseguito dalla cooperativa con organizzazione e gestione propria.

*Il Ministro: Bosco.*

OGNIBENE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga opportuno impartire disposizioni alle organizzazioni provinciali interessate, affinché provvedano all'aggiornamento delle tabelle dei salari medi convenzionali che vengono adottati per liquidare le indennità a favore degli infortunati conducenti di macchine agricole per conto proprio o per terzi. Tanto si chiede in quanto si tratta di assicurati i quali si vedono liquidate indennità e rendite infortunistiche ancora sulla base di tabelle salariali medie convenzionali stabilite nell'ormai lontano 1955. (2413)

RISPOSTA. — Si tratta di retribuzioni medie, determinate, perciò, in base anche alla particolare natura delle lavorazioni e dei soggetti ad esse addetti. Nella specie — uso di macchine agricole — si tratta di lavori discontinui, saltuari, stagionali, ecc., eseguiti prevalentemente da lavoratori che molto spesso esplicano una attività promiscua agricolo-industriale.

Comunque, a prescindere dalle suddette considerazioni, si fa presente che, qualora gli organi locali tecnicamente più idonei a valutare le circostanze del caso rappresentassero la opportunità di addivenire ad una diversa determinazione di retribuzioni medie e convenzionali, non si mancherà, come del resto è già avvenuto in passato, di curare che le proposte siano oggetto del più approfondito esame.

Per altro, non risulta che da parte delle organizzazioni interessate sia stata finora intrapresa alcuna iniziativa per una modifica delle misure delle retribuzioni medie e convenzionali stabilite per la speciale categoria dei lavoratori.

*Il Ministro: Bosco.*

PELLEGRINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia vero che alla mutua coltivatori diretti di Trapani le impiegate sono passate allegramente dagli uffici della mutua a quelli della federazione e viceversa, per comoda ed interessata disposizione del direttore provinciale, certo Gandolfo Allegra, senza alcuna garanzia di rispetto dei diritti dei dipendenti.

L'interrogante chiede di conoscere quali mansioni assolvano le impiegate La Saba Francesca e Leone, quando siano state assunte, da chi, come, che stipendio percepiscano, dove lavorano quale sia esattamente la loro posizione giuridica; se ritenga d'intervenire al fine di tutelare gli interessi dei coltivatori diretti della provincia di Trapani e dei dipendenti della mutua coltivatori diretti, allegramente ed impunemente finora calpestati dal signor Gandolfo Allegra. (2172)

RISPOSTA. — Il temporaneo comando alla cassa mutua provinciale di Trapani di una dipendente della locale federazione provinciale coltivatori diretti è dipeso dalla necessità di sopperire a particolari e contingenti esigenze dell'ufficio accettazione del poliambulatorio a gestione diretta, annesso alla sede della cassa mutua ed ha comportato il contemporaneo comando di una dipendente di detta cassa presso la citata federazione.

La federazione coltivatori diretti, la quale ha poteri di vigilanza sulle casse mutue provinciali, ha precisato che detti comandi sono stati disposti previo consenso esplicitamente espresso dalle due impiegate interessate e sono cessati con la fine del mese di novembre 1963.

Durante i comandi le due impiegate sono rimaste a carico, ad ogni effetto, delle rispettive amministrazioni dalle quali dipendevano. Si assicura, comunque, che da parte di questo Ministero è stata invitata la federazione coltivatori diretti a vigilare perché non abbiano più a ripetersi scambi di personale tra i due organismi.

*Il Ministro: Bosco.*

PELLEGRINO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per conoscere l'esito della operazione condotta dalla guardia di finanza di Marsala (Trapani) il 6 agosto 1963, che ha portato al sequestro di un autocarro con targa mobile contenente 42,69 ettanidri di alcole di contrabbando ed alla scoperta a Mazara del Vallo di una fabbrica clandestina di alcole e di vino sofisticato; se ritengano di premiare detti agenti anche con un encomio solenne data l'importanza del servizio che tanta

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

favorevole eco ha avuto nell'opinione pubblica della zona. (3822)

RISPOSTA. — L'operazione di servizio di che trattasi ebbe inizio il 6 giugno 1963 con il sequestro, operato da una pattuglia motomontata del nucleo mobile della compagnia guardia di finanza di Marsala, di ettanidri 42,69 di alcole di contrabbando rinvenuto a bordo di un autocarro. Poiché era risultato dai primi accertamenti svolti che lo spirito proveniva da uno stabilimento enologico di Mazara del Vallo, il fatto fu immediatamente comunicato al comandante della tenenza di quella sede e questi, utilizzando elementi da tempo in suo possesso, effettuò un tempestivo controllo presso la ditta segnalatagli, accertando la produzione in atto di vino artificiale.

Le indagini e gli accertamenti proseguirono nei giorni seguenti con l'intervento di altri reparti del corpo e si conclusero il 16 settembre 1963 con la denuncia di nove persone per fabbricazione clandestina di spirito, produzione di vino sofisticato ed altre minori violazioni. Oltre all'autocarro ed all'alcole trovato a bordo furono sequestrati 1.249 ettolitri di vino sofisticato, 12 ettolitri di vino non conforme alle caratteristiche di legge, 50 ettolitri di vino guasto, 60,43 ettolitri di mosto, 17.950 quintali di zucchero, 63 quintali di olio combustibile, apparecchiature varie per la produzione dell'alcole e del vino.

Furono accertate evasioni all'imposta di fabbricazione per lire 47.826.200, all'imposta di consumo per lire 24.353.775 e all'I.G.E. per lire 2.143.133.

I superiori gerarchici dei militari che parteciparono alla complessa operazione, in relazione all'entità dei risultati conseguiti ed alle modalità di svolgimento del servizio, valutata l'attività singolarmente svolta, hanno concesso un encomio semplice al comandante della tenenza di Mazara del Vallo per la parte avuta nell'attivare le fonti informative e per lo sviluppo dato alle indagini ed hanno proposto gli altri militari per la concessione di un premio in denaro, con motivazione da iscriversi agli atti personali, ricompensa prevista dall'articolo 4, punto secondo, lettera a) della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

Su quest'ultima proposta delibererà la commissione per il conferimento dei premi da proventi per violazioni alle leggi tributarie, all'uopo istituita presso il comando generale della guardia di finanza a norma dell'articolo 3 della citata legge n. 168.

*Il Sottosegretario di Stato per le finanze:* VALSECCHI.

PELLICANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché sia fronteggiata la grave crisi in cui versa, nelle Puglie, la produzione vinicola; quale giudizio, in particolare, egli ritenga di formulare sulle rivendicazioni emerse nel convegno vitivinicolo, tenutosi a San Severo (Foggia) il 12 giugno 1963, per iniziativa di quell'amministrazione comunale e nel corso del quale è stato sollecitato un intervento pubblico, diretto al controllo del mercato vinicolo, all'istituzione dell'ammasso della produzione, all'estensione alla produzione pugliese delle forme di tutela adottate per i vini tipici siciliani e di altre regioni, alla elaborazione di utili iniziative pubblicitarie in favore dei vini genuini; se, sulla base delle predette istanze, reputi di proporre gli opportuni strumenti legislativi ed amministrativi, ivi comprese le necessarie misure per rendere efficacemente operative le norme vigenti contro le sofisticazioni, e se in particolare, sia dell'avviso, nelle more di una compiuta regolamentazione della materia, di approntare provvedimenti straordinari ed urgenti volti all'assorbimento, mediante intervento dello Stato, delle giacenze di vino delle passate annate agrarie rimaste invendute presso le cantine pugliesi e che potrebbero, oltre tutto, essere destinate per la distillazione, nonché promuovere l'applicazione dell'articolo 21 del « piano verde » per l'assorbimento delle spese di lavorazione delle cooperative, la proroga delle scadenze creditizie alle cantine sociali ed ai produttori ed ogni altra adeguata misura tecnica e amministrativa per comprimere il grave disagio attuale del settore. (238)

RISPOSTA. — Il mercato del vino — che per parecchio tempo era rimasto stagnante a causa dell'abbondante produzione del 1962 e dei riporti delle campagne precedenti — registra, a partire dal mese di ottobre 1963, una sensibile generale ripresa in tutte le zone del paese.

In Puglia, la minore quantità e la più bassa gradazione della produzione del 1963, hanno determinato non soltanto la valorizzazione dei vini della precedente campagna — la cui quotazione segna aumenti che vanno dal 25 al 50 per cento — ma anche un rialzo del mercato dei vini nuovi con la prospettiva, per il viticoltore, di recuperare, attraverso migliori prezzi, una parte, e forse notevole, della perdita di raccolto. All'accennata ripresa ha certamente contribuito anche la concessione delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spi-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

rito e l'acquavite da vino, disposta con la legge 29 luglio 1963, n. 1004, i cui termini, come è noto, con disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento, sono stati rispettivamente prorogati al 30 settembre 1963, per quanto riguarda la possibilità di effettuare acquisti di vino, e al 31 ottobre 1963, per quel che concerne la possibilità di distillare il prodotto. Se la situazione di mercato lo renderà necessario, al momento opportuno, non si mancherà di promuovere l'emanazione delle disposizioni per l'avvio alla distillazione straordinaria di quei vini a bassa gradazione e ad alta acidità volatile, la cui presenza potrebbe, eventualmente, disturbare il mercato.

È anche noto che, con decreto ministeriale 8 ottobre 1963, emesso in applicazione dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è stato concesso, a favore degli organismi di raccolta collettiva delle uve di produzione 1963, un contributo del 4 per cento annuo sui finanziamenti contratti per la concessione di anticipo ai conferenti, in misura non inferiore all'80 per cento del prezzo di mercato delle uve all'atto del conferimento stesso. In merito all'attuazione del citato articolo 21 « per l'assorbimento delle spese di lavorazione delle cooperative » si è già avuto modo di rilevare che l'intervento (consistente, come si sa, nella concessione di un contributo fino al 90 per cento delle spese di gestione) non potrebbe essere circoscritto a favore di enti o associazioni di una zona determinata, senza turbare la situazione di equilibrio dei vari mercati del territorio nazionale.

Per questi motivi, le direttive di attuazione del « piano verde » prescrivono che interventi del genere possono essere autorizzati solo se interessanti l'intero mercato nazionale di un determinato prodotto. D'altra parte non è possibile agire in via generale per tutte le zone viticole del paese e ciò a causa del rilevante onere della relativa spesa in relazione alle attuali disponibilità finanziarie recate dallo stesso articolo 21, ammontanti a soli 7 miliardi di lire per anno, con i quali si deve provvedere anche alla costruzione di impianti ed attrezzature di interesse nazionale.

Per quanto concerne la proroga della durata dei finanziamenti ai fini dell'ammissibilità al contributo, si fa presente che il ripetuto articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, stabilisce tassativamente un intervento per la durata massima di un anno. Per le cambiali agrarie nel settore della conduzione aziendale e della utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti, la dilatazione della relativa scadenza può essere disposta direttamente

dagli istituti ed enti di credito agrario, ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, nei casi di mancato o insufficiente raccolto.

È altresì noto che, in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono stati emessi i decreti ministeriali 14 giugno e 22 luglio 1963, con i quali sono state delimitate, tra le altre zone del territorio nazionale, anche quelle delle province di Bari, Brindisi, Taranto e Lecce, per rendervi operante il beneficio della proroga fino a 24 mesi della scadenza dei debiti di esercizio a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo ottobre 1962-giugno 1963. Con decreto in corso, pure emesso a' termini della ricordata legge 25 luglio 1956, n. 838, il predetto beneficio è stato esteso alle aziende agricole delle zone agrarie, delimitate con il provvedimento stesso, delle province di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo luglio-ottobre 1963.

Circa la richiesta di proporre gli opportuni strumenti legislativi ed amministrativi, ivi comprese le necessarie misure per rendere efficacemente operative le norme vigenti contro le sofisticazioni, s'informa che l'azione di questo Ministero per una sempre più efficace e tempestiva vigilanza nel settore della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari o delle sostanze di uso agrario, è stata notevolmente incrementata in questi ultimi tempi.

Si è, infatti, proceduto:

a) all'inquadramento nei ruoli del personale addetto ai controlli;

b) all'ammodernamento dei gabinetti di analisi, che sono stati forniti di nuovissime apparecchiature scientifiche;

c) all'aggiornamento delle disposizioni legislative, al fine di renderle sempre più rispondenti alle attuali esigenze;

d) alla messa a punto dei metodi ufficiali di analisi.

Per quanto concerne in particolare il settore vinicolo, si precisa che è attualmente all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge concernente la delega al Governo ad emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti. L'azione di vigilanza, specialmente nei mesi della vendemmia, è stata intensificata e, in alcune zone di maggiore pro-

duzione, sono state inviate, in aggiunta a quelle che già operavano sul posto, apposite squadre di agenti particolarmente addestrati. Gli accertamenti si sono susseguiti sia di giorno, sia di notte e sono stati controllati cantine, depositi, spacci, ecc. I risultati ottenuti non devono essere sottovalutati, anche se non si è completamente imbrigliata l'attività delittuosa; essi diventeranno più soddisfacenti se, alla esemplarità delle pene, si accompagnerà la tempestività dell'irrogazione.

Si aggiunge che, con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono state emanate, nell'ambito della delega concessa al Governo con la legge 3 febbraio 1963, n. 116, le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini. Il provvedimento tende alla valorizzazione dei vini a denominazione di origine, tenendo conto della provenienza territoriale di essi, della tecnica viticola e di un minimo di *standard* qualitativo. Esso, pertanto, oltre a tutelare i produttori dalle illecite concorrenze, sia all'interno sia all'esterno della tipica zona di produzione di ciascun vino, costituisce un valido strumento di difesa dalle frodi perpetrate nel particolare settore. Contro i violatori delle norme contenute nel provvedimento, specialmente in materia di frodi e di sleale concorrenza, sono previste severe sanzioni detentive e pecuniarie. Attualmente, sono in corso gli adempimenti per l'attuazione pratica delle norme contenute nel citato decreto presidenziale.

Per quanto attiene al sollecito intervento pubblico diretto al controllo del mercato vinicolo, si comunica che, nel quadro degli interventi per la riorganizzazione del mercato e della tutela dei prezzi, non si mancherà di esaminare la possibilità di costituire un ente vitivinicolo a carattere nazionale, o quanto meno un comitato, che tra i propri compiti comprenda anche quello di vigilanza del mercato, per assicurare il massimo della stabilità, provvedendo nello stesso tempo all'assistenza e all'orientamento del produttore.

*Il Ministro:* FERRARI AGGRADI.

PELLICANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere: quale sia il suo giudizio in merito alla situazione giuridica dei dipendenti delle esattorie comunali gestite da privati, e quali misure ritenga di adottare per soddisfare le rivendicazioni degli impiegati esattoriali, il cui rapporto di servizio è attualmente privo di ogni regolamentazione e lasciato al discrezionale volere dei datori di lavoro;

se sia a conoscenza del fatto che, nell'ambito dei predetti rapporti, vengono mantenute condizioni retributive assolutamente esigue, per cui vi sono impiegati i quali percepiscono dalle 30 alle 40 mila lire mensili; se infine gli appaia opportuno promuovere adeguate disposizioni, per le quali la rinnovazione degli appalti agli esattori privati sia condizionata alla preventiva risoluzione delle questioni connesse al regolamento normativo del rapporto esattoriale, in conformità alle rivendicazioni dei lavoratori e nel rispetto delle leggi sociali e dei precetti costituzionali. (3090)

RISPOSTA. — Gli appaltatori dei servizi esattoriali sono soggetti all'osservanza di apposita disciplina con validità *erga omnes* prevista dai decreti del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1961, n. 1655, e 2 gennaio 1962, n. 318 e n. 654, nonché da pattuizioni collettive di diritto privato. Queste ultime, sebbene non abbiano, come è noto, efficacia generale, sono ugualmente vincolanti per le imprese appaltatrici in argomento, ai sensi degli articoli 102 e 103 del testo unico delle leggi sui servizi di riscossione delle imposte dirette, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Infatti, in base a tali articoli l'inadempienza agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro costituisce irregolarità per la quale il prefetto, su proposta dell'ispettorato del lavoro, può dichiarare la decadenza dell'appalto.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* BOSCO.

PICCIOTTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se intenda intervenire presso l'amministrazione comunale di Mendicino (Cosenza), che dal 1959 non presenta i conti consuntivi, e presso il sindaco dello stesso comune (che ha riscosso dal comune lire 40 mila mensili per fitto di suoi locali alla scuola media, successivamente dichiarati indecenti dal provveditorato agli studi), perché voglia rimborsare alla cassa del comune quanto da lui sinora riscosso. (2905)

RISPOSTA. — I conti consuntivi dell'amministrazione comunale di Mendicino, relativi agli esercizi 1959, 1960 e 1961, per i quali è stato di recente ultimato il lavoro di competenza del collegio dei revisori, saranno prossimamente sottoposti all'esame del consiglio comunale che verrà, comunque, interessato al fine della più sollecita definizione delle procedure. Nessun provvedimento è stato, invece,

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

adottato circa il conto dell'esercizio 1962 poiché esso non è stato ancora reso dal tesoriere comunale.

Quanto, poi, ai vani di proprietà della signora Caputo, moglie del sindaco di detto comune, presi in locazione dall'ente stesso per esigenze scolastiche e risultati inidonei a seguito dei disposti accertamenti tecnici, si fa presente che la locazione formò, a suo tempo, oggetto di deliberazione adottata dalla giunta municipale in data 5 agosto 1963, con l'astensione del sindaco, ai sensi dell'articolo 290 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

In sede di esame della deliberazione, la prefettura ebbe cura, prima di sottoporre il provvedimento alle competenti decisioni della giunta provinciale amministrativa, di richiedere il parere del locale ufficio tecnico erariale, il quale, con nota del 29 ottobre 1963, ritenne il canone mensile di lire 85 mila, convenuto per la locazione, congruo in rapporto all'ubicazione ed alla consistenza dell'immobile, nonché ai prezzi medi praticati nella zona. Non fu, invece, interpellata l'autorità scolastica circa la idoneità, all'epoca, dei locali, trattandosi non di nuova locazione ma di proroga di altra, per lo stesso stabile, la cui costruzione aveva avuto inizio nell'anno 1961.

L'amministrazione comunale, con deliberazione in data 13 ottobre 1961, n. 257/B, adottata anch'essa con l'astensione del sindaco ed approvata dalla giunta provinciale amministrativa, previo parere di congruità espresso dall'U.T.E., aveva infatti assunto, per il canone mensile di lire 30 mila, i locali della signora Caputo per trasferirvi la scuola, già alloggiata in aule ritenute non idonee dal provveditorato agli studi, né risultava possibile reperire *in loco* altro stabile più confacente al cennato scopo giacché i fabbricati esistenti nell'abitato di Mendicino, per essere costruiti con solai portanti in legno, non presentano i requisiti di sicurezza necessari per ospitarvi una convivenza scolastica.

Si soggiunge che i locali, sgombrati dalla scuola media, che li occupava, soltanto in data 5 novembre 1963, sono stati restituiti alla civica amministrazione il 3 dicembre successivo, ed essa non li ha riconsegnati alla proprietaria essendosi dovuto procedere alla riparazione dei danni arrecati allo stabile durante la locazione.

*Il Sottosegretario di Stato:* AMADEI.

**PREARO.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.* — Per sapere se convenga studiare opportuni provve-

dimenti ad integrazione di quanto disposto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59, che consente ai produttori la vendita diretta di prodotti agricoli anche ambulante nei comuni vicini.

Si è constatato, infatti, in occasione della recente crisi delle pesche, delle patate e delle mele, come i comuni prossimi al luogo di produzione vengano in breve saturati dalle esuberanti disponibilità rendendo così inoperante la predetta legge; si è riscontrato invece come allontanandosi dall'area di produzione e orientandosi specialmente verso le città, i luoghi di cura e di soggiorno, i centri industriali, ecc., le possibilità di collocamento a prezzi ragionevoli siano molto più alte, esercitando anche un salutare calmiera nei prezzi al consumo.

Sarebbe pertanto opportuno, quando si verificano difficoltà di collocamento, autorizzare i produttori a trasportare, anche con mezzi agricoli, e a vendere i prodotti senza limitazioni di distanze. (2636)

**RISPOSTA.** — La legge 9 febbraio 1963, n. 59, non riguarda la vendita al dettaglio in forma ambulante, ma provvede a dare un nuovo assetto alla disciplina delle vendite al dettaglio, in sede stabile (cioè in negozio, banco fisso di mercato coperto, chiosco, baracca, ecc.) dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti, singoli o associati, abrogando, per lo specifico settore, l'obbligo della licenza di commercio, prevista dal regio decreto-legge 10 dicembre 1926, n. 2174.

Ciò premesso, si fa presente che il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato e presentato al Parlamento un disegno di legge che estende la cennata agevolazione, dando modo ai produttori diretti, singoli o associati, di vendere al minuto, in sede stabile, non soltanto nel proprio comune o nei comuni vicini, ma in tutto il territorio nazionale. Quanto alle vendite al minuto in forma ambulante, l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, precisa che la relativa licenza di commercio non può essere negata, quando risulti richiesta da produttori diretti che intendano vendere direttamente al minuto i loro prodotti. L'articolo 3 stabilisce inoltre che la licenza stessa dà facoltà al titolare di esercitare il commercio nell'ambito della provincia di origine e, su sua richiesta, anche in altre cinque province confinanti. Nel caso in cui le province confinanti siano in numero inferiore a cinque, il venditore può indicare altre province limitrofe, sino alla concorrenza del numero massimo consentito, nelle quali intende esercitare la vendita ambulante.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

Si ritiene, pertanto, che le norme vigenti e quelle in corso di approvazione assicurino, già con ogni larghezza, all'agricoltore produttore diretto la possibilità di esercitare il commercio al dettaglio sia in sede stabile, sia in forma ambulante.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* FERRARI AGGRADI.

**QUARANTA.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere per quali motivi nel Vallo di Diano, vasta zona agricola dove è concentrato circa il 45 per cento del patrimonio zootecnico della provincia di Salerno, non vengano aumentate le stazioni di monta taurina. La carenza di dette stazioni provoca vivo disagio fra i contadini, i quali sono costretti ad affrontare con le mucche lunghi tragitti con tutti i rischi connessi.

Si chiede, altresì, se ritenga opportuno, in attesa dell'aumento delle stazioni, sospendere il pagamento delle multe comminate a seguito delle visite ispettive effettuate dagli agenti zoofili. (3141)

**RISPOSTA.** — La legge 3 febbraio 1963, n. 126, concernente la disciplina della riproduzione bovina, non pone alcuna limitazione all'apertura di stazioni di monta taurina, sempre che i tori da adibire alla riproduzione ottengano l'attestato di abilitazione, previsto all'articolo 3 della legge medesima.

Per quanto riguarda, in particolare, la situazione nel Vallo di Diano (Salerno), si fa presente che il competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, in considerazione delle particolari condizioni degli allevatori della zona, ha promosso ed agevolato la costituzione di un « consorzio tori ».

Per quel che concerne, infine, la proposta sospensione del pagamento delle multe comminate a norma degli articoli 9 e 10 della citata legge a seguito delle visite ispettive degli agenti zoofili, si precisa che la materia esula dalla competenza di questo Ministero che, pertanto, non ha poteri di intervento in merito.

*Il Ministro:* FERRARI AGGRADI.

**RAFFAELLI.** — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se sia informato delle gravi ripercussioni che si riversano sulle piccole e medie imprese e sulle imprese artigiane esercenti l'industria conciaria nei comuni di Santa Croce sull'Arno e di San Miniato (Pisa) a seguito del recente aumento di

circa 35 lire il chilogrammo del prezzo dell'estratto tannico, che incide di oltre il 10 per cento sul costo medio di lavorazione con inevitabile aumento del prodotto finito e quindi di tutti i manufatti a base di cuoio; per sapere con quali provvedimenti intenda urgentemente intervenire, tenendo conto che il predetto rilevante aumento non si giustifica con i prezzi di acquisto del legno (castagno), né con i costi di trasformazione.

E per sapere, infine, tenuto conto che la produzione e il commercio dell'estratto tannico sono concentrati quasi totalmente nella società per azioni Ledoga o che, comunque, sono da essa controllati, se ritenga necessario sottoporre i prezzi al controllo del comitato interministeriale dei prezzi affinché esso esamini subito se sia o meno giustificato l'aumento applicato e il prezzo precedente, e per l'avvenire controlli la determinazione dei prezzi di vendita per garantire che non vi siano arbitrari aumenti o artificiose restrizioni nella fornitura di questo prodotto indispensabile alla industria conciaria. (3016)

**RISPOSTA.** — L'attività dell'industria degli estratti tannici vegetali da alcuni anni è condizionata da fattori tecnici ed economici che ne ostacolano lo sviluppo.

Dall'esame degli indici di produzione (base 1953=100) calcolati dall'Istituto centrale di statistica risulta che, a partire dal 1960, l'attività produttiva ha avuto un andamento quasi costantemente decrescente. Nello stesso periodo la produzione, in valore assoluto, ha oscillato tra le 100-106 tonnellate, il che ha importato che la capacità degli impianti è stata utilizzata soltanto per il 50-60 per cento.

Le cause che hanno determinato lo stato di difficoltà del settore sono soprattutto da collegare:

- 1) all'aumento delle importazioni di pelli conciate;
- 2) alla costante diminuzione delle esportazioni di estratti tannici, nelle quali il settore trovava in passato un sufficiente sbocco per la sua produzione largamente eccedente il consumo interno;

- 3) al crescente impiego da parte dell'industria nazionale di estratti esotici e sintetici.

A queste cause di carattere generale, si sono aggiunti in questi ultimi tempi altri fattori specifici (l'aumento del costo della mano d'opera; la minore disponibilità della materia prima legno, connessa con l'aumento dei prezzi relativi e con la difficoltà di disporre

della manodopera per le lavorazioni boschive), che hanno determinato l'aumento dei prezzi del prodotto di che trattasi. Tenuto conto del fatto che i costi della materia prima per i prodotti concianti sono costituiti per l'80 per cento dagli oneri di mano d'opera e spese di trasporto e per il 20 per cento dal prezzo dei tronchi, ne consegue che il prezzo finale del prodotto, nel mese di novembre rispetto al mese di ottobre 1963, ha subito rincari, valutabili intorno al 22 per cento per l'estratto di castagno e l'estratto conciante raddolcito, e al 16,65 per cento per l'estratto di somacco. In proposito è tuttavia da rilevare che il prezzo del prodotto è aumentato in misura inferiore a quelli della mano d'opera e del legno di castagno. Una indagine svolta dal Comitato interministeriale dei prezzi ha dato conferma di quanto dianzi esposto.

Poiché la opportunità di un intervento regolatore dei prezzi del settore da parte del C.I.P. deve essere valutata anche in rapporto alle possibilità di approvvigionamento delle suddette materie alle industrie conciarie, non si ritiene che, nell'attuale situazione, il controllo del C.I.P., suggerito dall'interrogante, possa di per sé costituire un rimedio alle difficoltà determinatesi.

*Il Ministro:* MEDICI.

**RAFFAELLI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'ente Maremma, nei comuni della provincia di Pisa sottoposti alla riforma stralcio, affida terreni agli assegnatari a titolo precario, per sopperire all'insufficienza o alla irrazionalità produttiva dei poderi, senza procedere normalmente all'assegnazione definitiva, imponendo dei canoni elevatissimi, quasi sempre superiori alle quote di riscatto per terreni analoghi, provocando un ingiustificato danno economico agli assegnatari e il più vivo malcontento di questi; per sapere se ritenga urgente e necessario assegnare tutte le terre disponibili, limitando a periodi brevissimi le assegnazioni precarie in vista dell'assegnazione in proprietà, fissando in ogni caso canoni equi e sempre informati al criterio della sopportabilità. (3066)

**RISPOSTA.** — Nelle zone di riforma fondiaria della provincia di Pisa, così come negli altri comprensori, i terreni che, per varie ragioni, non si trovano nella piena disponibilità dell'ente per dar corso ad una definitiva assegnazione, vengono ceduti in concessione precaria ad assegnatari o a cooperative di assegnatari.

Tali casi ricorrono:

a) per i poderi rinunziati dagli assegnatari, per i quali è in corso il perfezionamento legale dell'atto di rinunzia;

a) per i poderi rinunziati, ma destinati al ridimensionamento di altre unità poderali non vitali. Anche in questo caso, prima di procedere all'assegnazione, è necessario attendere al perfezionamento legale dell'atto di rinunzia e provvedere, nel contempo, alla compilazione di un nuovo progetto di appoderamento;

c) per modeste superfici di terreno che l'ente ha in possesso per titolo non perfezionato o per le quali si è in attesa della definizione di procedimenti giudiziari.

In tali casi la misura del canone di concessione — determinata da una apposita commissione presieduta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura — viene, di norma, stabilita tenendo a base l'ammontare delle imposte gravanti sui terreni oggetto della concessione, aumentato di una modestissima quota ricognitiva.

Tale criterio, però, è temperato sempre con quello della sopportabilità dell'onere; come è dimostrato dal fatto che, in alcuni casi, lo stesso canone di concessione viene ridotto sino a farlo coincidere con il solo rimborso delle imposte fondiarie.

Per la provincia di Pisa il canone medio è di 3.370 lire per ettaro.

*Il Ministro:* FERRARI AGGRADI.

**RIGHETTI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se gli costi la permanente situazione di stasi del mercato vinicolo, situazione che si ripercuote con gravissimi danni sui produttori la cui persistente depressione economica si è notevolmente acuita, specie nella zona dei Castelli Romani, anche a seguito delle avverse condizioni atmosferiche verificatesi alla fine del decorso mese di maggio.

Se corrisponda a verità la notizia di un accordo stipulato da società ed enti italiani, tramite il Ministero del commercio con l'estero, con governi e società spagnoli e tunisini per la importazione in Italia di migliaia di tonnellate di vino.

Se sia vero che circa 50 mila tonnellate di vino sono state recentemente importate e messe in commercio con evidenti conseguenze negative per i produttori italiani sia per il blocco delle vendite sia per la caduta dei prezzi a livelli non remunerativi.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

E se ritenga che sia necessario provvedere:

a) alla costituzione di un ente nazionale che provveda, tra l'altro, alla stabilizzazione del mercato ed alla assistenza ed all'orientamento del produttore;

b) alla distillazione di rilevanti quantitativi di vini di gradazione inferiore ai 10 gradi da reperire con un sistema di prezzi minimi pari al costo di produzione aumentato della giusta mercede che compete al produttore ed ai suoi familiari;

c) alla sollecita emanazione delle norme per la tutela della denominazione di origine dei vini tipici, inasprendo le pene per combattere frodi e sofisticazioni;

d) alla concessione da parte del Ministero dell'agricoltura di adeguate somme alle cantine sociali particolarmente per consentire ai produttori delle zone tipiche, come i Castelli Romani, congrue anticipazioni;

e) alla più rapida ed agevole erogazione dei fondi del « piano verde » anche per il credito d'esercizio;

f) alla istituzione di un fondo, anche eventualmente a mezzo di appello alla solidarietà nazionale, per un soccorso immediato per far fronte ai danni causati all'agricoltura e viticoltura da gravi ed avverse condizioni atmosferiche;

g) alla istituzione di un centro repressione frodi e di un centro di sperimentazione tecnica presso la cantina sperimentale di Velletri in accoglimento delle numerose richieste degli enti locali dei Castelli Romani;

h) alla predisposizione di tutta quella serie di provvedimenti conseguenti alle proposte elaborate dalla Conferenza nazionale dell'agricoltura. (193).

**RISPOSTA.** — Il mercato del vino — che per parecchio tempo si era mantenuto stagnante a causa dell'abbondante produzione del 1962 e dei riporti della precedente campagna — registra, a partire dal mese di ottobre, una sensibile generale ripresa di prezzi in tutte le zone del paese, specie per il prodotto delle precedenti vendemmie. In particolare, nella zona di Velletri, alla vigilia della vendemmia, e precisamente nel mese di settembre, il vino vecchio quotava 6.810 lire l'ettolitro, per salire a 9 mila lire nel mese di novembre, e cioè subito dopo la vendemmia, rispetto alle 6.750 lire del corrispondente mese del 1962.

All'accennata ripresa ha certamente contribuito anche la concessione delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite da vino, recate dalla legge 29 luglio 1963, n. 1004, i cui termini, come è ben noto, con provvedimento attualmente all'esame del Parlamento, sono stati rispettivamente prorogati al 30 settembre 1963, per quanto riguarda la possibilità di effettuare acquisti di vino, e al 31 ottobre 1963, per quanto riguarda la possibilità di distillare il prodotto.

Circa le altre richieste dell'interrogante si fa presente:

a) nel quadro degli interventi per la riorganizzazione del mercato e della tutela dei prezzi, non si mancherà di esaminare la possibilità di costituire un ente vinicolo a carattere nazionale, o quanto meno un comitato, che fra gli altri compiti, comprenda anche quello di vigilanza del mercato per assicurarne il massimo della stabilità, provvedendo, nel contempo, all'assistenza e all'orientamento del produttore;

b) con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono state emanate, in attuazione della delega concessa al Governo con la legge 3 febbraio 1963, n. 116, le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini.

Il provvedimento tende alla valorizzazione dei vini a denominazione di origine, tenendo conto della provenienza territoriale di essi, della tecnica viticola e di un minimo di *standard* qualitativo. Esso, pertanto, oltre a tutelare i produttori dalle illecite concorrenze, sia all'interno sia all'esterno della tipica zona di produzione di ciascun vino, costituisce un valido strumento di difesa dei consumatori dalle frodi perpetrate nel particolare settore.

Contro i violatori delle norme contenute nel provvedimento, specialmente in materia di frodi e di sleale concorrenza, sono previste sanzioni detentive e pecuniarie;

c) con decreto ministeriale 9 ottobre 1963, emanato in applicazione dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è stato concesso, a favore degli organismi di raccolta collettiva delle uve di produzione 1963, un contributo del 4 per cento annuo sui finanziamenti contratti per la concessione di anticipi ai conferenti: per l'erogazione di tale contributo è stata posta a disposizione la somma di 800 milioni di lire, che si ritiene sufficiente a soddisfare le esigenze del settore. La predetta somma è stata ripartita proporzionalmente tra le varie province vitivinicole in base alle quan-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

tità di uve e mosti ammassati dai vari enti operanti nelle province stesse, sentiti i rappresentanti delle aziende di credito e delle principali organizzazioni agricole;

d) la concessione di prestiti di esercizio, ai termini dell'articolo 19 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454, viene effettuata direttamente dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, ai quali sono state corrisposte anticipazioni sulle quote di concorso statale ad essi assegnate. Il sistema adottato risponde, pertanto, a criteri di massima speditezza e semplicità, come è dimostrato dal volume delle operazioni definite con il rilascio di cambiali agrarie nel primo periodo di applicazione del « Piano di sviluppo agricolo ». Ai predetti prestiti possono far ricorso le cantine sociali per provvedere alla utilizzazione e trasformazione del prodotto conferito dai soci;

e) questo Ministero ha già avuto modo di osservare che alla costituzione di un fondo di solidarietà nazionale per i danni causati all'agricoltura dalle ricorrenti calamità naturali e avversità atmosferiche ostano non poche difficoltà specie di carattere finanziario, e che una tale iniziativa dovrà, in ogni caso, essere preceduta da accurate indagini sulla frequenza, sulla intensità e sulla distribuzione geografica degli eventi calamitosi sul territorio nazionale.

In questa sede, comunque, si conferma l'assicurazione già data che il Ministero medesimo non mancherà di avviare, di concerto con le altre amministrazioni, interessate, gli studi e le indagini che la complessa materia richiede;

f) la istituzione di un centro per la repressione delle frodi presso la cantina sperimentale di Velletri è stata da tempo realizzata.

Infatti, con decreto ministeriale 20 ottobre 1959, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 3 dicembre 1959, n. 292, la cantina sperimentale di Velletri è stata delegata, quale istituto collaboratore della stazione chimico-agraria sperimentale di Roma, del servizio di vigilanza per l'applicazione del regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033, per i vini e gli aceti nelle province di Frosinone, Latina e Roma, con esclusione del territorio del comune di Roma;

g) i provvedimenti conseguenti alle proposte elaborate dalla conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura sono stati già in parte attuati o sono attualmente allo studio del Governo.

Si precisa, infine, che le autorità italiane non hanno stipulato alcun accordo particolare per l'importazione di vini dalla Tunisia e dalla Spagna.

Allo scopo di smentire voci allarmistiche che, di quando in quando, circolano sul mercato, si chiarisce che gli scambi commerciali per l'applicazione del regio decreto-legge 15 province di Frosinone, Latina e Roma, con con la Spagna e la Tunisia, come quelli con altri paesi, sono regolati, per le merci non ancora liberalizzate, da accordi commerciali negoziati in via bilaterale da apposite delegazioni governative. Fanno parte integrante dell'accordo le liste dei prodotti all'importazione e all'esportazione.

Nella lista delle importazioni dalla Tunisia e dalla Spagna figurano i seguenti contingenti:

1) vini tunisini di marca ed acquavite in bottiglie dinari 6.000 pari a lire 9 milioni;

2) vini tipici spagnoli in bottiglie, ivi compresi i contingenti fiera dollari 225.000 pari a lire 50 milioni.

Come si vede, queste cifre sono molto lontane dalle decine di migliaia di tonnellate cui accenna l'interrogante. Nei riguardi della Spagna, c'è inoltre da osservare che lo stesso contingente figura nella lista delle esportazioni in favore dell'Italia.

Probabilmente le cifre citate sono l'eco amplificata della concessione *una tantum* di 50 mila ettolitri e di 5 mila bottiglie, fatta alla Tunisia nel novembre dell'anno 1961, soprattutto per la necessità di assicurare la difesa degli interessi della nostra comunità in detto paese.

A questo punto sembra opportuno ricordare che la Francia, chiamata come noi a fare delle concessioni nel settore vinicolo, non esitò a concedere alla Tunisia un contingente a carattere annuale di 1.200.000 ettolitri, parte dei quali va a beneficio dei produttori italiani operanti in Tunisia.

Comunque, la concessione da parte italiana — che, come è stato detto, fu fatta nel novembre del 1961 a valere per l'anno 1962 — non può in alcun modo avere influenzato il mercato, perché nessuna quantità di vino da essa prevista è stata importata, come risulta dalle statistiche ufficiali per l'anno 1962.

*Il Ministro: FERRARI AGGRADI.*

RIGHETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se il ministro rilevi l'opportunità che sia disposto un piano

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

di lavori per il miglioramento della proprietà demaniale Montagna di Monte Pagliaro, alla cui valorizzazione è condizionata la rinascita economica del comune di San Gregorio da Sassola (Roma).

In particolare se sia a conoscenza che sarebbe già stato disposto un finanziamento per la costruzione di una strada di grande interesse turistico per la quale si auspica concreta attuazione.

Desidera, altresì, conoscere se il Ministero consenta al comune predetto di potere effettuare ricerche idriche nelle proprietà demaniali ed in zone già individuate e se il comune in questione possa ottenere, nell'eventualità di esiti positivi, le più favorevoli condizioni per la relativa utilizzazione. (2166)

**RISPOSTA.** — Premesso che la zona Montagna di Monte Pagliaro, di proprietà dell'azienda di Stato per le foreste demaniali, rientra nel comprensorio di bonifica montana dell'Aniene, si comunica che nei programmi delle opere pubbliche sinora approvati, sulla base dei fondi che è stato possibile assegnare a favore di detto comprensorio in attuazione delle leggi 25 luglio 1952, n. 991, 18 agosto 1962, n. 1360, e 2 giugno 1961, n. 454, è stata — tra l'altro — prevista la costruzione di una strada di accesso alla zona in argomento, nonché di altre opere di miglioramento dei pascoli ivi esistenti.

Il competente ufficio amministrazione di Roma dell'azienda è stato sollecitato a predisporre e a presentare a questo Ministero i relativi progetti esecutivi.

Quanto alle ricerche idriche, si fa presente che, a tal fine, il predetto ufficio ha già in corso alcuni lavori in località Monte Romano e che — nel caso di esito positivo dei lavori stessi — al comune di San Gregorio da Sassola potrà essere ceduta tutta la quantità di acqua eccedente le necessità dell'azienda.

*Il Ministro:* FERRARI AGGRADI.

**ROSATI, BARBA, COLASANTO E D'ANTONIO.** — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se risponda al vero la notizia secondo la quale la società produttrice della pasta « Barilla » si accingerebbe ad installare, nella provincia di Caserta, un grande impianto di molitura e pastificazione, utilizzando a tal fine il concorso dello Stato erogato attraverso uno degli istituti operanti nel settore del credito destinato al potenziamento industriale del Mezzogiorno.

Ove tale notizia rispondesse al vero, gli interroganti desiderano richiamare l'attenzione

degli organismi competenti sui gravi inconvenienti che dalla realizzazione di una iniziativa del genere deriverebbero necessariamente ad un settore che già da anni, notoriamente, denunzia un grave stato di crisi.

In proposito, infatti, va tenuto presente che, attualmente, la industria della pastificazione in Campania, attesa la stabilizzazione del consumo del relativo prodotto, ha un ciclo produttivo pari ad appena il 40 per cento del suo potenziale. Né meno gravi appaiono gli squilibri che si verificherebbero nella occupazione operaia giacché, non essendovi sufficiente disponibilità di manodopera qualificata nello specifico settore, qualsiasi nuova iniziativa nel medesimo campo rappresenterebbe ulteriore motivo di distrazione degli operai occupati nelle aziende già esistenti con conseguenti intuibili turbamenti.

Gioverà inoltre tener presente che analoga iniziativa tentata dalla medesima ditta nella provincia di Salerno ha avuto esito sfavorevole per considerazioni della stessa natura che trovano più probante conferma nell'ambito della provincia di Caserta.

È evidente che, nei limiti di una economia di mercato, a ciascuno deve essere consentito di utilizzare i propri capitali nella direzione che ritiene più opportuna, ma è altrettanto certo che, ove si faccia ricorso all'aiuto dello Stato, questi accerti, preventivamente, se l'impiego dei propri fondi trovi sufficiente rispondenza, dal punto di vista economico e sociale, in un razionale programma di industrializzazione del Mezzogiorno.

A tal fine appaiono assolutamente conformi alla richiesta degli interroganti le dichiarazioni rese dal ministro dell'industria del tempo, in data 5 aprile 1963, nel corso dell'assemblea dell'«Isveimer» e secondo le quali « circa gli investimenti produttivi si rivela l'esigenza di abbandonare sempre più i tradizionali settori di attività del Mezzogiorno (molini e pastifici) ».

Gli interroganti chiedono pertanto di conoscere se il ministro condivide o meno gli orientamenti espressi dal suo predecessore e che non sembra possibile disattendere senza turbare oltre l'economia di una regione già afflitta da antichi e preoccupanti squilibri, destinati, con iniziative del genere di quella in parola, ad acuirsi ulteriormente. (3785)

**RISPOSTA.** — Il Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, nel procedere all'esame delle richieste per la concessione del contributo in conto interessi su finanziamenti accordati ai

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

sensi della predetta legge, e riguardanti il settore molitorio e quello della pastificazione, si è sempre ispirato a criteri particolarmente restrittivi, in considerazione dello stato di difficoltà in cui tali settori sono venuti a trovarsi per l'esuberanza della capacità di lavorazione degli impianti già esistenti.

Sta di fatto che finora non è stato concesso alcun contributo per il settore molitorio; mentre per il settore della pastificazione contributi sono stati accordati, ma in misura molto ridotta e soltanto per finanziamenti diretti a realizzare l'ammodernamento degli impianti, entro determinati limiti di potenzialità.

Per quanto riguarda l'iniziativa della società Barilla, si fa presente che nessuna decisione è stata ancora adottata in ordine alla richiesta di contributo in conto interessi, inoltrata ai sensi della citata legge n. 623; e che il predetto Comitato interministeriale ha disposto una indagine in proposito.

*Il Ministro: MEDICI.*

SCALIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per scongiurare l'imminente pericolo di frana manifestatosi a Santa Maria la Scala, frazione di Acireale (Catania).

Sarà a conoscenza del ministro che il fatto ha destato un vivissimo giustificato allarme nella popolazione per la minaccia incombente sulle abitazioni sottostanti, con particolare riferimento a quelle della via Molino della frazione predetta. (2973)

RISPOSTA. — A seguito dei recenti franamenti del costone Timpa, sovrastante la frazione Santa Maria la Scala del comune di Acireale, il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo ha autorizzato un intervento di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità per la costruzione di un terrazzamento murario a sostegno dei ruderi dell'antico bastione, non essendo stato ritenuto opportuno procedere alla demolizione degli stessi per non creare uno squilibrio delle restanti masse rocciose.

È da tener presente, inoltre, che l'abitato di Santa Maria la Scala è compreso tra quelli da consolidare a cura ed a carico dello Stato e che nel passato sono stati già effettuati vari interventi intesi a sottomurare sbalzi e chiudere in-

grottature, per eliminare imminenti pericoli di crolli. L'importo dei lavori recentemente autorizzati a tutela della pubblica incolumità ammonta a lire 4 milioni.

Per evitare, ad ogni modo, che qualche distacco di massi possa mettere in pericolo l'incolumità della popolazione, è stato interessato il comune di Acireale a provvedere allo sgombero di una ventina di abitazioni e ad esercitare un'assidua sorveglianza, al fine di segnalare tempestivamente al competente ufficio del genio civile ogni eventuale aggravamento.

Per assicurare una conveniente abitazione alle famiglie che hanno dovuto abbandonare gli alloggi minacciati dalle eventuali frane, si è ravvisata la necessità di costruire alloggi popolari nella zona non minacciata dell'abitato, per cui, è stato concesso all'I.A.C.P. di Acireale il contributo erariale a norma della legge 21 aprile 1962, n. 195, sulla spesa di lire 100 milioni.

Si è proceduto all'approvazione formale dei relativi progetti, tra i quali è compreso quello riguardante il lotto di 12 alloggi da eseguirsi in Santa Maria la Scala, e all'autorizzazione dell'esperimento delle relative gare di appalto.

*Il Ministro: PIERACCINI.*

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa all'ultimazione della strada Ranchio (comune di Sarsina) -Spinello (comune di Santa Sofia), nella provincia di Forlì.

L'interrogante sottolinea l'importanza e la urgenza di tale collegamento, e per portare un soffio di civiltà in zone totalmente tagliate fuori da ogni via di comunicazione, e per congiungere la vallata del Borello a quella del Bidente, valorizzando località interessanti e sotto il profilo turistico e sotto quello agricolo-industriale. (1175)

RISPOSTA. — Per la realizzazione della strada segnalata sono stati a tutt'oggi finanziati 2 lotti di lavori, riguardanti il tronco Ranchio-Viapiana, per l'importo complessivo di 24 milioni di lire a carico dello Stato.

Il completamento dell'opera è subordinata alla inclusione dei relativi lavori, da parte degli uffici ed enti locali interessati, nei programmi esecutivi da predisporre annualmente sulla base delle assegnazioni di fondi che è

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

possibile disporre a favore del comprensorio di bonifica montana del Savio, Bidente, Rabbi e montagna forlivese, tenuto conto del grado di urgenza delle altre opere pubbliche di bonifica da realizzarsi nel comprensorio medesimo.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* FERRARI AGGRADI.

SERVADEI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i criteri coi quali vengono annualmente assegnati i fondi ai vari enti comunali di assistenza.

L'interrogante, nel ritenere ingiustificate le passate disparità, ritiene che alla ripartizione debbano presiedere criteri di assoluta obiettività, che non possono che derivare da parametri oggettivi (popolazione, reddito, numero assistiti, rendite autonome dell'ente, ecc.).

(1508)

RISPOSTA. — La ripartizione dei fondi stanziati annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza viene operata — ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968 — fra tutte le province con criteri di obiettività, sulla base della consistenza demografica della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, e della situazione economico-sociale.

I prefetti, a loro volta, provvedono alla successiva distribuzione ai singoli E.C.A. secondo gli stessi criteri, valutando altresì ogni altro utile elemento delle singole situazioni locali e delle correlative esigenze assistenziali.

*Il Sottosegretario di Stato:* MAZZA.

SERVADEI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga opportuno promuovere una modifica al regolamento organico del personale dell'« Inam », approvato con decreto interministeriale 18 marzo 1950, relativamente al personale assorbito dalle mutue aziendali che cessano la loro attività.

L'interrogante fa presente la situazione di obiettiva ingiustizia che si determina verso chi svolge, a volte da molti anni, attività identica a quella dei dipendenti dell'« Inam » e che, al venir meno della propria mutua, non può essere assunto dal citato istituto per ra-

gioni che magari non sussistevano al momento dell'inizio dell'attività nel settore mutualistico.

Si tratta non soltanto di casi umani e sociali assai gravi, ma di un danno per lo stesso istituto, che, spesso per ragioni marginali di età, rinuncia a personale altamente qualificato, per assumerne altro senza alcuna qualifica. È infatti pacifico che l'assorbimento di ex-assistiti da mutue aziendali comporta in ogni caso aumento di funzioni e, quindi, di personale. (2866)

RISPOSTA. — Si fa presente che, nel considerare la situazione degli ex dipendenti delle casse mutue aziendali sottoposte a scioglimento, si è dovuto tener conto della posizione giuridica degli stessi in riferimento alla data del 1° giugno 1943, in cui è avvenuta la fusione di dette casse nell'« Inam » per effetto della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successivo regio decreto 6 maggio 1943, n. 400.

Pertanto, solo gli impiegati delle anzidette casse mutue in servizio al 1° giugno 1943 sono stati assorbiti dall'« Inam » e considerati come dipendenti di detto istituto.

Per il personale assunto dopo tale data dalle mutue aziendali, su iniziativa delle stesse, l'« Inam » non ha potuto provvedere al desiderato riassorbimento non sussistendo i sopradetti prescritti requisiti.

*Il Sottosegretario di stato per il lavoro e la previdenza sociale:* MARTONI.

SERVELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se, in seguito al recente, clamoroso episodio di corruzione e di malcostume, che ha condotto all'arresto del presidente dell'Azienda monopolio banane (A.M.B.), eseguito da parte dei carabinieri, ed alla conseguente sua denuncia alla autorità giudiziaria, per una serie di reati, il Governo ravvisi l'opportunità di estendere le indagini anche alle gestioni che hanno preceduto quella dell'avvocato Franco Bartoli Avveduti, attualmente detenuto.

In proposito, l'interrogante chiede di sapere se sia a conoscenza del Governo che presso la IV sezione del Tribunale penale di Roma è iscritta in ruolo per il dibattimento una causa a seguito di querela sporta dal commendator Edoardo Bottini, già consigliere delegato dell'Azienda monopolio ba-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

nane, nei confronti di un redattore del settimanale *Meridiano d'Italia* in seguito ad una inchiesta giornalistica dallo stesso effettuata e stampata col titolo *Banana racket* inchiesta in cui veniva chiaramente configurata la pessima amministrazione dell'azienda stessa.

L'interrogante chiede di conoscere se il Governo sia a conoscenza del fatto che, in seguito alla querela sporta dal commendator Edoardo Bottini nei confronti del suddetto giornalista, questi ha sottomesso alla magistratura una copiosa fonte di prove testimoniali sulla validità e realtà dell'assunto da lui sostenuto sul *Meridiano d'Italia*. Talché la magistratura ha rinviato il dibattimento varie volte in attesa delle notizie da pervenire dal Ministero delle finanze in merito a quella eventuale inchiesta che si presume dovrebbe essere stata compiuta in quella sede, visto che talune lettere, presentate in copia dal querelato al presidente della IV sezione del Tribunale penale di Roma, erano dirette ad alte personalità, tra le quali, appunto, il ministro delle finanze, ed esponevano lamentele sulla pessima gestione dell'Azienda monopolio banane, non solo, ma configuravano precise accuse di corruzione nei confronti del querelante, commendator Edoardo Bottini, nella sua veste di consigliere delegato dell'Azienda monopolio banane.

Poiché la gestione dell'Azienda monopolio banane è stata sovente oggetto di critiche e di censure in sede giornalistica e anche in sede parlamentare, l'interrogante chiede se il Governo ritenga doveroso assumere quei provvedimenti diretti a far luce completa, una volta per sempre, sulla gestione del monopolio delle banane.

(541)

RISPOSTA. — Il Ministero delle finanze non ha mancato di adempiere l'obbligo di portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria gli elementi in suo possesso riferiti alla causa iscritta in ruolo a seguito di querela da parte del commendator Edoardo Bottini nei confronti di un redattore del *Meridiano d'Italia*.

Si desidera fare presente, inoltre, che è stato già disposto un riesame delle passate gestioni dell'Azienda monopolio banane, ai fini di avere una chiara conoscenza dei criteri e dei metodi di gestione già adottati e di eventuali fatti inerenti alla corretta amministrazione dell'azienda stessa.

*Il Sottosegretario di Stato per le finanze:* BENSI.

SINESIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'agitazione promossa dai pescatori e dagli armatori di Mazara del Vallo (Trapani) i quali hanno minacciato il disarmo della flotta peschereccia se non verrà radicalmente modificato il testo dell'accordo sulla pesca nel canale di Sicilia stipulato tra i governi di Roma e di Tunisi. Gli armatori ed i pescatori siciliani, infatti, ritengono che la pesca a strascico nella fascia consentita, esercitata con le limitazioni imposte dal suddetto accordo, non può essere conveniente per gli armatori e per gli equipaggi, tenuto conto in special modo dell'ampiezza della maglia della rete nella sua parte più spessa. I pescatori lamentano altresì l'impossibilità per le barche di maggior tonnellaggio di esercitare la pesca nel mare a sud di Lampedusa per l'interdizione derivante dalla batimetrica dei 50 metri che priva alle nostre unità lo sfruttamento di un'ampia zona marina ricca di prodotto ittico.

Se ritengano promuovere la revisione dell'accordo suddetto allo scopo di migliorarne le clausole, per evitare dannose ripercussioni che potrebbero anche arrecare un turbamento dell'ordine pubblico. (2669)

RISPOSTA. — Come noto, l'accordo tra l'Italia e la Tunisia del 1° febbraio 1963 consente ad un determinato numero di battelli italiani di esercitare la pesca in acque tunisine nell'ambito di zone delimitate e precisate nell'accordo stesso (articolo 2 e seguenti). Al di fuori di queste zone, l'accordo individua e definisce altre « zone riservate », dove invece l'esercizio della pesca non è consentito (articolo 4).

Rientra fra queste ultime la zona di mare compresa tra Ras Kapoudia ed il confine libico, secondo la linea batimetrica dei 50 metri, zona in cui comunque — si deve far notare — ai motopescherecci italiani era stato interdetto di operare fin dal 1951. Non si può inoltre non tener conto dell'impegno del Governo tunisino a destinare la suddetta zona a finalità di ripopolamento ittico, il che permetterà anche un maggior pescato ai motopescherecci italiani che operano nelle acque adiacenti; e che, comunque, resta consentito nella medesima zona il « passaggio inoffensivo », ossia senza pescare, dei battelli italiani.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

Per quanto si riferisce in generale all'ampiezza della fascia di mare in cui i nostri pescatori possono esercitare la loro attività, sembra equo piuttosto ricordare che tale fascia comprende non solo la zona di mare dalle 6 alle 12 miglia (per la quale gli orientamenti dell'ultima conferenza di Ginevra di diritto del mare prevedevano un riconoscimento concordato e temporaneo del diritto « storico » o « tradizionale » che Stati rivieraschi avrebbero riservato alle proprie unità di pesca), ma anche alcune zone comprese nella fascia di mare tra le 3 e le 6 miglia, e precisamente intorno alle isole Galite e Cani. Fu questo un risultato dei negoziati del 1963 che non può non essere ascritto a notevole successo della delegazione italiana.

Per quel che riguarda il rilievo mosso all'ampiezza delle maglie delle reti, che, a norma dell'accordo, non debbono essere inferiori alla misura di 2 centimetri da nodo a nodo, si fa presente che tale ampiezza è notevolmente inferiore a quella di solito prevista in altri accordi internazionali.

Quanto infine all'accoglienza ricevuta negli ambienti della marineria siciliana dalle clausole dell'accordo, si osserva che nessuna reazione contraria è stata manifestata a Palermo, Sciacca e Porto Empedocle; che, viceversa, 31 armatori di Mazara del Vallo, che in un primo tempo si erano rifiutati di ritirare i permessi di pesca ottenuti, hanno poi provveduto al loro ritiro, versando il relativo importo. Ed aggiungasi che, per la compilazione degli elenchi relativi ai motopescherecci che intendono pescare nelle acque tunisine, diverse marinerie pescherecce, al contrario di quella di Mazara del Vallo, hanno risposto positivamente, dimostrando così pieno gradimento ad ottenere il rilascio dei permessi di pesca di che trattasi.

Va ricordato, a conclusione di quanto precede, che la mutata situazione politico-economica e l'affermarsi di nuove sovranità nazionali nel bacino del Mediterraneo ha provocato, di necessità, un cambiamento anche nello specifico e delicato settore dell'attività peschereccia, del quale le precedenti possibilità della nostra flotta non potevano non risentirne. Nella nuova situazione, la carenza di accordi specifici poteva essere (ed in qualche caso fu) fomite di incidenti; e lo scopo di questo come di altri analoghi accordi è stato di regolare la materia per evitare il verificarsi di simili episodi in avvenire e rinsal-

dare i vincoli di buon vicinato con le nuove repubbliche rivierasche del Mediterraneo, nel reciproco rispetto di esigenze essenziali.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.*

**SORGI.** — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali interventi urgenti di pronto soccorso e quali provvedimenti di secondo intervento intendano adottare a favore delle popolazioni e degli enti locali della provincia di Teramo, la quale è stata colpita da un violento nubifragio che ha causato un morto nel comune di Campi oltreché danni alla viabilità dello stesso comune per oltre 100 milioni, ed ha provocato frane e interruzioni stradali lungo la statale 81 ed in più di 10 strade provinciali lungo la vallata del Fino ed ha arrecato danni irreparabili alle colture agricole di tutta la provincia. (2311)

**RISPOSTA.** — Il nubifragio abbattutosi il 9 ottobre 1963 sulla provincia di Teramo ha causato la piena e lo straripamento di corsi d'acqua o di fossi, per cui nei comuni di Castilenti, Campi, Controguerra e Colonnella si sono avuti allagamenti di superfici agrarie che hanno provocato parziali asportazioni di terreni preparati per la semina e danni ad ortaggi, con un'incidenza media sulla produzione lorda aziendale calcolata dall'Ispettorato agrario di Teramo intorno all'8-10 per cento.

Nella circostanza, funzionari del predetto ispettorato hanno prestato assistenza tecnica agli agricoltori colpiti, ai fini della adozione di misure idonee a contenere la portata dei danni, nonché per informarli delle pratiche necessarie per ottenere la concessione dei benefici previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454. Agli stessi sarà, comunque, accordata la priorità nelle provvidenze consentite dalla legge 10 dicembre 1958, n. 1094, sulle sementi selezionate.

Per quanto concerne i danni causati dall'evento alla rete viabile provinciale e a quella comunale nei territori di Campi, Isola del Gran Sasso e Bisenti, i sopralluoghi disposti dal Ministero dei lavori pubblici hanno accertato che per le necessarie riparazioni occorre una spesa di lire 600 milioni: il detto Ministero si trova, però, nell'impossibilità di intervenire, in mancanza di apposite provvidenze legislative.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

Per la sistemazione delle strade statali nella provincia, il compartimento della viabilità de L'Aquila ha tempestivamente provveduto sia agli interventi urgenti per assicurare la continuità del transito, sia a dare inizio alle riparazioni necessarie lungo le statali n. 81 e n. 365: questi ultimi lavori sono in via di ultimazione.

In occasione dell'evento, la prefettura di Teramo — anche con l'impiego della somma di lire 3.500.000 appositamente assegnata da questo Ministero — ha erogato contributi straordinari agli E.C.A. dei comuni colpiti per l'assistenza ai danneggiati più bisognosi.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:*  
MAZZA.

SULOTTO, TODROS E SPAGNOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, in relazione alla situazione di disagio in cui si trovano i gestori delle 54 mila rivendite dei prodotti dei monopoli di Stato, di cui circa 32 mila hanno un reddito inferiore a lire 400 mila annue, ritenga di dovere assumere iniziative per aumentare l'attuale aggio del 6 per cento (al lordo degli oneri per canoni, sopraccanoni ed imposte), secondo quanto richiesto dalla Federazione italiana tabaccai (10 per cento per le rivendite con reddito inferiore a 400 mila lire; 8 per cento per quelle con reddito superiore).

I rivenditori percepiscono al netto un aggio che si aggira intorno al 3 per cento, che rappresenta un compenso largamente insufficiente, sia rispetto alle esigenze di vita delle famiglie degli stessi, sia in ordine agli oneri di gestione (affitto, trasporti e tasse), ambedue in continuo aumento. La situazione di queste gestioni a carattere familiare, i cui conduttori e congiunti sono costretti ad orari prolungati che raggiungono le 16-18 ore al giorno, è diventata così via via sempre più precaria, mentre l'apporto finanziario ottenuto dalla azienda tabacchi è stato, nell'esercizio 1962-63, di oltre 624 miliardi, di cui l'80 per cento è stato devoluto allo Stato.

Gli interroganti, nel rilevare che la evidente situazione di disagio in cui si trova questa categoria postula la predisposizione e l'attuazione di misure immediate, chiedono di conoscere quali iniziative il ministro abbia già assunto o intenda assumere al riguardo.

(4032)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 3992, del deputato Laforgia, pubblicata a pag. 1337).*

TAGLIAFERRI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se, considerando ormai scadute le ragioni connesse agli eventi bellici e in virtù delle quali la metà del reddito patrimoniale annuo dell'ente pubblico Felice Gazzola di Piacenza veniva devoluto alle attività assistenziali a favore degli orfani di guerra, si ritenga opportuno ripristinare le norme testamentarie di detto ente per ciò che riguarda l'utilizzazione dei fondi di cui sopra. (3698)

RISPOSTA. — L'opera pia istituto Gazzola di Piacenza, fondata nel 1771 per testamento del benefattore Felice Gazzola, aveva lo scopo di erogare metà della propria rendita immobiliare annua in doti per nubende povere e l'altra metà — in parti eguali — rispettivamente per il mantenimento di una scuola d'arte per giovani poveri e per l'aumento del patrimonio ereditario.

Per altro, in base al decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, il reddito delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza vincolato a scopi dotalizi venne destinato all'assistenza dell'infanzia, e con successivo decreto luogotenenziale 18 luglio 1917, n. 1143, tale reddito venne devoluto all'assistenza degli orfani di guerra.

Intervenuta quindi la legge 26 luglio 1929, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale orfani di guerra, il reddito delle opere pie dotalizie, di cui ai cennati decreti luogotenenziali, venne assegnato ai comitati provinciali di detta opera nazionale.

Ma allo stato non è possibile ripristinare le norme statutarie dell'istituto Gazzola nella parte riguardante la devoluzione di metà della rendita annua alle nubende povere, salvo che non si dia corso ad una iniziativa legislativa in proposito.

*Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.*

TOGNONI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere di quale natura siano le ricerche che la società Montecatini sta conducendo, mediante sondaggi, nel territorio della frazione di Boccheggiano (Grosseto) dove a seguito di recenti perfora-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

zioni si sarebbero verificate fuoriuscite di gas e vapori; per sapere se e quando i ritrovamenti suddetti possano costituire la base per lo sviluppo di attività industriali nella zona medesima; per sapere, inoltre, quali siano le attività di ricerca attualmente in atto in tutto il comune di Montieri. (3983)

RISPOSTA. — Da più di un anno la società Montecatini sta svolgendo un programma di ricerche che interessa alcune località del comune di Montieri circostanti la miniera di pirite di Boccheggiano. Gli scopi di questa campagna di ricerche, condotta mediante sondaggi e preceduta da indagini geologiche e geofisiche, sono due: quello di accertare se in vicinanza del giacimento di pirite di Boccheggiano esistono altre masse di minerale suscettibili di sfruttamento industriale e quello di raccogliere nuovi elementi di conoscenza circa la natura e struttura dei terreni di quella zona.

Nel permesso di ricerca Poggio Villori, confinante con la concessione Boccheggiano, sono praticati due fori di sondaggio. Il primo di essi ha rinvenuto due strati di mineralizzazione a solfuri misti di ferro, piombo e zinco; il secondo, pur vicinissimo al precedente, non ha rinvenuto formazioni mineralizzate.

La ricerca è stata proseguita ed è tuttora in atto con sondaggi eseguiti dall'interno della vicina miniera di Boccheggiano.

I sondaggi stratigrafici per indagine geostutturale sono stati finora quattro e tutti in località Valle Buia, con risultati poco soddisfacenti. Durante la perforazione dell'ultimo dei quattro sondaggi l'11 dicembre 1963 si è verificata una improvvisa emissione di gas, costituito essenzialmente da anidride carbonica.

Viene controllata settimanalmente la pressione a foro chiuso, che il 30 gennaio 1964 era sempre ferma al valore originario di 11 atmosfere. Tecnici della « Enel »-Larderello si sono recati sul posto per prelevare dei campioni, studiare attentamente la natura del fenomeno e stabilire le eventuali possibilità di utilizzazione industriale della venuta gassosa che, per altro, allo stato dei fatti, non sembra di immediato interesse.

Manifestazioni di questo tipo non sono nuove nella regione compresa tra Boccheg-

giano e Niccioleta, ma non hanno mai dato luogo a possibilità di sfruttamento.

È da osservare che il gas rinvenuto contiene anche idrogeno solforato nella misura di 700 grammi per metro cubo e, pertanto, per motivi di sicurezza, il sondaggio è stato recintato e munito di un camino per la dispersione atmosferica dei gas tossici e nocivi.

*Il Ministro: MEDICI.*

TRIPODI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, tenuto conto che i fondi stanziati dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177, si sono esauriti con ben 5 anni di anticipo sul tempo previsto, e constatato che le pratiche di miglioramento fondiario restano sospese per mancanza di essi, con ulteriore aggravio della già precaria situazione dell'agricoltura calabrese, intenda disporre l'adozione di immediati provvedimenti ai fini del reperimento, in applicazione della legge in parola, delle somme necessarie per il rilancio dei miglioramenti fondiari, tenendo però conto che l'ulteriore finanziamento della somma di lire 5 miliardi sulla legge integrativa 10 luglio 1962, n. 890, resta lo stesso insufficiente. (3288)

RISPOSTA. — I fondi della legge 26 novembre 1955, n. 1177, destinati ai miglioramenti fondiari sono stati totalmente impegnati per fronteggiare le richieste pervenute alla Cassa per il mezzogiorno entro tutto l'aprile 1963.

Dal prossimo esercizio 1964-65 saranno ripresi gli stanziamenti in applicazione della legge 10 luglio 1962, n. 890, sulla base di un programma che sarà studiato d'intesa tra il comitato di coordinamento dei provvedimenti per la Calabria e la Cassa per il mezzogiorno e che dovrà poi essere approvato da questo comitato.

*Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.*

VENTUROLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per stroncare l'illecita opera di intimidazione svolta da alcuni dirigenti di istituti di credito e, in particolare, della Banca nazionale del

lavoro della sede di Bologna, nei confronti dei dipendenti che si apprestavano a partecipare allo sciopero nazionale indetto per il 31 ottobre 1963 dai sindacati di categoria; e se ritenga, anche in seguito alla pubblica denuncia fatta dai sindacati, di impartire disposizioni agli organi di vigilanza sugli istituti di credito ed, in particolare, all'ispettore del lavoro, per eliminare l'indecorsa e sistematica violazione di norme contrattuali che contraddistingue la situazione interna della locale Banca popolare, presso la quale si impone al personale una eccedenza di 12 ore straordinarie settimanali. (2839)

**RISPOSTA.** — Dalle indagini esperite è risultato che nessuna pressione o intimidazione è stata esercitata dalla direzione della Banca nazionale del lavoro nei confronti del personale dipendente in occasione dello sciopero nazionale della categoria dei bancari indetto il 31 ottobre 1963.

È risultato, invece, che la proclamazione di tale sciopero venne a coincidere con un viaggio collettivo di diporto all'estero organizzato dalle ferrovie dello Stato, al quale avevano aderito alcuni dipendenti della Banca nazionale del lavoro.

Un rappresentante della banca, avuta notizia della proclamazione dello sciopero, si preoccupò di conoscere se i dipendenti prenotatisi per la gita confermavano l'adesione, nella previsione che l'eventuale partecipazione allo sciopero distogliesse alcuni di essi dalla gita, stabilita per la sera del 31 ottobre 1963.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione, dalle indagini effettuate dall'ispettorato del lavoro non è risultata alcuna violazione delle norme contrattuali relative allo svolgimento del lavoro straordinario del personale dipendente della Banca popolare di Bologna.

*Il Ministro: Bosco.*

**ZINCONE.** — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se ritenga opportuno far disporre dall'« Enel » adeguate agevolazioni per l'impianto e l'esercizio di impianti di riscaldamento azionati da energia elettrica agli immobili urbani. Ciò al fine di evitare o almeno ridurre l'inquinamento dell'aria provocato in gran parte dagli

impianti di riscaldamento azionati da combustibili solidi e liquidi. (3526)

**RISPOSTA.** — Sarebbe desiderabile e forse urgente ridurre l'inquinamento dell'aria provocato anche dagli impianti di riscaldamento, ma è probabile che il metodo indicato dall'interrogante sia il più costoso. Infatti, l'« Enel » non si trova nella possibilità di concedere le « adeguate agevolazioni » richieste in quanto, per rendere competitivo il costo dell'energia elettrica con quello dei combustibili, esse dovrebbero essere tali da consentire forniture di energia elettrica a prezzi nettamente inferiori ai costi.

Invero se, nonostante la favorevole situazione tariffaria, il mercato si è orientato, per gli impianti di riscaldamento degli immobili urbani, verso l'impiego dei combustibili, le ragioni sono da ricercare in fattori tecnico-economici che, allo stato attuale della tecnica, hanno una influenza determinante.

Con l'impiego dei combustibili si utilizzano fonti primarie di energia (carbone, nafta, ecc.) mentre con l'impiego della energia elettrica si utilizza una fonte secondaria il cui ottenimento, nella attuale fase in cui lo sviluppo della produzione elettrica è quasi esclusivamente di natura termica, richiede un processo di trasformazione delle dette fonti primarie che comporta un alto costo (perdite di rendimento, centrali, impianti di trasporto e di distribuzione).

Questo fatto ha un importante riflesso anche sul piano economico generale.

L'impiego di energia elettrica in questo tipo di utilizzazione, comportando un processo produttivo aggiuntivo rispetto all'impiego di combustibili, si risolve, infatti, in un maggior costo anche per la collettività.

Inoltre è da osservare che le necessità per il riscaldamento degli immobili urbani sono esclusivamente invernali; questo fatto, comportando una limitata utilizzazione degli impianti elettrici necessari, contribuisce ad aggravare ulteriormente la situazione sopra esposta.

Con ciò non si nega l'esistenza dell'inquinamento; e perciò si assicura che il Ministero ha disposto studi intesi a trovare soluzioni meno costose.

*Il Ministro: MEDICI.*